

MINISTERO DELLE FINANZE



dichiarazione delle società  
in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società semplici e delle società o associazioni fra artisti o professionisti

## REDDITI 1992

### Istruzioni per la compilazione

#### INDICE

#### PARTE PRIMA - AVVERTENZE GENERALI

1 — Premessa	Pag	1
2 — Soggetti tenuti alla presentazione		2
3 — Quadri da utilizzare	"	2
4 — Termine e modalità di presentazione della dichiarazione e dei modelli 750/K e 750/W	"	3
5 — Arrotondamento		3

#### PARTE SECONDA - AVVERTENZE PARTICOLARI

6 — Frontespizio	Pag	4
a) Dati relativi alla società o associazione	"	4
b) Dati relativi al rappresentante		5
7 — Istruzioni comuni ai modelli 750/A, 750/B e 750/C relative al contributo diretto lavorativo		5
8 — Mod 750/A - Redditi di impresa in regime ordinario	"	6
9 — Mod 750/B - Redditi di impresa in contabilità semplificata	"	18
10 — Mod 750/C - Redditi di lavoro autonomo		26
11 — Mod 750/D1 - Redditi di allevamento di animali	"	29
12 — Mod 750/F - Redditi di capitale		30
13 — Mod 750/G - Redditi di partecipazione in società di persone	"	31
14 — Mod 750/H - Redditi diversi	"	32

15 — Mod 750/I - Redditi soggetti a tassazione separata	Pag	32
16 — Mod 750/L - Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati	"	33
17 — Mod 750/M - Imputazione dei redditi ai singoli soci o associati	"	35
18 — Mod 750/O - Determinazione del reddito ai fini ILOR e calcolo dell'imposta	"	37
a) Redditi e deduzioni	"	37
b) Calcolo e versamento dell'ILOR	"	37
19 — Mod 750/P - Rivalutazione dei beni dell'impresa - Riserve e fondi assoggettati ad imposta sostitutiva	"	38
20 — Mod 750/S - Crediti di imposta concessi a favore delle imprese	"	38
21 — Mod 750/U - Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva, (legge 25 marzo 1991 n. 102)	"	40
22 — Mod 750/W - Trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari	"	41
23 — Prospetto delle riserve e fondi formati prima della trasformazione da società soggette all'IRPEG in società di persone	"	43
24 — Prospetto dei redditi prodotti all'estero	"	44
25 — Prospetto dei conferimenti agevolati	"	44
26 — Prospetto delle esenzioni territoriali e settoriali	"	44
27 — Quadro per il visto di conformità da parte del C A A F o del professionista che presta l'assistenza fiscale	"	45

#### PARTE PRIMA - AVVERTENZE GENERALI

#### 1 PREMESSA

La dichiarazione dei redditi modello 750/93 tiene conto delle disposizioni contenute in provvedimenti legislativi emanati anteriormente all'anno 1992 ma con effetto dal 1° gennaio 1992, nonché di quelle emanate nel corso dell'anno stesso in particolare le disposizioni che assumono maggiore rilevanza sono quelle contenute — nella legge 30 dicembre 1991 n. 413, contenente, tra l'altro, la soppressione del comma 7 dell'art 50 e dell'art 80 del TUIR, la revisione del regime dei coefficienti presuntivi di ricavi e di compensi e l'introduzione di un ulteriore limite di ricavi ai fini dell'ammissione al regime di contabilità semplificata per gli esercenti attività d'impresa, — nel D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 recante, tra l'altro, la nuova

disciplina di taluni oneri deducibili, nonché l'introduzione di un nuovo metodo di determinazione del "reddito minimo" basato sul contributo diretto lavorativo, per i soggetti esercenti attività di impresa ovvero arti e professioni

— nel D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992 n. 429, recante modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale,

— nel D.L. 17 settembre 1992, n. 378 convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, recante modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera e obbligazioni

— nel D.L. 31 dicembre 1992, n. 513, concernente, tra l'altro, l'esclusione dall'ILOR dei redditi d'impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo;

— nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 concernente il «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Particolari novità sono state introdotte da quest'ultimo decreto legislativo, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'imposta comunale sul valore degli immobili (ICI). Pertanto, le società di

persone e le associazioni tra artisti o professionisti devono dichiarare, ai fini di tale imposta, gli immobili posseduti nel territorio dello Stato su apposito modello 750/CI, da allegare alla presente dichiarazione. Poiché in tale modello dovranno essere dichiarati ai fini dell'IRPEF o IRPEG e dell'ILOR dovuta per l'anno 1992, anche gli immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente al 1° gennaio 1993, nella presente dichiarazione sono stati eliminati i quadri relativi ai terreni e fabbricati, in quanto la determinazione dei relativi redditi si effettua in detto modello 750/CI.

## 2 SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE

Il modello 750 deve essere presentato dalle società in nome collettivo o in accomandita semplice, dalle società di armamento, dalle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti o professioni e dalle società semplici che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

Va precisato che il mod. 750 deve essere presentato anche dalle società irregolari o di fatto: queste ultime sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici, a seconda che esercitino o meno attività commerciale.

Le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o in accomandita semplice, secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza.

Si precisa che nel caso di azienda coniugale il reddito deve essere dichiarato nel mod. 750 allorché l'attività è esercitata in società fra i coniugi (ad esempio: coniugi cointestatari della licenza ovvero comunque entrambi imprenditori); negli altri casi il coniuge imprenditore dovrà utilizzare il quadro F (o G) del mod. 740, mentre l'altro coniuge indicherà la quota di sua pertinenza nel quadro H della propria dichiarazione mod. 740.

Per quanto riguarda il Gruppo Europeo di Interesse Economico, la cui costituzione è stata introdotta nell'ordinamento dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, si precisa che detti organismi, pur non essendo soggetti passivi d'imposta, sono tuttavia tenuti alla presentazione del modello 750, quali soggetti di accertamento per l'imputazione del reddito ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR ai singoli membri (persone fisiche esercenti una attività commerciale e arti e professioni, società di persone, società di capitali, appartenenti a Stati diversi, membri della Comunità).

Le società e le associazioni devono presentare il modello 750 ai fini della determinazione delle quote di reddito imputabili ai singoli soci o associati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle società medesime.

Si sottolinea che i redditi delle unità immobiliari in condominio (portineria, alloggio portiere, lavanderia, stenditoi, ecc.) vanno dichiarati pro-quota dai singoli condomini nella propria dichiarazione dei redditi e non dal condominio con il mod. 750.

I soggetti obbligati al regime di contabilità ordinaria o che per esso abbiano optato, devono compilare il quadro A, allegando il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite; quelli ammessi a fruire del regime di contabilità semplificata devono compilare il quadro B.

Le società semplici e le società di fatto ad esse equiparate (che non possono svolgere attività commerciali e non compilano, quindi, i quadri A e B) devono dichiarare i singoli redditi delle varie categorie compilando i rispettivi quadri.

Le società o associazioni fra artisti o professionisti devono compilare il quadro C (redditi di lavoro autonomo), nonché i quadri relativi agli altri redditi eventualmente posseduti.

I GEIE devono comunque utilizzare il quadro A, indipendentemente dal tipo di attività esercitata.

Per effetto dell'art. 5, comma 1, della legge n. 413/1991, le società che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di tale attività, al netto dell'IVA, il coefficiente di redditività del 25 per cento. Qualora non intendano avvalersi di detto regime forfetario debbono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'IVA per l'anno 1992 dandone comunicazione, ai fini della determinazione del reddito, barrando l'apposita casella inserita nel riquadro relativo all'opzione posta nell'ultima facciata del mod. 750/A o 750/B. In tal caso il reddito va determinato in base ai criteri indicati negli articoli da 52 a 76, ovvero a quelli previsti nell'art. 79, a seconda del regime di contabilità cui i predetti soggetti sono tenuti, anche in dipendenza di opzione.

L'opzione sopra indicata è vincolante per un triennio e, pertanto, qualora allo scadere del triennio stesso i predetti soggetti intendano permanere nel regime prescelto, dovranno esercitare nuovamente l'opzione per il regime medesimo.

I dati risultanti dai singoli quadri, ai fini della determinazione delle quote di reddito imputabili ai soci, associati o partecipanti del reddito assoggettabile all'imposta locale sui redditi nei confronti della società, devono essere riepilogati negli appositi quadri del modello fondamentale.

## 3 QUADRI DA UTILIZZARE

I soggetti precedentemente indicati devono utilizzare per la dichiarazione dei redditi, a pena di nullità, il modello fondamentale ed i seguenti modelli:

- **Mod. 750/A** relativo a redditi d'impresa in regime ordinario;
- **Mod. 750/B** relativo a redditi di impresa in contabilità semplificata;
- **Mod. 750/C** relativo a redditi di lavoro autonomo;
- **Mod. 750/D-1** relativo a redditi di allevamento di animali;
- **Mod. 750/F** relativo a redditi di capitale;
- **Mod. 750/G** relativo a redditi di partecipazione in società di persone;
- **Mod. 750/H** relativo a redditi diversi e plusvalenze, indennità ed altre somme derivanti da atti e provvedimenti espropriativi;
- **Mod. 750/I** relativo a redditi soggetti a tassazione separata ai fini IRPEF;
- **Mod. 750/K** relativo all'imposta sul patrimonio delle imprese;

— **Mod. 750/N** relativo alla elencazione degli amministratori non soci o non associati;

— **Mod. 750/P** relativo alla rivalutazione dei beni d'impresa ed alle riserve e fondi assoggettati ad imposta sostitutiva;

— **Mod. 750/R** relativo alla distinta dei prospetti e documenti allegati alla dichiarazione mod. 750/93;

— **Mod. 750/S** relativo ai crediti d'imposta concessi a favore delle imprese;

— **Mod. 750/T** relativo alla distinta dei redditi derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti a ritenuta d'acconto;

— **Mod. 750/U** relativo alle plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva, (legge 25 marzo 1991, n. 102);

— **Modulo 750/W** relativo ai trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.

Se nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, la società dichiarante è stata interessata da una operazione di fusione, quale

società incorporante o risultante dalla fusione stessa, deve essere compilato il «**Prospetto relativo alle operazioni di fusione**», in distribuzione presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette in tal caso va barrata l'apposita casella sulla busta nella quale va inserita la dichiarazione

I modelli da utilizzare devono essere conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* il modello fondamentale 750, che deve essere compilato e presentato in duplice esemplare, comprende nel frontespizio, i prospetti relativi al soggetto di imposta, al suo rappresentante ed alla persona che sottoscrive la dichiarazione, nelle pagine interne appositi quadri (L, M, O) e l'attestazione di spettanza delle deduzioni ILOR, nell'ultima pagina il prospetto delle riserve o fondi formati prima della trasforma-

zione da società soggetta all'IRPEG in società di persone, il prospetto dei redditi prodotti all'estero, il prospetto dei conferimenti agevolati e il prospetto delle esenzioni territoriali e settoriali

Anche gli altri modelli, ivi compreso il prospetto relativo alle operazioni di fusione, ad esclusione dei modelli D1, E, R e T, vanno compilati e presentati in duplice originale, uno dei quali per l'elaborazione automatizzata

**N.B.:** Per consentire la corretta acquisizione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria si invitano i contribuenti che utilizzano la carta carbone a scrivere sull'"ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA". La documentazione da allegare alla dichiarazione va inserita nell'altro esemplare

#### 4 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E DEL MODELLO 750 W

La dichiarazione deve essere presentata tra il 1° maggio ed il 10 giugno 1993 all'Ufficio del Comune nella cui circoscrizione la società l'associazione o il GEIE ha la sede legale o in mancanza, la sede amministrativa, se anche quest'ultima manca, all'Ufficio del Comune dove viene esercitata prevalentemente l'attività (art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Va ricordato che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate e che, qualora il domicilio fiscale sia fissato dall'Amministrazione finanziaria, d'autorità o su richiesta di parte, a norma dell'art. 59 del citato D.P.R. n. 600, in Comune diverso da quello stabilito in via generale il relativo provvedimento ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stato notificato

La dichiarazione può anche essere spedita a mezzo di raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) al competente Centro di Servizio delle Imposte Dirette ovvero, se il Centro non è istituito, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale

Sono stati istituiti dieci Centri di Servizio (Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia, Bologna, Genova, Torino, Salerno e Palermo) cui vanno indirizzate le dichiarazioni dei contribuenti con domicilio fiscale nelle relative circoscrizioni, secondo le indicazioni seguenti

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni delle Regioni	Centro di Servizio delle Imposte Dirette di
Lazio	Roma
Lombardia (solo Comuni della Provincia di Milano)	Milano
Puglia	Bari
Basilicata	Bari
Abruzzo	Pescara
Marche	Pescara
Molise	Pescara
Veneto	Venezia
Friuli-Venezia Giulia	Venezia
Emilia-Romagna	Bologna
Liguria	Genova
Piemonte e Valle D'Aosta	Torino
Campania e Calabria	Salerno
Sicilia	Palermo
Trentino Alto Adige	Trento

Per la consegna o la spedizione della dichiarazione è stato predisposto un doppio tipo di busta, una preindirizzata agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette e l'altra preindirizzata ai Centri di Servizio, sulle quali devono essere indicati, negli spazi appositamente predisposti

- la ragione sociale della società o associazione,
- il numero di codice fiscale,
- i dati del domicilio fiscale

La dichiarazione deve essere presentata utilizzando la busta preindirizzata, avendo cura di introdurre la dichiarazione stessa in modo che il triangolo in alto a sinistra corrisponda al triangolo stampato sul retro della busta

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'Ufficio postale che deve apporre il timbro a calendario sulla busta che la contiene

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla disposizione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 600, la quale stabilisce che le dichiarazioni presentate o spedite ad Ufficio non competente si considerano presentate o spedite nel giorno in cui pervengono all'Ufficio delle imposte (o Centro di Servizio) competente

La prova della presentazione della dichiarazione non può essere data che mediante la ricevuta rilasciata dall'Ufficio del Comune o dall'Ufficio postale

La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese è valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 600 ridotte a un quarto. Tuttavia la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio incompetente o non sottoscritta o redatta su uno stampato non conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1, 1° comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1991, n. 154

#### Presentazione del modulo 750/W

Il modulo 750/W deve essere presentato dalle società o associazioni residenti in Italia che nel periodo di imposta hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria. Per la compilazione di detto modulo si rinvia alle apposite istruzioni contenute nel paragrafo 22

Se sussiste l'obbligo della presentazione del mod. 750 ad esso deve essere allegato il modulo 750/W

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il modulo 750/W deve essere autonomamente presentato, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione

#### 5 ARROTONDAMENTO

Tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario, ad esempio 1501 diventa 2000, 1500 diventa 1000. I calcoli richiesti dal modello di dichiarazione

devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati, i risultati devono essere a loro volta arrotondati

Per semplificare la compilazione, sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi

## PARTE SECONDA - AVVERTENZE PARTICOLARI

## 6 FRONTESPIZIO

In merito ai dati da riportare nel frontespizio del modello fondamentale di dichiarazione si forniscono le seguenti precisazioni:

Se il soggetto interessato inizia o cessa l'attività nel corso dell'anno solare (attività iniziata dopo il 1° gennaio ovvero cessata prima del 31 dicembre, liquidazione o fallimento dell'impresa) il dichiarante deve indicare nell'apposito riquadro il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione. Per esempio, se una impresa è stata dichiarata fallita il 15 dicembre 1992 il curatore fallimentare, nella dichiarazione da presentare entro quattro mesi dalla sua nomina, deve annotare nel detto riquadro la data «dal 1° gennaio 1992 al 14 dicembre 1992».

## a) DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

## Numero di codice fiscale

tale numero è formato da undici cifre che vanno riportate ordinatamente nell'apposita casella, è utile ricordare che per le nuove società il numero di codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli Uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA, altrimenti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

## Ragione sociale

indicare quella risultante dall'atto costitutivo e comunque indicarla in maniera esatta e completa, per le società semplici, irregolari o di fatto, qualora la ragione sociale comprenda cognome e nome dei soci, per ogni socio va indicato prima il cognome e poi il nome.

Qualora la società o l'associazione adotti una sigla questa dovrà essere indicata nell'apposito spazio contiguo a quello relativo al numero di codice fiscale.

## Sede legale e domicilio fiscale

deve essere indicata la sede legale precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma = RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale.

I dati riguardanti il domicilio fiscale devono essere indicati solo dalle società o associazioni che, per effetto di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria, hanno il domicilio fiscale in Comune diverso da quello stabilito in via generale dall'art. 58 del D.P.R. n. 600 del 1973.

## Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella A**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella B**.

Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella C**.

Deduzione di cui all'art. 120, comma 1: barrare la casella nel caso in cui la società fruisca della deduzione ai fini I.L.O.R. di cui all'art. 120, comma 1, del T.U.I.R.

Imprese artigiane iscritte nell'apposito albo: barrare la casella nel caso in cui la società fruisca della deduzione ai fini dell'I.L.O.R. di cui all'art. 120, comma 2, del T.U.I.R.

## EVENTI ECCEZIONALI

Nella casella «eventi eccezionali» i soggetti interessati indicheranno l'appartenenza ad una delle categorie contrassegnate dalla rispettiva lettera come da prospetto che segue.

## A) Soggetti colpiti dal sisma, del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale.

## Ordinanze Ministro Coordinamento Protezione Civile

N 2057 del 21-12-1990, G.U. n. 299 del 21-12-1990  
N 2145 del 27-6-1991, G.U. n. 150 del 28-6-1991  
N 2198 del 27-12-1991, G.U. n. 303 del 21-12-1991  
N 2276 del 4-6-1992, G.U. n. 135 del 10-6-1992  
N 2301 del 29-7-1992, G.U. n. 179 del 31-7-1992  
N 2316 del 29-1-1993, G.U. n. 26 del 29-2-1993

Vanno invece utilizzate le lettere B), C) e D) rispettivamente

— per i soggetti che hanno fruito della facoltà di non effettuare i versamenti di acconto ai sensi dell'ordinanza n. 2308/FPC del 4 novembre 1992 provvedendo al pagamento dell'intero ammontare entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1992,

— per i soggetti che hanno fruito della sospensione dei versamenti di acconto ai sensi del D.L. 4 dicembre 1992, n. 471 convertito, senza

modificazioni, della legge 1° febbraio 1993, n. 25, (art. 3, terzo comma) ivi compresi quelli che hanno effettuato il versamento entro il 20 dicembre 1992 (art. 7).

— per i soggetti che hanno usufruito della sospensione dei versamenti di acconto ai sensi dell'ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992 e del D.L. 4 dicembre 1992, n. 471 convertito, senza modificazioni, dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, (art. 10), ivi compresi quelli che hanno effettuato il versamento entro il 20 dicembre 1992.

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

CODICE	NATURA GIURIDICA
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3 lett. b, del T.U.I.R.
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del T.U.I.R.
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazioni fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta

## b) DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE.

Nel riquadro del frontespizio riguardante il rappresentante della società devono essere indicati il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, la data, il comune, la provincia di nascita, nonché il codice-carica, barrando il valore 1 se trattasi di rappresentante legale, 2 se trattasi di curatore fallimentare, 3 se trattasi di liquidatore e 4 se trattasi di socio amministratore; del predetto rappresentante deve essere indicato, altresì, il numero di telefono con il relativo prefisso, nonché la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale, con l'avvertenza che detto domicilio normalmente coincide con la residenza anagrafica, ma può essere diverso da questa se è stato stabilito, d'ufficio o su istanza del contribuente, dall'Amministrazione finanziaria.

Chiude il frontespizio la parte concernente i dati della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, della quale occorre indicare le esatte generalità (cognome e nome, numero di codice fiscale, luogo e data di

nascita, domicilio) nonché la qualità nella quale viene resa la dichiarazione (rappresentante legale, rappresentante negoziale, amministratore di fatto, cogestore, ecc.); si precisa che se la persona che sottoscrive la dichiarazione coincide con quella del rappresentante non è necessario ripetere i dati già indicati nel riquadro relativo al rappresentante, ivi incluso il codice fiscale.

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali comminate dagli articoli 1 e 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982 n. 516, come sostituiti dagli articoli 1 e 6 del D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, a carico di coloro che omettono di presentare una dichiarazione cui sono obbligati ai fini delle imposte sui redditi o indicano nelle scritture contabili l'ammontare dei corrispettivi in misura inferiore a quella reale ma superiore ai limiti fissati dalla legge ovvero che danno luogo alle fattispecie elencate nel citato art. 4.

Prima della indicazione della data e della sottoscrizione, vanno precisati i modelli compilati barrando le relative caselle.

## 7 ISTRUZIONI COMUNI AI MODELLI 750/A, 750/B E 750/C. RELATIVE AL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO.

## 1. IL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO.

L'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, stabilisce che qualora il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti e professioni dichiarato dalla società o dall'associazione risulti inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni, con riferimento alla situazione soggettiva dei singoli soci o associati in partecipazione che non apportano esclusivamente capitale ovvero di ciascun associato dell'associazione costituita tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, l'ufficio delle entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvede alla liquidazione e alla riscossione delle maggiori imposte con le modalità previste per la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione.

Il contributo diretto lavorativo è, quindi, l'ammontare di reddito minimo derivante dall'esercizio di un'attività d'impresa o dell'arte e professione che deve concorrere a formare il reddito della società o associazione. Sono, pertanto, ininfluenti le scelte operate dal contribuente stesso in ordine alla quantificazione dei singoli componenti positivi e negativi di reddito (quale, ad esempio, quella di rinviare la tassazione delle plusvalenze ai sensi dell'art. 54, comma 4, del T.U.I.R.).

Il citato articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge n. 384 del 1992 stabilisce che le disposizioni contenute nello stesso articolo trovano applicazione, indipendentemente dal regime contabile adottato, nei riguardi, tra gli altri:

- 1) delle società di persone esercenti attività commerciali i cui ricavi non superano gli ammontari di 360 milioni di lire o di 1 miliardo di lire indicati nel primo comma dell'articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973;
- 2) delle associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni i cui compensi non superano l'ammontare di 360 milioni indicato nel quarto comma dell'articolo 19 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Per la individuazione del limite di ricavi previsto dall'articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 trovano applicazione le disposizioni contenute nel comma 8 del medesimo articolo 18 in base alle quali nei confronti dei rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e dei distributori di carburante i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

In caso di contemporaneo svolgimento di attività d'impresa avente per oggetto prestazioni di servizi e di altre attività trovano, naturalmente, applicazione i criteri stabiliti nello stesso articolo 18, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Ai fini della verifica del superamento dei limiti sopra menzionati va fatto riferimento ai ricavi di competenza di cui all'articolo 53 del T.U.I.R. ed ai compensi percepiti di cui all'articolo 50, comma 1, del T.U.I.R. conseguiti nello stesso periodo d'imposta per il quale trova

applicazione il contributo diretto lavorativo (ad esempio, in sede di prima applicazione della normativa in esame, va preso in considerazione l'ammontare di ricavi o compensi conseguito nel 1992).

Risulta, pertanto, del tutto irrilevante il regime contabile adottato nel periodo di imposta interessato.

Le disposizioni contenute nell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 384 del 1992 non trovano applicazione nei riguardi dei soggetti per i quali ricorrono le condizioni contemplate nell'articolo 1, comma 9, del D.P.C.M. 18 dicembre 1992.

Pertanto il disposto del menzionato articolo 11-bis non trova applicazione:

- a) nel periodo di imposta d'inizio dell'attività per le attività di cui alla seconda e alla quinta categoria della tabella A allegata al D.P.C.M. 18 dicembre 1992, nei primi due periodi di imposta di attività, compreso quello d'inizio, per le imprese di cui alla prima categoria della stessa tabella e nei primi tre periodi di imposta di attività, compreso quello di inizio, per gli artisti e professionisti di cui alla terza e quarta categoria della stessa tabella e, in ogni caso, nel periodo d'imposta in cui è cessata l'attività;
- b) nei riguardi dei contribuenti di età inferiore a 21 anni ovvero superiore a 75 anni;
- c) nei riguardi dei contribuenti sottoposti a procedura concorsuale;
- d) in caso di liquidazione ordinaria della società;
- e) nei riguardi di coloro che svolgono attività di formazione presso studi professionali, o comunque nei riguardi di coloro che, se richiesto per l'esercizio della professione, non abbiano ancora ottenuto l'iscrizione nell'albo;
- f) nei riguardi delle società esercenti esclusivamente attività di gestione immobiliare e di quelle che hanno concesso in affitto l'unica azienda posseduta.

In relazione alla condizione di cui alla lettera a), ai fini del computo degli anni per i quali è prevista l'esclusione occorre considerare come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

Nel comma 11 dell'articolo 1 dello stesso D.P.C.M. 18 dicembre 1992 è stato precisato che per inizio dell'attività stessa deve intendersi l'impianto di una nuova iniziativa produttiva distinta da quelle eventualmente già esercitate anche in precedenza.

Le modalità di determinazione del contributo diretto lavorativo sono stabilite nel D.P.C.M. 18 dicembre 1992, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 297.

Qualora il reddito determinato dai soggetti interessati sulla base delle risultanze delle scritture contabili risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo gli stessi possono evitare l'iscrizione a ruolo prevista dal citato comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 384 del 1992 integrando, in sede di dichiarazione dei redditi, i ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, dell'importo necessario per elevare il proprio reddito in misura tale che lo stesso risulti non inferiore al contributo diretto lavorativo.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 62, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, ai contribuenti che indicano nella dichiarazione

dei redditi da presentare nell'anno 1993, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili al fine di adeguarsi al disposto dell'articolo 11-bis del decreto-legge n 384 del 1992, e per evitare l'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 del decreto-legge n 69 del 1989, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 4, del D P R n 600 del 1973, ma non è dovuto il versamento, ivi previsto, della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati

L'articolo 62, comma 11, del citato decreto-legge n 513 del 1992 stabilisce che i redditi d'impresa dei soggetti nei cui confronti trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 11-bis del D L n 384 del 1992 sono esclusi dall'ILOR fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato sulla base dei criteri di cui al D P C M 18 dicembre 1992

Pertanto, qualora venga dichiarato un reddito d'impresa di ammontare superiore al contributo diretto lavorativo lo stesso sarà escluso dall'ILOR solo limitatamente alla parte di esso corrispondente al menzionato contributo

I soggetti che beneficiano di tale esclusione non possono fruire delle deduzioni previste ai fini dell'ILOR dall'articolo 120 del T U I R. Ciò in quanto il menzionato contributo costituisce un nuovo criterio di misurazione dell'apporto lavorativo dei soci che sostituisce quello, di tipo forfettario, basato sulle deduzioni rapportate al reddito

La società non, invece, continuare a fruire delle deduzioni di cui all'articolo 120 del T U I R in riferimento ai soci esclusi dall'applicazione del contributo diretto lavorativo (quali ad esempio, quelli che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 9, del D P C M. 18 dicembre 1992)

Ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge n 384 del 1992 in caso di mancato adeguamento spontaneo da parte del contribuente, l'ufficio delle entrate (ovvero l'ufficio distrettuale delle imposte dirette fino alla istituzione degli uffici delle entrate) anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvederà alla iscrizione a ruolo della differenza tra l'imposta liquidata in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis e quella determinata in base alla rettificata del reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali e di arti o professioni dichiarato al fine di adeguarlo all'importo del menzionato contributo diretto lavorativo

L'ufficio provvederà altresì ad iscrivere a ruolo gli interessi in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa del 40 per cento relativi alle somme non versate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9 e 92 del D P R 29 settembre 1973, n 602

Nel comma 2 dell'articolo 11-bis è precisato che gli uffici delle entrate provvedono allo sgravio, totale o parziale, delle somme iscritte a ruolo ai sensi del comma 1 qualora della documentazione asseverata prodotta dal contribuente entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, risulti che i dati presi a base per la determinazione del contributo diretto lavorativo sono infondati in tutto o in parte ovvero risultano sussistere componenti negativi, dedotti in sede di dichiarazione dei redditi, non compresi, in tutto e in parte, tra quelli ordinariamente imputabili al settore o all'attività, tali da ridurre o annullare la differenza tra il reddito dichiarato e l'ammontare del contributo diretto lavorativo. Tali componenti negativi di carattere straordinario, il cui ammontare deve risultare anche dalle scritture contabili, possono essere già indicati dal contribuente nell'apposito spazio previsto nel "prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti" contenuto nei quadri A, B, e C

Possono essere presi in considerazione quali componenti negativi straordinari di reddito idonei a giustificare la produzione di un reddito imponibile inferiore al contributo diretto lavorativo, ad esempio

- le perdite di beni di ammontare rilevante che derivano da fatti naturali quali, ad esempio, allagamenti, incendi, etc.
- le perdite di beni dovute a furti subiti o a danneggiamenti delle strutture produttive in cui viene esercitata l'attività,
- le perdite su crediti di entità superiore a quella ordinariamente riscontrabile nel settore o nell'attività

L'asseverazione della documentazione prodotta dal contribuente da allegare alla dichiarazione dei redditi nel caso in cui nell'apposito spazio vengano indicati componenti negativi di carattere straordinario deve essere effettuata, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 41-bis, comma 2, terzo e quarto periodo, del D P R n 600 del 1973, ad opera dei soggetti abilitati ad assistere e a rappresentare il contribuente dinanzi agli organi del contenzioso tributario. Si ricorda che fino al 1° ottobre 1993, (data in cui verranno insediati i nuovi organi della giurisdizione tributaria previsti dall'articolo 1 del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n 546) sono abilitati ad effettuare l'asseverazione i seguenti soggetti indicati nell'articolo 30, terzo comma, del D P R 26 ottobre 1972, n 636 avvocati, procuratori legali, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, iscritti nell'elenco delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, funzionari delle associazioni della categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'Intendenza di finanza competente per territorio

L'asseverazione può essere, altresì, effettuata dai centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese di cui all'art. 78, commi 1 e 2 della legge 30 dicembre 1991, n 413, tramite il direttore tecnico

L'asseverazione, da effettuare sulla documentazione, consiste nella dichiarazione che la documentazione stessa è attendibile (in quanto viene prodotta in originale o risulta conforme a quella esibita dal contribuente al professionista) nonché idonea a comprovare l'esistenza dei componenti negativi di carattere straordinario

Si ricorda che in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, non dipendente da false o erronee indicazioni fornite dal contribuente i soggetti che asseverano la documentazione incorrono nelle sanzioni penali previste dall'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n 516

Nel caso in cui tra gli associati dell'associazione tra persone fisiche costituita per l'esercizio in forma associata di arti e professioni vi sia uno dei soggetti abilitati all'asseverazione indicati in precedenza lo stesso potrà effettuare direttamente la prescritta asseverazione

## 2. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI CALCOLO.

Ai fini della determinazione del contributo diretto lavorativo, il cui importo va indicato nei Quadri A, B e C si può utilizzare l'allegato schema di calcolo per la cui compilazione si forniscono le seguenti istruzioni, nelle quali è fatto riferimento agli articoli del DPCM 18 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n 297 del 18 dicembre 1992

Per ciascun socio che non apporta esclusivamente capitale, o per ciascun associato dell'associazione tra artisti o professionisti ovvero per ciascun associato in partecipazione che non apporti esclusivamente capitale va compilata una distinta colonna. Lo schema di calcolo non va allegato alla dichiarazione dei redditi

Al rigo 1 deve essere riportato l'importo base del contributo diretto lavorativo, rilevabile dalla tabella D riferito all'attività svolta. Nel caso in cui la società svolga più attività, con distinta annotazione dei ricavi derivanti da ciascuna attività, per ognuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare, va compilato uno schema per ciascuna attività, indicando al rigo 27 la percentuale dei ricavi della attività cui si riferisce lo schema rispetto ai ricavi relativi a tutte le attività soggette al contributo diretto lavorativo. Il contributo diretto lavorativo della società è pari alla somma degli importi indicati nel rigo 28. In presenza di associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, nel cui ambito operano associati con diverso contributo diretto lavorativo, va compilato un unico schema di calcolo determinando per ciascun associato, il contributo diretto a lui riferibile

Al rigo 2 deve essere indicato il coefficiente correttivo relativo al luogo di svolgimento dell'attività (art. 3, comma 1) rilevabile dalla tabella E. Si precisa che va indicato lo stesso valore percentuale in tutte le colonne utilizzate

Al rigo 3 va indicato l'eventuale coefficiente correttivo relativo alle caratteristiche individuali del socio o associato (art. 3, comma 2) rilevabile dalla tabella G

Ai fini della individuazione del coefficiente applicabile in relazione ai primi anni d'esercizio dell'attività si fornisce il seguente schema relativo agli anni per i quali è esclusa l'applicazione del contributo diretto lavorativo e a quelli per i quali sono previste le riduzioni di cui all'art. 3, comma 2

- a) Attività relative alla categoria I
  - esclusione per i primi 2 periodi d'imposta compreso quello di inizio,
  - riduzione pari allo 0,70 per il 3° e 4° periodo d'imposta,
  - riduzione pari allo 0,80 per il 5° e 6° periodo d'imposta
- b) Attività relative alla categoria II
  - esclusione nel periodo d'imposta di inizio dell'attività,
  - nessuna riduzione
- c) Attività relative alle categorie III e IV
  - esclusione per i primi 3 periodi d'imposta compreso quello di inizio,

2. SCHEMA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO						
N ORD		DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO				
		SOCIO/ASS	SOCIO/ASS	SOCIO/ASS	SOCIO/ASS	SOCIO/ASS
1	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO (vedere tabella D)	000	000	000	000	000
2	Coefficiente correttivo relativo alla localizzazione geografica dell'attività (vedere tabella E)					
3	Coefficiente relativo alle caratteristiche soggettive del socio o associato (vedere tabella G)					
4	Contributo Diretto Lavorativo "corretto"	000	000	000	000	000
5	Periodo di normale svolgimento dell'attività					
6	Giornate di lavoro riferibili a tutti i lavoratori dipendenti					
7	Maggiorazione relativa all'apporto recato dai dipendenti	000	000	000	000	000
8	Periodo di effettivo svolgimento dell'attività soggetta a Contributo Diretto Lavorativo					
9	Contributo Diretto Lavorativo al lordo delle riduzioni spettanti	000	000	000	000	000
10	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente e assimilati svolta a tempo pieno					
11	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 10	000	000	000	000	000
12	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente e assimilati svolta a tempo parziale					
13	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 12	000	000	000	000	000
14	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi agrari					
15	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 14	000	000	000	000	000
16	Periodo di contemporaneo svolgimento di altre attività produttive non soggette a Contributo Diretto Lavorativo					
17	Redditi percepiti nel periodo di cui al rigo 16	000	000	000	000	000
18	Riduzione massima spettante per le altre attività	000	000	000	000	000
19	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 16	000	000	000	000	000
20	Totale riduzione da applicare al Contributo Diretto Lavorativo	000	000	000	000	000
21	Riduzione massima del Contributo Diretto Lavorativo	000	000	000	000	000
22	Riduzione spettante del Contributo Diretto Lavorativo	000	000	000	000	000
23	Contributo Diretto Lavorativo netto	000	000	000	000	000
24	Percentuale impiego energia lavorativa relativa all'attività	%	%	%	%	%
25	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DEL SOCIO O ASSOCIATO	000	000	000	000	000
26	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO COMPLESSIVO	000				
27	Percentuale dei ncavi dell'attività rispetto ai ncavi di tutte le attività soggette a Contributo Diretto Lavorativo	%				
28	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DELL'ATTIVITÀ	000				

TABELLA D - Contributo diretto lavorativo		
CATEGORIA I - IMPRESE SENZA DIPENDENTI		
ATTIVITA'		IMPORTO
11	agricoltura (1)	21 000 000
12	produzione di beni	24 500 000
13	produzione di servizi (2)	21 000 000
14	commercio	24 000 000
15	trasporti	27 500 000
16	altre attività	23 500 000
18	contribuenti che chiedono l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11-bis comma 3 ultimo periodo, del D.L. n. 384 del 1992	12 000 000
CATEGORIA II - IMPRESE CON DIPENDENTI		
21	agricoltura (1)	25 000 000
22	produzione di beni	30 000 000
23	produzione di servizi (2)	26 000 000
24	commercio	29 000 000
25	trasporti	31 000 000
26	altre attività	28 500 000
29	contribuenti che chiedono l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11-bis comma 3 ultimo periodo del D.L. n. 384 del 1992	12 000 000
CATEGORIA III - LIBERI PROFESSIONISTI I		
31	Professioni per lo svolgimento delle quali è richiesto il diploma anche se è previsto l'esame di abilitazione ed altre che non richiedono titolo di studio	32 000 000
33	contribuenti che chiedono l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11-bis comma 3 ultimo periodo del D.L. n. 384 del 1992	12 000 000
CATEGORIA IV		
41	Professioni per lo svolgimento delle quali è richiesta la laurea anche se è previsto l'esame di abilitazione	40 000 000
43	contribuenti che chiedono l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11-bis comma 3 ultimo periodo del D.L. n. 384 del 1992	12 000 000
CATEGORIA V		
51	Professioni e attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura (3)	50 000 000
53	contribuenti che chiedono l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11-bis comma 3 ultimo periodo del D.L. n. 384 del 1992	12 000 000

NOTE  
 (1) Tale categoria si riferisce per quanto concerne le attività agricole e quelle produttive di reddito di impresa di cui all'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi.  
 (2) La categoria "produzione di servizi" si riferisce alle imprese aventi per oggetto prestazione di servizi di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 17 gennaio 1992.  
 (3) Le professioni e le attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzature verranno individuate con decreto del Ministro delle Finanze.

TABELLA F - Tabella delle Regioni
- ABRUZZO
- BASILICATA
CALABRIA
- CAMPANIA
MOLISE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
UMBRIA

TABELLA G - Coefficienti relativi alle caratteristiche soggettive dei soggetti per le attività relative alle I Categoria e per le attività relative alle III, IV e V Categoria della Tabella A se esercitate con non più di un dipendente		
codice		coefficiente
G1	Contribuente con più di 65 anni o meno di 30 anni (elevati a 35 nel caso in cui svolga una attività professionale per la quale è prevista la laurea)	0,80
G2	Contribuente con più di 70 anni	0,50
G3	Contribuente affetto da invalidità rilevante ai fini della attività svolta che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40%	0,50
G4	Attività relative alla I Categoria iniziate da almeno due anni o da meno di cinque	0,70
G5	Attività relative alla I Categoria iniziate da almeno cinque anni o da meno di sette	0,80
G6	Attività relative alle III e IV Categoria iniziate da almeno tre anni o da meno di sei	0,70
G7	Attività relative alle III e IV Categoria iniziate da almeno sei anni o da meno di dieci	0,80
G8	Attività relative alla V Categoria iniziate da almeno un anno o da meno di quattro	0,70
G9	Attività relative alla V Categoria iniziate da almeno quattro anni o da meno di otto	0,80

(1) Il requisito delle età si intende posseduto anche nel caso in cui la stessa sia compiuta nel corso del periodo d'imposta.

- riduzione pari allo 0,70 per il 4° e 5° periodo d'imposta,
  - riduzione pari allo 0,80 per il 6°, 7°, 8° e 9° periodo d'imposta
- d) Attività relative alla categoria V
- esclusione nel periodo d'imposta di inizio dell'attività,
  - riduzione pari allo 0,70 per il 2° e 3° periodo d'imposta,
  - riduzione pari allo 0,80 per il 4°, 5°, 6° e 7° periodo d'imposta

Al rigo 4 va indicato il contributo diretto lavorativo «corretto» ottenuto moltiplicando l'importo di rigo 1 per i coefficienti riportati al rigo 2 ed al rigo 3

Al rigo 5 va indicato in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno

Al rigo 6 va indicato il numero delle giornate complessivamente lavorate dai lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio dell'impresa dell'arte e professione. Al riguardo si precisa che per l'individuazione del numero delle giornate lavorate si fa riferimento alle giornate retribuite risultanti dai modelli DM relativi all'anno 1992 e che le giornate lavorative del dipendente a tempo parziale ovvero con contratto di formazione lavoro e degli apprendisti vanno considerate per la metà

Al rigo 7 deve essere indicata la maggiorazione del contributo diretto lavorativo pari al 5 per cento per ogni lavoratore dipendente oltre il primo calcolata sulla base delle giornate di lavoro indicate al precedente rigo (art. 3, comma 3). Si precisa che la maggiorazione va calcolata per ogni socio o associato applicando il 5 per cento all'importo di rigo 1 adeguato in base al coefficiente di localizzazione geografica e rapportato al numero dei soci o associati. In pratica occorre effettuare il seguente calcolo

$$\text{rigo 7} = [\text{rigo 1} \times \text{rigo 2} \times (\text{rigo 6} - \text{rigo 5}) / \text{rigo 5}] \times 0,05 \times \text{numero dei soci o associati}$$

Si precisa che qualora la differenza fra rigo 6 e rigo 5 sia inferiore a zero la maggiorazione del contributo va considerata pari a zero

Al rigo 8 va indicato (in giorni) il periodo di effettivo svolgimento dell'attività in quanto nell'ipotesi di attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività il contributo diretto lavorativo va ridotto in proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell'attività stessa (art. 1, comma 3). Si ricorda che l'eventuale svolgimento dell'attività per un periodo di tempo limitato rispetto all'anno o al periodo di normale svolgimento dell'attività deve essere provato

TABELLA E - Coefficienti correttivi in relazione al luogo di svolgimento della attività		
codice		coefficiente
B1	Per attività svolte in comuni con popolazione inferiore a 5 000 abitanti (situati in qualunque regione)	0,60
B2	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 5 000 e 20 000 abitanti e situati nelle Regioni indicate nella Tabella F ed attività di commercio ambulante svolte nelle predette regioni	0,70
B3	Per attività svolte in comuni con popolazione maggiore di 20 000 e non superiore a 100 000 abitanti situati nelle regioni indicate nella Tabella F	0,80
B4*	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 5 000 e 20 000 abitanti situati in regioni diverse da quelle indicate in Tabella F ed attività di commercio ambulante svolte nelle predette regioni	0,80
B5	Per attività svolte in comuni con popolazione superiore a 100 000 abitanti situati nelle regioni indicate nella Tabella F	0,90
B6	Per attività svolte in comuni con popolazione maggiore di 20 000 e non superiore a 100 000 abitanti e situati in regioni diverse da quelle indicate nella Tabella F	0,90
B7	Per attività svolte in aree di particolare rilievo urbano o extraurbane situate in regioni diverse da quelle indicate nella Tabella F	1,10
B8	Per attività svolte in aree di particolare rilievo di cui al codice B7 se sussistono le condizioni G2, G4, G5, G6, G7, G8 e G9 della Tabella G	1,00

in modo obiettivo, mediante documentazione ed attestazione rese da soggetti diversi dal contribuente che vanno allegate alla dichiarazione dei redditi

Se il contribuente fruisce di tale riduzione allo stesso non spettano le riduzioni relative al contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo di cui ai righi da 10 a 19

Al **rigo 9** deve essere indicato l'importo del contributo diretto lavorativo risultante dalla somma degli importi dei righi 4 e 7, rapportata al periodo di effettivo svolgimento dell'attività indicata al rigo 8. In pratica si deve effettuare il seguente calcolo  $[(\text{rigo } 4 + \text{rigo } 7) \cdot \text{rigo } 5] \times \text{rigo } 8$

Al **rigli 10, 12 e 14** va indicato, rispettivamente, il numero di giorni nei quali è stata svolta contemporaneamente all'attività soggetta a contributo diretto lavorativo una attività produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, a tempo pieno (rigo 10), ovvero a tempo parziale (rigo 12), oppure una attività produttiva di reddito agrario (rigo 14)

Al **rigli 11, 13 e 15** va indicata la riduzione spettante in relazione al contemporaneo svolgimento dell'attività soggetta a contributo diretto lavorativo e di:

- attività produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati svolta a tempo pieno (rigo 11)
- attività produttiva di redditi di lavoro dipendente o assimilati svolta a tempo parziale (rigo 13),
- attività produttiva di reddito agrario (rigo 15)

Tali riduzioni sono pari al 50 per cento (ovvero al 30 per cento per l'attività di lavoro dipendente svolta a tempo parziale) del contributo diretto lavorativo indicato al rigo 9 rapportato al numero delle giornate di contemporaneo svolgimento dell'attività. In pratica occorre effettuare i seguenti calcoli:

Al **rigo 11**:  
 $(\text{rigo } 9 \cdot \text{rigo } 8) \times \text{rigo } 10 \times 0,50$

Al **rigo 13**:  
 $(\text{rigo } 9 \cdot \text{rigo } 8) \times \text{rigo } 12 \times 0,30$

Al **rigo 15**:  
 $(\text{rigo } 9 \cdot \text{rigo } 8) \times \text{rigo } 14 \times 0,50$

Al **rigo 16** va indicato il numero di giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo, diverse da quelle già considerate nei precedenti rigli

Al **rigo 17** va indicato l'ammontare dei redditi derivanti dall'esercizio delle attività di cui al rigo precedente

Al **rigo 18** va indicata la riduzione massima spettante relativa al periodo di contemporaneo svolgimento delle attività di cui al rigo 16, tale importo è pari al 50 per cento del contributo diretto lavorativo

riferibile al periodo in cui sono state svolte tali attività. In pratica si deve effettuare il seguente calcolo  
 $(\text{rigo } 9 \cdot \text{rigo } 8) \times \text{rigo } 16 \times 0,50$

Al **rigo 19** va riportato il minore importo tra quello indicato al rigo 18 e quello determinato raggugiando l'ammontare dei redditi relativi alle altre attività all'eventuale periodo limitato di contemporaneo svolgimento delle attività stesse secondo il seguente calcolo  
 $(\text{rigo } 17 \cdot \text{rigo } 5) \times \text{rigo } 16$

Al **rigo 20** deve essere riportata la somma delle riduzioni calcolate ai precedenti rigli 11, 13, 15 e 19

Al **rigo 21** va indicata la riduzione massima spettante pari al 50 per cento del contributo diretto lavorativo indicato al rigo 9

Al **rigo 22** va riportata la riduzione effettivamente spettante al minore fra gli importi indicati al rigo 20 e al rigo 21

Al **rigo 23** va indicato il contributo diretto lavorativo al netto delle riduzioni pari alla differenza tra l'importo di rigo 9 e quello di rigo 22, ovvero all'importo di rigo 9 qualora il contributo stesso sia stato determinato tenendo conto della riduzione spettante in caso di attività limitata rispetto all'anno o al periodo di normale svolgimento dell'attività

Al **rigo 24** qualora il socio o associato partecipi ad altre società o associazioni e/o eserciti direttamente l'attività va indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferibile alla sola attività per la quale si sta calcolando il contributo diretto lavorativo. Tale percentuale può essere determinata, a scelta del contribuente, con le seguenti modalità:

- proporzionalmente al numero delle attività esercitate,
- in relazione alla diversa quota di assorbimento di energie lavorative determinata dal contribuente. Nella determinazione di tale quota va tenuto presente che il 100 per cento delle energie lavorative deve essere integralmente ripartito

Al **rigo 25** va indicato, il contributo diretto lavorativo riferibile a ciascun socio o associato

Al **rigo 26** va indicato il contributo diretto lavorativo complessivo pari alla somma dei contributi diretti lavorativi indicati ai rigi 25

Al **rigo 27** nel caso in cui la società di persone svolga contemporaneamente più attività soggette a contributo diretto lavorativo di diverso ammontare, va indicata la percentuale di ricavi riferibile all'attività rispetto all'ammontare totale di ricavi imputabili a tutte le attività soggette a contributo diretto lavorativo svolte dalla società. Tale rigo non va compilato in caso di associazioni tra artisti e professionisti

Al **rigo 28** va indicato il contributo diretto lavorativo della società di persone ottenuto moltiplicando l'importo di rigo 26 per la percentuale indicata al rigo 27

## 8 MOD. 750 A REDDITI D'IMPRESA IN REGIME ORDINARIO

### GENERALITÀ

Questo modello deve essere compilato dalle società di persone che nell'anno 1992 erano in regime di contabilità ordinaria e che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività

Il presente modello deve essere, altresì, utilizzato dai GEIE, i quali, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, sono obbligati, oltre che alla redazione dello stato patrimoniale e del conto economico, alla tenuta dei libri e delle altre scritture contabili a norma degli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Independentemente dalla natura dell'attività svolta i redditi realizzati da detti Gruppi, anche se derivanti da attività di lavoro autonomo, sono determinati unitariamente secondo le norme riguardanti i redditi d'impresa, ancorché per la relativa tassazione ai fini, non solo dell'IRPEF e dell'IRPEG, ma anche dell'ILOR vanno imputati ai singoli membri, proporzionalmente alle quote risultanti dal contratto o, in mancanza, in parti uguali

Si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del TUIR, i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a) e b), del TUIR, le società di armamento sono equiparate alle società in

nome collettivo o in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza, mentre le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 51 del TUIR

Le attività commerciali che ai fini tributari danno luogo a reddito d'impresa in base al menzionato art. 51 sono le seguenti:

- attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi;
- attività intermedie nella circolazione dei beni,
- attività di trasporto per terra, per acqua o per aria,
- attività bancarie o assicurative,
- attività ausiliarie delle precedenti,
- attività dirette all'allevamento per la parte che eccede il numero degli animali allevati con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno, ovvero attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, che non rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa o che abbiano per oggetto la parte di prodotti che eccede quella ottenuta per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso,
- attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne

Si tenga presente che ai fini tributari è sufficiente il requisito oggettivo dell'esercizio abituale di attività rientranti fra quelle indicate, quale

che sia la struttura organizzativa, restando così superata (anche nel caso degli agenti e rappresentanti di commercio) ogni questione sull'elemento della «organizzazione», che secondo il codice civile deve caratterizzare l'impresa. Per contro va tenuto presente che sono considerati imprenditori commerciali anche coloro che organizzano e gestiscono, a proprio rischio e con l'impiego di lavoro altrui, attività consistenti nella prestazione a terzi di servizi di qualsiasi genere ancorché non rientranti tra le attività commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile (per esempio prestazioni didattiche, sanitarie, di cure estetiche, di laboratorio e simili).

Si ricorda che l'art. 9, comma 2 della legge 29 dicembre 1990 n. 408 ha aggiunto all'art. 115 del T.U.I.R. la lettera e-bis), secondo cui sono esclusi dall'ILOR i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, dell'art. 87 del T.U.I.R., organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre.

Ai fini dell'esonero dall'ILOR si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico e sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività.

Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di esonero sopra citate deve essere barrata l'apposita casella posta nel riquadro relativo alla determinazione del reddito ai fini dell'ILOR.

Il modello 750/A non deve essere compilato dalle società in regime di contabilità semplificata che determinano il reddito in base alle disposizioni dell'art. 79 del T.U.I.R., le quali dovranno, invece, compilare il mod. 750/B.

Il presente modello, deve, invece, essere compilato dalle società che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R., hanno optato per il regime ordinario nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente ovvero, per coloro che hanno intrapreso l'attività nel corso dell'anno 1992, nella dichiarazione di inizio dell'attività ai fini di detta imposta.

Si ricorda che per effetto dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a decorrere dall'anno 1992, l'art. 80 del T.U.I.R. è stato abrogato e l'art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, come sostituito dal comma 1, lett. a) del predetto art. 4, stabilisce che i limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono:

— lire 360.000.000 per le società aventi per oggetto prestazioni di servizi: si intendono per tali le imprese che hanno per oggetto le prestazioni di servizi di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le prestazioni di cui al citato art. 3, comma 4, lettere a), b), c), e), f) ed h), dello stesso D.P.R. n. 633 (D.M. 17 gennaio 1992);

— lire 1 miliardo per le società aventi per oggetto altre attività.

Ai fini del computo di detti limiti i ricavi vanno assunti secondo i criteri in base ai quali hanno concorso a formare il reddito nel periodo di imposta precedente.

Per le società che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Pertanto, i soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata, per non aver superato i limiti di ricavi sopra indicati, che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, nella dichiarazione IVA relativa al 1992, devono barrare la prima casella del riquadro relativo alle opzioni posto nella quarta facciata del presente modello.

A decorrere dal 1° gennaio 1992, per effetto dell'art. 5, comma 3, della legge n. 413/1991, le società che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'IVA, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Qualora non intendano avvalersi di detto regime forfetario debbono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'IVA per l'anno precedente, dandone comunicazione, ai fini della determinazione del reddito, barrando l'apposita casella inserita nel riquadro relativo all'opzione posto nell'ultima facciata del presente modello.

In tal caso il reddito va determinato in base ai criteri indicati negli articoli da 52 a 76, del T.U.I.R. ovvero a quelli previsti nell'art. 79 a seconda del regime di contabilità cui i predetti soggetti sono tenuti anche in dipendenza di opzione.

L'opzione sopra indicata è vincolante per un triennio e, pertanto, qualora allo scadere del triennio stesso i predetti soggetti intendano permanere nel regime prescelto, dovranno esercitare nuovamente l'opzione per il regime medesimo.

L'applicazione del suindicato regime dal 1° gennaio 1992, fa venir meno gli effetti delle opzioni precedentemente esercitate, relativamente all'attività ammessa a fruire del predetto regime.

Il modello in esame è composto da un riquadro identificativo, da un riquadro comprendente due sezioni concernenti rispettivamente: la determinazione del reddito da imputare ai soci ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche da essi dovuta e la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalla società, dal prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive, dal prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti. Nella prima facciata è stato, altresì, inserito il prospetto di bilancio.

Qui di seguito vengono fornite istruzioni in ordine ai menzionati riquadri, al prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti ed al prospetto di bilancio.

#### RIQUADRO IDENTIFICATIVO.

In questo riquadro devono essere indicati gli elementi di seguito illustrati.

Nel rigo A1 va indicato:

— nella **colonna 1**, la descrizione dell'attività esercitata, in conformità alla classificazione delle attività economiche, approvata con l'art. 2 del D.M. 9 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 293, del 14 dicembre 1991 e integrata dall'art. 5 del D.M. 12 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 294, del 15 dicembre 1992 e contenuta in apposito fascicolo, disponibile presso i competenti Uffici Distrettuali delle imposte dirette;

— nella **colonna 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta nuova classificazione delle attività;

— nella **colonna 3**, il codice di attività in vigore per il periodo d'imposta 1990 desumibile dalla tabella allegata alle presenti istruzioni;

— nella **colonna 4**, l'eventuale subcodice, relativo al codice indicato nella colonna 3, precisando, al riguardo, che se per la attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici, aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta, il contribuente deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività; tale indicazione è necessaria ai fini dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di ricavi approvati con il D.P.C.M. 23 dicembre 1992.

In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo della entità dei ricavi conseguiti;

— nella **colonna 5**, l'anno di inizio dell'attività;

— nella **colonna 6**, il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività, in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno;

Nel rigo A2 va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo. Se l'attività è svolta in più luoghi, deve essere indicato nell'apposito spazio quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi e nella casella contrassegnata dal n. 5 il numero totale dei luoghi in cui viene esercitata l'attività; in uno specifico elenco, da allegare alla dichiarazione, devono essere, altresì, indicati anche gli altri luoghi (negozi, edicole, banchi, succursali, opifici, magazzini, depositi, ecc.), con il relativo indirizzo.

Nel rigo A3 deve essere indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

Il rigo A4 interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllati.

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del Codice civile. Essa, pertanto, riguarda tutte le ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle

attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc

Pertanto i soggetti interessati sono obbligati a barrare

— la casella A se si tratta di società direttamente o indirettamente controllata da società non residente,

— la casella B, se si tratta di società che direttamente o indirettamente controlla società non residente,

— la casella C, se si tratta di società che trattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società

Nel rigo A5 deve essere indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite che deve poi essere riportato nel rigo 1, colonna 2, del Mod 750/L

#### PROSPETTO DI BILANCIO.

La compilazione di questo prospetto richiede l'evidenziazione, limitatamente alle voci dello stato patrimoniale, dei saldi iniziali di bilancio (che si identificano con quelli finali del bilancio precedente) dei movimenti, in dare e in avere, intervenuti nei conti durante l'esercizio (variazioni di bilancio), del conseguente saldo finale di bilancio. Atteso che in talune ipotesi la particolare natura dei conti non richiede certe evidenziazioni, si è provveduto ad annullare nel prospetto lo spazio riservato alle evidenziazioni stesse.

In ordine alle singole voci del prospetto va precisato quanto segue

— le voci da A10 a A13 interessano i conti accessi alla valutazione delle rimanenze di cui agli artt 59 e 60 del T.U.I.R. Alla voce A10 vanno quindi indicate le rimanenze di tutti i beni destinati alla vendita e di quelli da impiegare nella produzione quando non risultino ancora immessi in processi di lavorazione, alla voce A11 vanno indicate le rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione e dei servizi in corso di esecuzione non di durata ultrannuale di cui al comma 5 dell'art 59 del T.U.I.R., alla voce A12 vanno indicate le scorte di prodotti finiti (ossia di quelli provenienti dalle lavorazioni), alla voce A13, infine, va indicato l'ammontare delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art 60 del T.U.I.R.

Si precisa, inoltre, che le voci dello stato patrimoniale "altri crediti e attività" (A17), "altri debiti e passività" (A28), nonché quelle del conto economico "altri costi, oneri e spese" (A39) e "altri proventi" (A45) debbono ritenersi residuali, nel senso che in esse vanno ricompresi, rispettivamente, tutti gli elementi patrimoniali e reddituali non collocabili tra le altre voci. Nel conto economico sono state inserite per maggior chiarezza espositiva le voci A29 e A47 relative alle rimanenze iniziali e finali costituite dagli importi evidenziati, rispettivamente alle colonne 1 e 4, delle voci da A10 a A13, eventualmente integrati con quelli delle rimanenze dei titoli azionari e similari, obbligazionari e titoli similari nonché dei titoli in serie o di massa, se e nella misura in cui essi siano stati dalle società considerati contabilmente beni suscettibili di produrre ricavi.

Si osserva, infine, che tra gli utili in sospensione di imposta di cui alla voce A49, vanno indicati soltanto quelli relativi alle sopravvenienze attive accantonate ai sensi dell'art 55, comma 3, lett b) del T.U.I.R.

Si fa infine presente che alla voce A52 va indicato l'ammontare dei compensi corrisposti per lavorazioni, relative ai beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa, eseguite da terzi.

Nel rigo A57, vanno indicate le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio di cui all'art 68, comma 3, del T.U.I.R.

#### DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI.

Si precisa innanzitutto che il reddito d'impresa da indicare in questo quadro si determina sulla base dell'utile o della perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite secondo il disposto dell'art 2317 del codice civile, con le variazioni stabilite, ai soli effetti tributari, dalle disposizioni contenute negli articoli da 53 a 78 del T.U.I.R.

Pertanto, una volta riportato il risultato del conto profitti e perdite, occorre indicare solo le componenti del reddito che influiscono sul reddito imponibile in misura diversa da quella per la quale figurano nel predetto conto, ed anzi di tali componenti non va indicato l'importo lordo ma solo la differenza tra l'importo fiscalmente rilevante e quello figurante nel conto economico.

Ad esempio, se nel conto economico figurano ammortamenti per 100 mentre fiscalmente la deduzione compete nei limiti di 80, in dichiarazione si dovrà indicare in aumento l'importo di 20, costituente la differenza tra la deduzione effettuata in sede di bilancio civile per determinare l'utile di bilancio e quella consentita in sede fiscale per individuare il reddito imponibile.

E se, in ipotesi, l'unica variazione fiscale consistesse nella riduzione a 80 degli ammortamenti figuranti per 100 nel conto economico, il reddito imponibile si determinerebbe per diretta derivazione dall'utile di bilancio, (ad esempio, pari a 50), mediante una semplice operazione aritmetica.

Utile di bilancio	50
variazione per ammortamenti indeducibili	+ 20
	<hr/>
reddito imponibile	= 70

Il suesposto criterio di determinazione del reddito d'impresa deriva dalla disposizione contenuta nell'art 52 del T.U.I.R. il quale stabilisce che il reddito imponibile coincide con l'utile economico, salvo le variazioni rese indispensabili dalla struttura stessa del sistema fiscale, secondo le norme che compongono il Titolo I, capo VI, del T.U.I.R.

In ogni caso, peraltro è chiaro che il bilancio deve essere compilato secondo i normali criteri civilistici giacché è solo in sede di dichiarazione dei redditi che si provvede alla rettifica dell'utile (o della perdita) in modo da individuare il reddito imponibile. Di conseguenza il bilancio può essere redatto dalla società secondo qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile.

Tuttavia, per facilitare il riscontro dei dati contenuti nella dichiarazione con quelli risultanti dal bilancio della società, qualora dal bilancio non risultino i ricavi, le spese, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imponibile, devono indicare i predetti elementi in un apposito prospetto da allegare alla dichiarazione unitamente al bilancio. Naturalmente nulla vieta che le società, qualora vogliano evitare la compilazione del predetto prospetto, provvedano spontaneamente ad adattare la struttura del loro bilancio alle esigenze fiscali, in modo che dal bilancio stesso risultino tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'imponibile.

Ciò premesso, poiché il reddito d'impresa è determinato sulla base delle risultanze del conto dei profitti e delle perdite, si richiede innanzitutto l'indicazione dell'utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite (A58), ovvero della perdita (A59). Sull'importo che rappresenta l'utile o la perdita risultanti dal conto profitti e perdite devono poi essere calcolate le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione richieste dalle norme del capo VI, del Titolo I, del T.U.I.R.

Le variazioni, sia in aumento che in diminuzione riguardano le voci analiticamente indicate nei rigli da A60 ad A109, relativamente alle quali si forniscono i seguenti chiarimenti.

All'art 53, comma 2, del T.U.I.R. assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa qualora il valore stesso non sia stato imputato tra i componenti positivi del conto dei profitti e delle perdite.

Si ricorda che in base all'art 9 del T.U.I.R. per valore normale si intende il prezzo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquistati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio tenendo conto degli sconti d'uso.

Per i beni soggetti alla disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

All'art 54, comma 4, del T.U.I.R. in base al quale le plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive che concorrono a formare il reddito a norma degli articoli 54, 55 e seguenti del T.U.I.R. (con riferimento alle condizioni e ai termini ivi stabiliti) qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza. Si ricorda che sono considerate sopravvenienze attive, oltre a quelle indicate come tali nel citato art 55, i maggiori corrispettivi di cui all'art 60, comma 4, le eccedenze o le differenze di cui all'art 69, comma 4, all'art 71, comma 2, all'art 72, comma 2, all'art 73, comma 3.

In riferimento al rigo A62 si osserva che il regime tributario previsto dall'art 54, comma 4, del T.U.I.R., in base al quale le plusvalenze realizzate possono concorrere a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono state realizzate e nei successivi ma non oltre

il quarto, ha valenza ai soli fini fiscali. Ne discende che le plusvalenze stesse vanno interamente imputate al conto dei profitti e delle perdite, provvedendosi ad apportare una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi (**rigo A96**) per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali che si intendono rateizzare ed una variazione in aumento in questo rigo per la quota imputabile all'esercizio. Si precisa che le suddette variazioni in aumento ed in diminuzione non vanno effettuate qualora la società scelga di far concorrere l'ammontare complessivo delle plusvalenze alla formazione del reddito dell'esercizio in cui le stesse sono realizzate. La scelta per il differimento della tassazione di dette plusvalenze va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui sono state realizzate, compilando l'apposito prospetto contenuto in calce alla terza facciata del modello. Detto regime non si applica alle plusvalenze iscritte in bilancio e a quelle derivanti dall'assegnazione di beni ai soci o dalla destinazione dei beni stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, le quali concorrono a formare il reddito dell'esercizio per il loro intero ammontare.

Si ricorda che, in base all'art. 55, comma 2, del T.U.I.R., se le indennità conseguite mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli che danno luogo a ricavi a norma del comma 1 dell'art. 53 sono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza può essere rateizzata con le modalità sopra illustrate con riferimento alle plusvalenze patrimoniali.

Pertanto, in questo rigo (**A62**) va ricompresa la quota indicata al **rigo A137** del prospetto delle plusvalenze e/o sopravvenienze nonché la somma delle quote di plusvalenze realizzate e/o sopravvenienze conseguite nei precedenti periodi d'imposta, indicate nel prospetto relativo alle dichiarazioni di tali periodi.

Al **rigo A63** vanno indicate le plusvalenze patrimoniali non ancora realizzate iscritte in bilancio senza imputazione al conto dei profitti e delle perdite. Si rileva che le plusvalenze iscritte in bilancio che hanno concorso a formare il reddito sono comprese, a norma dell'art. 76, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., nel costo dei beni rivalutati e quindi assumono rilevanza ai fini dell'ammortamento.

I **rigli A64, A97 e A98** si riferiscono alle partecipazioni assunte dalla società in altre società di persone ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R. aventi per la maggior parte del periodo d'imposta la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato o in GEIE residente nel territorio dello Stato, o non residente avente nello Stato una stabile organizzazione, per i quali si deve tener conto dell'ammontare della quota di reddito (che deve perciò essere indicata tra le variazioni in aumento) spettante al dichiarante anziché dell'ammontare degli utili distribuiti e contabilizzati (che va indicato tra le variazioni in diminuzione al **rigo A97**); se dalla dichiarazione presentata dalla società cui si riferisce la partecipazione risulta una perdita, la relativa quota deve essere indicata al **rigo A98** tra le variazioni in diminuzione. A tal fine deve essere allegato il prospetto rilasciato dalla società di persone o dal GEIE.

Nel caso in cui la perdita civilistica sia stata imputata al conto economico, il relativo ammontare deve essere indicato tra le variazioni in aumento in uno dei rigli da **A92 ad A94**.

I redditi degli immobili (terreni e fabbricati) che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito in base alle risultanze catastali — salvo il disposto degli articoli 34, commi 4 *bis* e 4*ter* e 129 del T.U.I.R. — per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'art. 84 dello stesso T.U.I.R. per quelli situati all'estero. Di conseguenza, il risultato del conto dei profitti e delle perdite deve essere rettificato eliminando ai **rigli A68 e A99** le spese e i proventi relativi a detti immobili e aggiungendo al **rigo A65** i redditi immobiliari imputabili agli stessi in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (immobili strumentali per destinazione). Sono, inoltre, considerati strumentali, (immobili strumentali per natura), ai sensi dell'art. 40, comma 2, del T.U.I.R., gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili

a destinazione particolare), e nella categoria A10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria.

Relativamente agli immobili strumentali per natura si precisa che la relativa quota di ammortamento va calcolata sul costo storico di acquisizione (anche per le unità immobiliari acquisite in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689). Si fa, inoltre, presente che, se l'immobile strumentale per natura è stato acquisito in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, la società potrà portare in deduzione soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere in alcun modo computate in diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.

Per i soggetti che svolgono sui terreni attività diretta alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29 del T.U.I.R., la parte di reddito imputabile all'attività compresa nei detti limiti (attività agricola) è determinata in base alle risultanze catastali. Pertanto, fermo restando l'obbligo di indicare al **rigo A65** il reddito catastale, la variazione in aumento di cui al **rigo A68** sarà limitata alla parte delle spese imputabili all'attività agricola e la variazione in diminuzione di cui al **rigo A99** sarà costituita dal valore di prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei predetti limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, devono indicare al **rigo A1** oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare al **rigo A67** tutti i costi ad essa effettivamente connessi, al **rigo A105** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività e al **rigo A66** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Il reddito derivante dall'attività di allevamento va dichiarato in questo modello solo quando venga esercitata l'opzione per la determinazione analitica in base ai costi e ricavi effettivi. In tal caso devono essere inseriti: a) tra le variazioni in aumento, al **rigo A65**, il reddito agrario e, al **rigo A68**, i soli costi relativi alla parte di attività imputabile al reddito agrario; b) tra le variazioni in diminuzione, al **rigo A99**, i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti del reddito agrario. Nel caso di determinazione forfetaria del reddito di allevamento ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R., in luogo del presente modello, deve essere compilato il solo mod. 750/D1. Ove la società, oltre all'attività di allevamento, eserciti anche altra attività per la quale si renda necessaria la compilazione del presente modello, il reddito di allevamento, determinato forfetariamente nel mod. 750/D1, dovrà essere compreso nel presente modello inserendo: a) tra le variazioni in aumento, al **rigo A65**, il reddito agrario, al **rigo A68** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento, e, in uno dei rigli da **A92 a A94**, il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R.; b) tra le variazioni in diminuzione, al **rigo A99**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

Al **rigo A69** devono essere indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili compresi quelli afferenti all'adeguamento al contributo diretto lavorativo.

Per effetto dell'art. 1, comma 4, della legge n. 516 del 1982, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 16 marzo 1991 n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi del periodo di imposta in cui l'evento si è verificato è subordinata alle condizioni che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale, libro degli inventari, registro delle fatture, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino altresì compresi nella dichiarazione annuale dei redditi tra le altre variazioni in aumento e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Tuttavia nel caso in cui non si sia provveduto ad effettuare le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è

sufficiente, ai fini della non punibilità, che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione dei redditi con l'anzidetta modalità e sia versata l'imposta globalmente dovuta

Se l'annotazione è stata eseguita ad ogni effetto, sempre nelle scritture contabili, anche ai sensi della disposizione del quarto comma dell'art. 14 del D.P.R. n. 600/1973, non dovrà essere operata nessuna variazione in aumento, dato che l'importo stesso è stato già assunto a base della determinazione del reddito imponibile

Occorre tuttavia che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano stati compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche

Si rileva che ai sensi del citato articolo 1, comma 4, lettera c), non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte

Inoltre, per effetto del comma aggiunto all'art. 55 del D.P.R. n. 600 del 1973, dall'art. 4, comma 1, lett. d), della legge 413/1991, se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecunarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati. In tal caso l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili deve essere anche indicato nello spazio riservato alle annotazioni. Gli estremi del predetto versamento diretto dovranno essere annotati al rigo A147

Al rigo A70, A71 e A72 devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 59, 60 e 61 del T.U.I.R., qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in tal caso, della differenza)

Si fa presente che, ai fini della valutazione, i beni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 53 del T.U.I.R. vanno raggruppati in categorie omogenee per natura e per valore

Le rimanenze finali dei beni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'art. 53 del T.U.I.R., la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o con il metodo del prezzo al dettaglio, concorrono a formare il reddito per un valore non inferiore a quello determinato a norma dei primi quattro commi dell'art. 59. Si precisa che gli esercenti attività di commercio al minuto che effettuano le valutazioni delle rimanenze con il metodo del prezzo al dettaglio possono attribuire alle stesse un valore inferiore a quello determinato a norma degli anzidetti primi quattro commi dell'art. 59, a condizione che in allegato alla dichiarazione siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione di detto metodo con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa

Per le modalità di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, a norma dei primi quattro commi dell'art. 60 del T.U.I.R. e per la compilazione del prospetto da allegare alla dichiarazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 60 stesso si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n. 36 del 22 settembre 1982 pubblicata nella G.U. del 18 ottobre 1982, n. 287. Per effetto del combinato disposto dell'art. 60, comma 5, del T.U.I.R. e dell'art. 9 del D.P.R. n. 42/1988, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutando le rimanenze al costo, possono essere autorizzate, previa richiesta presentata o spedita mediante raccomandata all'Ufficio delle imposte, ad adottare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito, tenendo presente che l'autorizzazione ha effetto dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata (o si intende rilasciata). La richiesta si intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi dalla data di presentazione o di spedizione dell'istanza. Si precisa che detto metodo di valutazione si applica relativamente a tutte le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario di contratti la cui esecuzione ha inizio nell'esercizio nel quale l'autorizzazione è stata concessa (o si intende concessa) nonché alle opere, forniture e servizi la cui esecuzione ha avuto inizio in esercizi precedenti, limitatamente alle rimanenze formatesi a decorrere dal predetto esercizio. Si fa presente che anche ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 60, comma 5, è fatto obbligo di allegare distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto

recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa

In relazione al rigo A73 si fa presente che, in base all'art. 62, comma 3, del T.U.I.R., i compensi in misura fissa spettanti agli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, qualora siano stati imputati al conto dei profitti e delle perdite dell'esercizio ma non siano stati corrisposti dovranno formare oggetto di variazione in aumento per il corrispondente importo nel presente rigo

Al rigo A74 deve essere indicata, come variazione in aumento, la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, compresi quelli relativi a prestiti contratti per l'acquisizione dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa, che dal bilancio non risultino imputati ad aumento del costo di detti beni nonché quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, che ecceda la quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del T.U.I.R.

Si osserva che, a norma del comma 3 dell'art. 63 del T.U.I.R., per i soggetti nei cui confronti nel periodo d'imposta, cui si riferisce la dichiarazione, sono maturati interessi e altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private, sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi sono ammessi in deduzione solamente per la parte che eccede l'ammontare di detti proventi, ivi compresi, per la quota di propria spettanza, quelli conseguiti dalle società di persone, di cui la società dichiarante è socia, se e nella misura in cui detti interessi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata e nel limite di cui all'art. 63 senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dei proventi stessi fino a concorrenza degli interessi passivi non ammessi in deduzione. Il coefficiente di deducibilità risultante da tale rapporto si applica, ai sensi dell'art. 75, comma 5, del T.U.I.R. anche alle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e non computabili nella determinazione del reddito. Per effetto delle disposizioni del comma 5-bis, inserito nell'art. 75, dall'art. 13-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, (applicabili dall'esercizio in corso alla data del 19 settembre 1992), qualora l'ammontare dei predetti interessi e proventi esenti superi quello degli interessi passivi, le menzionate spese ed altri componenti negativi sono ammessi in deduzione per la parte eccedente la differenza — fino a concorrenza degli interessi e altri proventi esenti maturati a partire dal 9 settembre 1992 — tra gli interessi e i proventi esenti e gli interessi passivi e nel limite risultante dall'applicazione del rapporto previsto dall'art. 63. Ai fini di detto rapporto non si tiene conto dell'ammontare degli interessi e altri proventi esenti corrispondenti a quello degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi non ammessi in deduzione. Pertanto la parte indeducibile di dette spese e altri componenti negativi va indicata nel rigo A90. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche o private e delle cedole staccate dalle obbligazioni, possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonché dei relativi proventi. Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 28 gennaio 1985 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 1° febbraio 1985

Al rigo A75 vanno indicate le imposte indeducibili. Si ricorda che le imposte sui redditi e quella, per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, nonché l'imposta sul patrimonio netto istituita dall'art. 1 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394 non sono ammesse in deduzione, in base al disposto dell'art. 64, comma 1, del T.U.I.R. e dell'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge, le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento. In questo rigo vanno, altresì, indicate le imposte e le tasse diverse da quelle indeducibili sopra menzionate che sono state imputate al conto dei profitti e delle perdite secondo il criterio di competenza ma per le quali, nell'anno 1992, non è ancora stato effettuato il relativo pagamento

Si fa presente che la tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, di cui all'art. 3, commi 18 e 19, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 come modificato dall'art. 10,

comma 4, della legge 8 agosto 1992, n. 359, sono deducibili in base al criterio di cassa e cioè nell'esercizio in cui ne è avvenuto il pagamento.

Al **rigo A76** va indicato l'intero importo dell'INVIM decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 643/72, pagata nell'esercizio.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 64, comma 2, del T.U.I.R., come sostituito dall'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 29 novembre 1991 n. 377, la deduzione dell'INVIM è ammessa, per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto la quota pari ad 1/5 del predetto importo, unitamente alla quota costante dell'INVIM decennale pagata negli esercizi precedenti, deve essere indicata tra le variazioni in diminuzione al **rigo A100**.

Al **rigo A77** vanno indicati, in quanto indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 4, del T.U.I.R., i contributi ad associazioni sindacali e di categoria che sono stati imputati al conto dei profitti e delle perdite e non sono stati corrisposti nel 1992 ovvero sono stati corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione cui affluiscono.

Le spese relative ad opere o servizi — forniti direttamente o indirettamente — utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (costituito da stipendi, salari, accantonamento di quiescenza e previdenza maturato nell'anno e relativi contributi) risultante dalla dichiarazione dei redditi. Pertanto la parte indeducibile che eccede il 5 per mille del predetto ammontare va indicata al **rigo A78**.

Le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere o) e p) del comma 1, dell'art. 10 sono deducibili nei limiti e alle condizioni ivi indicati. Sono ammesse in deduzione le erogazioni liberali, diverse da quelle suindicate, se rientranti tra quelle fatte a favore dei soggetti indicati nel comma 2 dell'art. 65 del T.U.I.R., nonché quelle di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370, a favore dell'Università di Siena, (effettuate, a decorrere dalla entrata in vigore della legge stessa, nei limiti ed alle condizioni ivi previste), sono ammesse in deduzione se rientranti tra quelle fatte a favore dei soggetti indicati nel comma 2 dell'art. 65 del T.U.I.R. per un ammontare non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato per ciascuna delle ipotesi ivi previste. Sono inoltre deducibili le erogazioni liberali indicate nella lettera r), del comma 1 dell'art. 10 per un ammontare non superiore al 20 per cento del reddito d'impresa dichiarato con un limite di due miliardi annui. Pertanto nel **rigo A79** dovranno essere indicate tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste alla lettera p) del comma 1, dell'art. 10, mentre l'ammontare deducibile deve essere indicato nel **rigo A113** (la deduzione tuttavia non spetta se l'importo di **rigo A112** è negativo o pari a zero).

Al **rigo A80** deve essere portato in aumento l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle indicate nell'art. 66 del T.U.I.R. o contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti. Per quanto concerne, in particolare, le perdite su crediti occorre tener presente che, ai sensi dell'art. 71, comma 2, del T.U.I.R. deve essere portato in aumento anche l'ammontare di quelle perdite che avrebbero dovuto essere imputate all'apposito «fondo rischi», costituito ai sensi di tale articolo. L'eventuale eccedenza delle somme accantonate nel detto fondo in confronto alla misura consentita deve essere indicata nel **rigo A86**.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R. e dell'art. 25 del D.P.R. n. 42/1988, le perdite su crediti vantate nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali in corso alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987 ed imputate al conto dei profitti e delle perdite in precedenti esercizi sono deducibili, per la parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo costituito ai sensi dell'art. 71, in quote costanti in cinque periodi d'imposta a decorrere dal predetto esercizio. Le predette perdite imputate al conto dei profitti e delle perdite successivamente a tale data sono deducibili, per la parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo costituito ai sensi dell'art. 71, in quote costanti in cinque periodi d'imposta a partire da quello in cui ne è avvenuta l'imputazione. La regola della deduzione per quote costanti si applica anche quando la procedura concorsuale viene a cessare prima del decorso dei cinque periodi di imposta, relativamente ai quali

avviene la deduzione. È fatta salva la facoltà di dedurre l'intera perdita nell'esercizio in cui la procedura concorsuale viene a cessare qualora non sia stata iniziata la deduzione per quinti.

Per i crediti per interessi di mora la suindicata modalità di deduzione si applica soltanto per la parte non accantonata nell'apposito fondo di cui all'ultimo comma dell'art. 71.

In relazione al **rigo A81** si fa presente che la misura massima delle quote di ammortamento indicate nel comma 2 dell'art. 67 del T.U.I.R. può essere elevata, per ammortamento anticipato, a norma del successivo comma 3, fino a due volte nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, qualora non sia stata imputata al fondo di ammortamento, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo del bilancio relativo a detti esercizi, mediante sua imputazione al conto dei profitti e delle perdite.

Si ricorda, che nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dall'ultimo utilizzatore, soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.

Per effetto del comma 8-bis dell'art. 67 aggiunto dal comma 11 dell'art. 26 del D.L. n. 69/1989, sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione e le spese di impiego per manutenzione relativi ai seguenti beni:

- a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;
- b) autoveicoli ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'art. 26 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici;
- c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Per beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, devono intendersi quelli senza i quali l'attività di impresa non può essere esercitata (es. le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc.; gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto rispettivamente utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione).

Per effetto dell'art. 67, comma 10-bis, del T.U.I.R., le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituito dal D.M. 20 agosto 1992, e successive modificazioni, sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Si fa presente che la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non a carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, dell'art. 67, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tale caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc. diverse da quelle ricomprese nei contratti per i quali sono sostenuti i predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese e sono quindi deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, senza tenere conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in funzione della durata del contratto e commisurate al costo del bene diminuito del prezzo convenuto per il riscatto del bene stesso e sono deducibili nel limite della quota risultante dalla divisione dell'importo così determinato per il numero degli esercizi compresi nella durata della locazione, considerando tali anche le frazioni, giusta il combinato disposto dell'art. 67, comma 8, del T.U.I.R. e dell'art. 13 del D.P.R. n. 42/1988.

Per l'impresa utilizzatrice la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento applicabile in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa se il contratto ha per oggetto beni mobili. Relativamente ai

contratti di locazione finanziaria di beni immobili conclusi a partire dal 2 marzo 1989 la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni

Al rigo **A81** va indicato l'ammontare delle riserve o fondi costituiti prima della trasformazione di una società soggetta all'IRPEG nella società di persone dichiarante in presenza delle condizioni per l'imputazione ai soci stabilite nell'art 122, comma 4, del TUIR. Si rinvia, al riguardo, alle istruzioni per la compilazione del prospetto posto nella quarta pagina del modello fondamentale

Al righe da **A92 a A94** vanno indicate le eventuali variazioni in aumento, diverse da quelle espressamente elencate, risultanti dal confronto fra i metodi di contabilizzazione seguiti e le disposizioni del testo unico

Con effetto dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 1991 il comma 7-bis aggiunto dall'art 11, comma 12, della legge 30 dicembre 1991 n. 413 all'art 76 del TUIR dispone l'ineducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea e aventi un regime fiscale privilegiato (cfr. D.M. 24 aprile 1992), le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ai sensi dell'art. 2359 del c.c.

Pertanto, verificandosi talte ipotesi, qualora l'ammontare dei suddetti costi sia stato imputato al conto economico lo stesso dovrà formare oggetto di una variazione in aumento

Si fa presente che, a norma dell'art 56, comma 4, del TUIR per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto. Ne discende che qualora sia stato imputato al conto economico il saldo tra interessi attivi e interessi passivi, occorrerà procedere ad una variazione in aumento per l'ammontare corrispondente agli interessi attivi compensati e ad una variazione in diminuzione per lo stesso importo

Al rigo **A102** vanno indicati i proventi che sono stati imputati quali componenti positivi al conto dei profitti e delle perdite e che in base all'art 58 del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di impresa. Tali componenti sono i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva

Al rigo **A103** vanno indicate le quote di utili relativi all'esercizio di competenza spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori e agli associati in partecipazione indipendentemente dalla loro imputazione al conto dei profitti e perdite

Per quanto riguarda la deducibilità delle quote di utili spettanti agli associati di associazioni in partecipazione si precisa che la stessa è consentita

— se il contratto di associazione in partecipazione risulti da atto pubblico o da scrittura privata registrata i quali devono, tra l'altro contenere la specificazione dell'apporto e qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto

— se il contratto di associazione in partecipazione non consista nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associazione di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell'art 5 del D.L. 30 settembre 1983 n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da portare in diminuzione del reddito di impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di altri beni

Nel rigo **A106** le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto terzi che nel periodo d'imposta 1990 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che hanno optato per la contabilità ordinaria, devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate concessa per i trasporti personalmente effettuati dai soci delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice oltre il comune in cui ha sede l'impresa, ma nell'ambito della regione e delle regioni confinanti e per quelli effettuati oltre tale ambito, una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto indipendentemente dal numero di viaggi

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto sottoscritto dal dichiarante recante l'indicazione dei viaggi personalmente effettuati dai soci, della loro durata e della località di destinazione nonché degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci, o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'art 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento

Nei righe da **A106 ad A109** vanno indicate le eventuali variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si fa presente che, ai sensi dell'art 75, comma 4, del TUIR le spese e gli oneri specificamente afferenti a ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. Dette spese e oneri afferenti a ricavi o proventi che pur non imputati al conto economico dell'esercizio al quale si riferisce la dichiarazione concorrono alla formazione del reddito di tale esercizio, possono essere indicati fra le variazioni in diminuzione. Non sono tuttavia deducibili i costi e gli oneri non registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (registro dei beni ammortizzabili, registro dei compensi a terzi)

Per effetto dell'art 2, comma 6-bis, del D.L. n. 90 del 1990, le spese e i componenti negativi si intendono imputati al conto dei profitti e delle perdite se e nella misura in cui sono stati annotati nelle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del risultato netto del conto dei profitti e delle perdite, indipendentemente dalla specifica evidenza in tale documento, fermo restando il disposto degli articoli 3 e 5 del D.P.R. n. 600/1973

Una volta ottenuti il totale delle variazioni in aumento (rigo **A95**) e il totale delle variazioni in diminuzione (rigo **A110**), si procede alla somma algebrica degli stessi, ottenendo la differenza fra le variazioni in aumento e quelle in diminuzione (rigo **A111**). A questo punto si effettua una nuova somma algebrica fra l'utile netto (o la perdita) di cui ai righe **A58 o A59** e la suddetta differenza. Si ottiene così il reddito o la perdita d'impresa, se il risultato è positivo (cioè un reddito e non una perdita) da esso si sottrae l'ammontare deducibile delle eventuali erogazioni liberali — comprese quelle di cui alla lettera c-bis) dello stesso comma, aggiunta dall'art 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché quelle di cui all'art 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370, a favore dell'Università di Siena, effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa nei limiti ed alle condizioni ivi previste —, nel limite fissato dall'art 65, comma 2, e dall'art 10, comma 1, lettera r), del TUIR. Si osserva che le menzionate erogazioni liberali sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all'importo risultante dall'applicazione delle relative percentuali sul reddito di rigo **A112** al netto delle erogazioni stesse

Al rigo **A114** va, infine, indicato il reddito o la perdita

#### DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR.

Anche per la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi si procede mediante una somma algebrica tra componenti positivi e componenti negativi. Il primo componente (rigo **A115**), è costituito dal reddito d'impresa, se positivo (rigo **A112**), al lordo delle erogazioni liberali indicate nel rigo **A113**, gli altri componenti (positivi e negativi) esprimono le variazioni necessarie ai fini della determinazione dell'imposta locale

Si porteranno quindi fra i componenti positivi

al rigo **A116**, le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'imposta locale,

al rigo **A117** le perdite derivanti da partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato, giacché i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'imposta locale,

al rigo **A118** ogni altro componente positivo, ivi compreso il reddito rilevante ai fini dell'ILOR imputato dal GEIE ai propri membri

Fra i componenti negativi si indicheranno

al rigo **A120** l'eventuale perdita di cui al precedente rigo **A112**,

al rigo **A121** i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate

al **rigo A122** i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, nonché quelli derivanti dalla partecipazione in GEIE indicati al **rigo A64**; al **rigo A123** i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, i quali, in base a quanto dispone l'art. 115, comma 2, lett. a), del T U I R, sono esclusi dall'imposta locale sui redditi,

al **rigo A124** i redditi degli immobili (terreni e fabbricati) che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che concorrono a formare il reddito in base alle risultanze catastali — salvo il disposto dell'art. 129 del T U I R — per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'art. 84 dello stesso testo unico per gli immobili situati all'estero,

al **rigo A125** l'ammontare delle riserve o fondi costituiti prima della trasformazione di una società soggetta all'IRPEG nella società di persone dichiarante in presenza delle condizioni per l'imputazione ai soci stabilite nell'art. 122, comma 4, del T U I R. Si richiama l'attenzione sulla necessità di portare in diminuzione il detto ammontare soltanto qualora lo stesso sia già stato assoggettato a tassazione ai fini dell'ILOR in capo alla società soggetta all'IRPEG in quanto trattasi di riserve o fondi in sospensione d'imposta di cui al **rigo 53** dell'annotato prospetto posto nella quarta pagina del modello fondamentale

al **rigo A126** ogni altro componente negativo

Ottenuti il totale dei componenti positivi (**rigo A119**) e quello dei componenti negativi (**rigo A127**), si sottrae il secondo dal primo e se ne ricava, se il risultato è positivo, il reddito al lordo dei redditi esenti ai fini dell'ILOR e delle erogazioni liberali deducibili (**rigo A128**)

Al **rigo A129** va indicato l'ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR, compresi quelli fruenti di esenzioni territoriali, in esso non vanno compresi i redditi esenti sia dall'IRPEF che dall'ILOR

In proposito si precisa che, nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni — alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle spese di produzione relative. Circa le agevolazioni per il Mezzogiorno, si ricorda che i redditi ivi prodotti si desumono dalla prescritta contabilità separata, salva naturalmente la possibilità di ripartire i componenti comuni ad altre zone di produzione in rapporto all'ubicazione dei vari fattori produttivi

Per quanto riguarda la compilazione del prospetto delle esenzioni ai fini dell'ILOR si rinvia a quanto verrà detto nel paragrafo 27 delle presenti istruzioni

Dall'importo indicato nel **rigo A131**, concernente il "Reddito al lordo delle erogazioni liberali" vanno sottratte le erogazioni stesse, da indicare nel **rigo A132**. Si osserva al riguardo che le erogazioni liberali sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all'importo risultante dall'applicazione delle percentuali previste dagli articoli 65, comma 2, e 10, comma 1, lett. r), del T U I R e dell'art. 3 della legge 29 novembre 1990 n. 370 sul reddito di **rigo A131** al netto delle erogazioni stesse

Infine, nel **rigo A133** va indicato il reddito imponibile

Nei **rigli A134 e A135** deve essere indicato l'ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del T U I R

Si veda, al riguardo, il paragrafo 19 delle presenti istruzioni

#### *Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive*

Il presente prospetto va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze patrimoniali, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettere a) e b) e che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 dello stesso articolo di far concorrere le plusvalenze stesse alla formazione del reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui sono state realizzate e nei successivi ma non oltre il quarto

Tale facoltà può essere altresì esercitata anche per le sopravvenienze connesse alle indennità conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi per il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53

L'anzidetta facoltà va esercitata indicando, al **rigo A136**, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e/o sopravvenienze che si intendono ripartire in quote costanti, provvedendo altresì ad indicare al **rigo A137** la quota costante, determinata in funzione del numero di esercizi (per un massimo di cinque) nei quali si intende ripartire il predetto ammontare

L'ammontare delle plusvalenze e delle sopravvenienze di cui al **rigo A136** va indicato tra le variazioni in diminuzione al **rigo A96**, mentre la quota di cui al **rigo A137** va indicata tra le variazioni in aumento al **rigo A62**, unitamente alle quote di plusvalenze e/o sopravvenienze realizzate nei precedenti periodi di imposta, indicate nei prospetti relativi alle dichiarazioni di tali periodi

#### **PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI**

In questo prospetto oltre che nel riquadro identificativo e negli altri spazi appositamente predisposti nei rigli del presente quadro vanno indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei coefficienti presuntivi di ricavi, approvati con il D P C M 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 2 del 4 gennaio 1993

Al riguardo si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato D P C M 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito

Al **rigo A138**, colonne 1, 2 e 3 va indicato, in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, (indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso) rispettivamente

— il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno,  
— il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM10 relativi al 1992,

— la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario. In tale spesa devono comprendersi gli stipendi, i salari, gli altri compensi in denaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno — con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa — nonché le partecipazioni agli utili

Al **rigli A139 e A140**, colonne 1, 2 e 3, vanno indicati in riferimento, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base a contratti di formazione-lavoro) ed agli apprendisti (soggetti e non ai contributi INAIL) che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, gli stessi dati, sopra illustrati, richiesti per i lavoratori a tempo pieno, riducendo a metà il numero delle giornate retribuite risultanti dai modelli DM10 relativi al 1992

Alla colonna 4 dei **rigli A138, A139 e A140** vanno indicati, rispettivamente

— al **rigo A138** la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio etc.) utilizzata per consentire o agevolare lo svolgimento dell'attività,  
— al **rigo A139** la quota parte della spesa già indicata nel **rigo A138** sostenuta per l'energia elettrica,

— al **rigo A140** la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano etc.) utilizzati anche da parte delle imprese di autotrasporto esclusivamente per la trazione di autoveicoli, imbarcazioni, etc.

Gli importi da indicare nella colonna 4 dei predetti rigli vanno determinati secondo il criterio di competenza

Al **rigo A141**, colonne 1 e 2, va indicato rispettivamente, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, e l'ammontare dei compensi agli stessi attribuiti, di competenza del periodo di imposta, con esclusione di quelli spettanti agli amministratori di società

Al **rigo A141**, colonne 3 e 4, va indicato, rispettivamente, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestato in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa sostenuta

Al rigo A142, colonna 1, va indicato, l'ammontare complessivo dei ricavi che concorrono a formare il reddito d'impresa.

Al rigo A142, colonna 2, va indicato, il totale dei componenti negativi dedotti in sede di determinazione del reddito d'impresa. Tale importo va determinato computando in luogo delle esistenze iniziali e degli acquisti effettuati nel corso dell'anno il costo del venduto (determinato sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53 del T.U.I.R. a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali). Nel rigo A143, colonna 1, va indicato in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio delle attività:

- 1) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del T.U.I.R., risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
- 2) l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorchè non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;
- 3) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali: non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso, tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo d'imposta.

Al rigo A143, colonna 2, va indicato l'ammontare degli «altri costi»; tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. 23 dicembre 1992, ed escluso il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, nonché le esistenze iniziali dei predetti beni, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento e le deduzioni forfetarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7 del T.U.I.R.

Al rigo A144, colonna 1, va indicato l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dal contribuente.

Al rigo A144, colonna 2, va indicato il volume d'affari dichiarato ai fini dell'I.V.A.

Al rigo A144, colonna 3, vanno indicati i componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività che devono risultare da apposita documentazione allegata alla dichiarazione (al riguardo si rinvia a quanto precisato nel paragrafo 1 delle istruzioni comuni ai modelli 750/A, 750/B e 750/C relative al contributo diretto lavorativo).

#### PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO RELATIVO AGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Il presente prospetto deve essere utilizzato per indicare i dati relativi all'attività svolta dagli associati in partecipazione.

Ai fini della compilazione del prospetto si precisa quanto segue relativamente ai righe A145 ed A146.

Nella colonna 1 deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza rilevabile dalla tabella D contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C.

Nella colonna 2 deve essere indicato, per ciascun soggetto, l'anno di inizio dell'attività esercitata.

Nella colonna 3 deve essere indicata la causa di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-bis del D.L. n. 384 del 1992, riportando i seguenti valori relativi alle ipotesi di esclusione già elencate nel paragrafo 1 delle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C (contraddistinte dalle lettere di seguito riportate):

- 1 - per i casi di cui alla lettera a);
- 2 - per i casi di cui alla lettera b);
- 3 - per i casi di cui alla lettera c);
- 4 - per i casi di cui alla lettera d);
- 5 - per i casi di cui alla lettera f);
- 6 - per gli altri casi.

Nelle colonne 4 deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività rilevabile dalla tabella E contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C.

La colonna 5 deve essere barrata in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento, rilevante ai fini dell'attività svolta.

Nella colonna 6 va indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività, pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.

Nella colonna 7 va indicato il numero dei giorni di effettivo svolgimento dell'attività, indicando 312 in caso di attività svolta per l'intero anno.

Le colonne 8, 9 e 10 devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di reddito di lavoro dipendente. In particolare nella colonna 8 deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la casella di colonna 9, se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno o la casella D1 colonna 10 in caso di attività svolta a tempo parziale.

Nella colonna 11 deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di reddito agrario.

Nella colonna 12 va indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo diverse da quelle di cui alle colonne da 8 a 11 e nella colonna 13 va indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività.

Nella colonna 14 deve essere indicato l'ammontare dei ricavi relativi all'attività indicata a colonna 1.

Nella colonna 15 va indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a colonna 1.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione comprovante:

- le cause di esclusione dall'applicazione del contributo diretto lavorativo, contraddistinte dai valori 3 o 4 (indicati nella colonna 3);
- l'invalidità comportante una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta (che può risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
- lo svolgimento di un'attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività (mediante documentazione ed attestazioni rese da soggetti diversi dal contribuente).

### 9 MOD. 750/B - REDDITI DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

#### GENERALITÀ

Questo modello deve essere compilato dalle società di persone esercenti attività di impresa commerciale in contabilità semplificata.

Si ricorda che le attività commerciali che, ai fini delle imposte sui redditi, danno luogo a reddito d'impresa in base al menzionato articolo 51 del T.U.I.R. sono le seguenti:

- attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi;
- attività intermediarie nella circolazione dei beni;
- attività di trasporto per terra, per acqua e per aria;
- attività bancarie o assicurative;
- attività ausiliarie delle precedenti;

— attività dirette all'allevamento di animali per la parte che eccede il numero degli animali allevati con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno; attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, che non rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa o che abbiano per oggetto la parte di prodotti che eccede quella ottenuta per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso;

— attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.

Si tenga presente che, ai fini delle imposte sui redditi, è sufficiente il requisito oggettivo dell'esercizio abituale di attività rientranti fra quelle suindicate, quale che sia la struttura organizzativa, restando

così superata (anche nel caso di agenti e rappresentanti di commercio) ogni questione sull'elemento della «organizzazione» che, secondo il codice civile, deve caratterizzare l'impresa. Per contro va tenuto presente che sono considerati imprenditori commerciali anche coloro che organizzano e gestiscono, a proprio rischio e con l'impiego di lavoro altrui, attività consistenti nella prestazione a terzi di servizi di qualsiasi genere, ancorché non rientranti tra le attività commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile (per esempio prestazioni didattiche, sanitarie, di cure estetiche, di laboratorio e simili).

Si ricorda che l'art. 9, comma 2, della legge 29 dicembre 1990 n. 408, ha aggiunto all'art. 115 del T.U.I.R. la lettera e-bis), secondo cui sono esclusi dall'ILOR i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, dell'art. 87, del T.U.I.R. organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre.

Ai fini dell'esonero dall'ILOR, si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico e sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività.

Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo AIDO, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di esonero sopra citate deve essere barrata l'apposita casella posta nel riquadro relativo alla determinazione del reddito ai fini dell'ILOR.

#### Il quadro B si compone

- del «prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti»;
- della Sezione I, che va compilata dalle società di persone che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R. (cosiddette imprese minori) e che comprende il riquadro «Determinazione del reddito da imputare ai soci» e quello «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi»;
- del prospetto dati e notizie rilevanti ai fini del calcolo del contributo diretto lavorativo;
- del prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive;
- del riquadro contenente la comunicazione della opzione effettuata per il regime della contabilità ordinaria nonché dell'opzione di cui all'art. 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (agriturismo).

Si ricorda che nel 1992 possono tenere la contabilità semplificata e compilare quindi il presente modello le società di persone che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi per ammontare non superiore a L. 360 milioni e che non hanno optato per la contabilità ordinaria.

Va rilevato che per il 1992 sono ammessi alla contabilità semplificata i contribuenti che nel 1991 hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore a L. 360 milioni: in tale ipotesi il reddito deve essere determinato a norma dell'art. 79 del T.U.I.R.

Si precisa che ai fini del computo dei detti limiti, i ricavi che hanno concorso nell'anno 1991 a formare il reddito delle società soggette al regime di determinazione del reddito di cui all'art. 79 del T.U.I.R. e di quelle obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria vanno assunti secondo i criteri di competenza.

Al riguardo si ricorda che per effetto dell'art. 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a decorrere dall'anno 1992, l'art. 80 del T.U.I.R. è stato abrogato e l'art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, come sostituito dal comma 1, lettera a) del predetto art. 4, stabilisce che i limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono:

— lire 360.000.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi. Si intendono per tali le imprese che hanno per oggetto le prestazioni di servizi di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le prestazioni di cui al citato art. 3, comma 4, lettere a), b), c), e), f) ed h), dello stesso D.P.R. n. 633 (D.M. del 17 gennaio 1992).

— lire 1 miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività. Ai fini del computo di detti limiti i ricavi vanno assunti secondo i criteri in base ai quali hanno concorso a formare il reddito nel periodo di imposta precedente.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente, in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

I soggetti in contabilità semplificata possono optare, in base all'art. 10 del D.L. n. 69 del 1989, per il regime di contabilità ordinaria.

L'opzione va esercitata nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente o, per i contribuenti non soggetti all'obbligo di presentazione della predetta dichiarazione, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento da inviare, entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA, all'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette (cfr. D.M. 27 settembre 1989), competente in ragione del domicilio fiscale alla data di invio della raccomandata stessa.

Si ricorda che per i soggetti che intraprendono l'esercizio dell'impresa nel corso dell'anno, l'opzione, per il primo periodo d'imposta, può essere esercitata nella dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'IVA (ovvero con apposita comunicazione da inviare all'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività).

In base al citato art. 10, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata, fino a quando non è revocata, e, in ogni caso, per almeno un triennio.

Pertanto, i soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata, per non aver superato i limiti di ricavi sopra indicati, che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, nella dichiarazione IVA relativa al 1992, devono barrare la prima casella del riquadro relativo alle opzioni posto nella quarta facciata del presente modello.

A decorrere dal 1° gennaio 1992, per effetto dell'art. 5, comma 3, della legge n. 413/1991, le imprese che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'IVA, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

A tale proposito, si fa presente che ai sensi della suddetta legge n. 730/1985, per attività agrituristica si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli od associati, e dei loro familiari di cui all'art. 230/bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività tipicamente agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame) che devono comunque rimanere principali rispetto a quelle agrilivistiche.

L'applicazione di tale regime dal 1° gennaio 1992 fa venir meno gli effetti delle opzioni precedentemente esercitate relativamente all'attività ammessa a fruire del predetto regime.

Qualora i soggetti sopraindicati non intendano avvalersi di detto regime forfetario debbono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'IVA per l'anno precedente, dandone comunicazione, ai fini della determinazione del reddito, barrando l'apposita casella inserita nel riquadro relativo all'opzione posto nell'ultima facciata del presente modello.

In tal caso il reddito va determinato in base ai criteri indicati negli articoli da 52 a 76 del T.U.I.R., ovvero a quelli previsti nell'art. 79, a seconda del regime di contabilità cui i predetti sono tenuti, anche in dipendenza di opzione.

L'opzione sopra indicata è vincolante per un triennio e, pertanto, qualora allo scadere del triennio stesso le predette imprese intendano permanere nel regime prescelto, dovranno esercitare nuovamente l'opzione per il regime medesimo.

#### PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

In questo prospetto oltre che negli altri spazi appositamente predisposti nei righe del presente quadro vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonché quelli necessari per l'applicazione dei coefficienti approvati con D.P.C.M. del 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 2 del 4 gennaio 1993.

In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da 600.000 a 6 milioni di lire.

Al riguardo si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato D.P.C.M. 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito.

Nel rigo B1 va indicato

Nella colonna 1, la descrizione dell'attività esercitata in conformità alla nuova classificazione delle attività economiche, approvata con l'art. 2 del D.M. 9 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 293 del 14 dicembre 1991 e integrata dall'art. 5 del D.M. 12 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 294 del 15 dicembre 1992, contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.

Nella colonna 2, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta nuova classificazione delle attività.

Nella colonna 3, il codice di attività in vigore per il periodo d'imposta 1990 desumibile dalla tabella allegata alle presenti istruzioni.

Nella colonna 4, l'eventuale subcodice relativo al codice di attività indicato nella colonna 3 precisando, al riguardo, che se per la attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta, il contribuente deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività, tale indicazione è necessaria ai fini dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di ricavi approvati con il D.P.C.M. 23 dicembre 1992.

In caso di esercizio di più attività, i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Nella colonna 5, l'anno di inizio dell'attività.

Nella colonna 6, il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività, in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno.

Nel rigo B2 va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo. Se l'attività è svolta in più luoghi, deve essere indicato nell'apposito spazio quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi. In uno specifico elenco, da allegare alla dichiarazione, devono essere, altresì, indicati anche gli altri luoghi (negozi, edicole, banche, succursali, uffici, magazzini, depositi, ecc.), con il relativo indirizzo.

Nel rigo B3, colonne 1, 2 e 3 va indicato, in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, (indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso) rispettivamente

— il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno,

— il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1992

— la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario. In tale spesa devono comprendersi: gli stipendi, i salari, gli altri compensi in danaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno — con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa — nonché le partecipazioni agli utili.

Ai rigi B4 e B5, colonne 1, 2 e 3 vanno indicati in riferimento, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base a contratti di formazione lavoro) ed agli apprendisti (soggetti e non ai contributi INAIL) che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, gli stessi dati sopra illustrati, richiesti per i lavoratori dipendenti a tempo pieno, riducendo a metà il numero delle giornate retribuite risultanti dai modelli DM 10 relativi al 1992.

Alla colonna 4 dei rigi B3, B4 e B5, vanno indicati rispettivamente

— al rigo B3 la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, etc.) utilizzata per consentire o agevolare lo svolgimento dell'attività,

— al rigo B4, la quota parte della spesa già indicata nel rigo B3 sostenuta per l'energia elettrica,

— al rigo B5, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, etc.) utilizzati anche da parte delle imprese di autotrasporto, esclusivamente per la trazione di autoveicoli, imbarcazioni, etc.

Al rigo B6, colonne 1 e 2, va indicato, rispettivamente il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, e l'ammontare dei compensi agli stessi attribuiti di competenza del periodo di imposta, con esclusione di quelli spettanti agli amministratori di società.

Al rigo B6, colonne 3 e 4, va indicato, rispettivamente, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestato in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa di competenza comprensiva dei contributi.

Nel rigo B6, nella sezione altri dati, ciascuna delle sottoelencate categorie di contribuenti (individuate sulla base dei codici precedentemente in vigore), deve indicare nelle apposite caselle i seguenti dati:

a) esercenti attività di distribuzione dei carburanti (cod. 4242) — nella casella 5 la quantità totale di carburante, espressa in migliaia di litri, erogata nell'anno, così come risulta dai registri di carico e scarico di cui all'art. 3 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 luglio 1957, n. 474

b) albergatori (cod. 4600).

— nella casella 5 il numero dei posti letto,

— nella casella 6 il numero totale delle presenze registrate giornalmente nel corso dell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

— nella casella 7 il numero di stelle attribuite all'albergo, secondo la classificazione introdotta dalla legge quadro sul turismo,

c) titolari di pensioni (cod. 4605)

— nella casella 5 il numero di posti letto,

— nella casella 6 il numero totale delle presenze registrate giornalmente nel corso dell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773),

d) titolari di locande e affittacamere (cod. 4606)

— nella casella 5 il numero dei posti letto,

— nella casella 6 il numero totale delle presenze registrate nell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773),

e) titolari di esercizi extralberghieri (cod. 4607)

— nella casella 5 il numero delle presenze registrate nell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773),

f) titolari di autorimesse (cod. 4710)

— nella casella 5 il numero dei posti disponibili così come risulta dalla licenza comunale,

— nella casella 6 il numero totale dei veicoli ospitati nel corso dell'anno, così come risulta dai registri tenuti per motivi di pubblica sicurezza, quando non si usufruisce dell'apposita esenzione,

g) esercenti attività di spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (cod. 6610)

— nella casella 5 l'ammontare espresso in migliaia di lire, dei diritti corrisposti alla SIAE nell'anno, ove ricorra questo obbligo.

Nel rigo B7, colonna 1, va indicato l'indice di rotazione del magazzino riferibile al contribuente. Tale valore si ottiene dal rapporto tra il costo del venduto e la consistenza media di magazzino costituita dalla semisomma delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali considerate ai fini della individuazione del costo del venduto.

Nella successiva colonna 2 va indicata la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi indicati nel precedente rigo B21 conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione senza alcun impiego di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti.

Nel rigo B8, colonna 1, va indicato il "costo del venduto" per gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto, ovvero, "il costo delle materie impiegate" per gli esercenti attività di impresa nel settore dell'agricoltura, dell'industria o dell'artigianato. Tale costo si ottiene sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53 del T.U.I.R. — esclusi quelli di cui al comma 1, lett. c) dello stesso articolo e le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art. 60 — a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno, e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali.

Nella colonna 2, va indicato il costo del venduto per addetto, determinato rapportando il costo del venduto di cui a colonna 1 al numero delle unità di lavoro, calcolato tenendo conto del numero dei soci e degli associati in partecipazione che apportino lavoro con occupazione prevalente nella società, nonché del "numero normalizzato delle unità di lavoro" calcolato dividendo per 312 l'ammontare complessivo delle giornate retribuite risultanti dal modello D.M. 10 del 1992.

Nella colonna 3, va indicato l'ammontare degli «altri costi» tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle

allegato al D.P.C.M. 25 ottobre 1991, ed escluso il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa nonché le esistenze iniziali dei predetti beni, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento e le deduzioni forfetarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7, del T.U.I.R.

Nel rigo **B9**, **colonna 1**, va indicato l'importo del contributo diretto lavorativo dichiarato dal contribuente;

— nella **colonna 2** il volume di affari dichiarati ai fini I.V.A.  
— nella **colonna 3** l'ammontare dei ricavi dichiarati.

Nel rigo **B10**, **colonna 1**, deve essere indicato in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'attività:

1 — il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali ed immateriali ammortizzabili, ai sensi degli articoli 67 e 68 del T.U.I.R., risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;  
2 — l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria.

3 — il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria;

Nella determinazione del valore dei beni strumentali: non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare dei soci vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo d'imposta.

Nella **colonna 2** l'ammontare dei componenti negativi dedotti in sede di determinazione del reddito d'impresa.

Tale importo va determinato computando in luogo delle esistenze iniziali e degli acquisti effettuati nel corso dell'anno il costo del venduto determinato secondo le modalità già indicate nelle istruzioni del rigo **B8**, **colonna 1**.

Nella **colonna 3** va indicato l'ammontare dei componenti negativi non ordinariamente imputabili all'attività, che devono risultare da apposita documentazione allegata alla dichiarazione (al riguardo si rinvia a quanto precisato nel paragrafo 1 delle istruzioni comuni ai modelli 750/A, 750/B e 750/C relative al contributo diretto lavorativo).

Nel rigo **B11** deve essere indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

Nel rigo **B12** deve essere indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite che deve poi essere riportato al rigo 2, colonna 2, del Mod. 750/L.

Il rigo **B13** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllati.

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del Codice civile. Essa, pertanto, riguarda tutte le ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi ecc.

Pertanto i soggetti interessati sono obbligati a barrare:

— la **casella A**, se si tratta di società direttamente o indirettamente controllata da società non residente;  
— la **casella B**, se si tratta di società che direttamente o indirettamente controlla società non residente;  
— la **casella C** se si tratta di società che trattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

20

#### PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO RELATIVO AGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE.

Il presente prospetto deve essere utilizzato per indicare i dati relativi all'attività svolta dagli associati in partecipazione.

Ai fini della compilazione del prospetto si precisa, relativamente ai rigi **B14** e **B15**, quanto segue:

Nella **colonna 1** deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza rilevabile dalla tabella D contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C.

Nella **colonna 2** deve essere indicato, per ciascun soggetto, l'anno di inizio dell'attività esercitata.

Nella **colonna 3** deve essere indicata la causa di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11-bis del D.L. n. 384 del 1992, riportando i seguenti valori relativi alle ipotesi di esclusione già elencate nel paragrafo 1 delle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C (contraddistinte dalle lettere di seguito riportate):

1 — per i casi di cui alla lettera a);  
2 — per i casi di cui alla lettera b);  
3 — per i casi di cui alla lettera c);  
4 — per i casi di cui alla lettera d);  
5 — per i casi di cui alla lettera f);  
6 — per gli altri casi.

Nella **colonna 4** deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività rilevandolo dalla tabella E contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C.

La **colonna 5** deve essere barrata in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento, rilevante ai fini dell'attività svolta.

Nella **colonna 6** va indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività, pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.

Nella **colonna 7** va indicato il numero dei giorni di effettivo svolgimento dell'attività, indicando 312 in caso di attività svolta per l'intero anno.

Le **colonne 8, 9 e 10**, devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di reddito di lavoro dipendente. In particolare nella **colonna 8** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la casella di **colonna 9** se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno ovvero la casella di **colonna 10** in caso di attività svolta a tempo parziale.

Nella **colonna 11** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttive di reddito agrario.

Nella **colonna 12** va indicato il numero di giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo diverse da quelle di cui alle colonne da 8 a 11 e nella **colonna 13** va indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività.

Nella **colonna 14** deve essere indicato l'ammontare dei ricavi relativi all'attività indicata a **colonna 1**.

Nella **colonna 15** va indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a **colonna 1**.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione comprovante:

— le cause di esclusione dall'applicazione del contributo diretto lavorativo, contraddistinte dai valori 3 e 4 (indicati nella **colonna 3**);  
— l'invalidità comportante una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta (che può risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio);  
— lo svolgimento di un'attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività (mediante documentazione ed attestazioni rese da soggetti diversi dal contribuente).

#### RIQUADRI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO

##### Redditi d'impresa minore

Tale Sezione va utilizzata per dichiarare i redditi determinati secondo i criteri dell'art. 79 del T.U.I.R.

Detta Sezione si compone di due riquadri:

— quello concernente la «Determinazione del reddito da imputare ai soci»;  
— quello concernente la «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi».

##### DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI

Nel rigo **B16**: vanno indicati i corrispettivi in denaro conseguiti:

— per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;  
— per le cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Nel **rigo B17** va indicato l'ammontare dei corrispettivi per le cessioni di azioni e di titoli similari, di obbligazioni e titoli similari e di altri titoli in serie o di massa.

Nel **rigo B18** vanno indicati tutti gli altri proventi considerati ricavi in base alle lettere d), e) ed f) dell'art. 53 del T.U.I.R., e cioè:

— le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni la cui cessione genera ricavi;

— I contributi in denaro spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto (esempio: le somme versate dalle imprese committenti quali contributi alla spesa per l'acquisto di stampi in dipendenza di apposite clausole contrattuali ed aventi natura di vera e propria anticipazione del prezzo della fornitura);

— I contributi in conto esercizio erogati in denaro dallo Stato o da altri enti pubblici spettanti a norma di legge.

Nel **rigo B19** va indicato il valore normale dei beni in natura sia nel caso in cui detti beni vengano ricevuti in corrispettivo di cessioni (esempio: permuta, conferimenti in società, dazioni in pagamento) sia qualora gli stessi vengano dati a titolo di contributo. In detto rigo vanno altresì indicati, in misura corrispondente al valore normale, i beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo B20**, va indicato l'ammontare dei corrispettivi che configurano ricavi ai sensi dell'art. 53 del T.U.I.R., non annotati nelle scritture contabili, relativi al 1992, che il contribuente dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge n. 516 del 1982, così come modificato dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, nonché i ricavi afferenti l'adeguamento al contributo diretto lavorativo.

Per effetto di detta norma, la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi del periodo di imposta in cui l'evento si è verificato è subordinata alle condizioni che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale, libro degli inventari, registro delle fatture, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino altresì compresi nello stesso rigo e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Tuttavia nel caso in cui non si sia provveduto ad effettuare le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i corrispettivi risultino compresi nel rigo stesso e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Occorre tuttavia che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano stati compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.

Si rileva che ai sensi del citato art. 1, comma 4, lett. c), non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

Inoltre, per effetto del comma aggiunto all'art. 55 del D.P.R. n. 600 del 1973, dall'art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 413/1991, se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi, in questo rigo, e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati. Gli estremi del predetto versamento vanno indicati al **rigo B86**.

Ovviamente i ricavi indicati nel **rigo B20** saranno computati per la valutazione comparativa dei ricavi dichiarati ai fini della applicazione del D.P.C.M. 23 dicembre 1992. Si fa presente che il versamento della predetta somma non è dovuto dai soggetti che indicano nel **rigo B20** ricavi non annotati nelle scritture contabili, ai sensi del predetto art. 55 del DPR n. 600 al fine di adeguarsi al contributo diretto lavorativo, ai sensi del disposto dell'art. 11-bis del DL 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 e per evitare l'accertamento induttivo di cui all'art. 12 del DL 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Nel **rigo B21** vanno indicati l'ammontare complessivo dei ricavi e, relativamente agli appositi spazi ivi collocati occorre tener conto delle seguenti prescrizioni:

1) il 1° spazio va utilizzato dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i quali devono indicare l'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di detta attività. Detti soggetti devono altresì indicare al **rigo G50** il 75 per cento di detti ricavi, quali costi forfettariamente riconosciuti;

2) nello spazio successivo (limitatamente alle sottoelencate categorie di contribuenti, individuate sulla base dei codici precedentemente in vigore) i seguenti dati:

— per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari (cod. 4212), l'ammontare degli aggr. risultanti dagli attestati rilasciati dai Magazzini Vendita dei generi di monopolio, dagli uffici postali e dalle aziende di credito fornitrici di valori bollati, dall'Intendenza di Finanza e dal CONI;

— per gli esercenti attività di distribuzione di carburanti (cod. 4242), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla cessione di carburanti al netto del prezzo corrisposto al fornitore;

— per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici (cod. 4250), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla cessione dei suindicati beni, al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

Nel **rigo B22** deve essere indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi, e che concorrono a formare il reddito:

a) se sono realizzate mediante cessioni a titolo oneroso (es.: vendite, conferimenti in società, permuta, atti autoritativi della pubblica amministrazione quali le sentenze esecutive e le espropriazioni per pubblica utilità);

b) se sono realizzate mediante il risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Si precisa che se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti nel registro dei beni ammortizzabili allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

In base al comma 4 dell'art. 54 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 26, comma 7, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 dello stesso anno, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni relativi all'impresa ovvero mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni stessi, concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

Pertanto, qualora il contribuente intenda rateizzare la tassazione delle plusvalenze, dovrà indicare nel **rigo B22** la quota costante di esse che concorre nell'anno 1992 alla formazione del reddito d'impresa; detta quota, dovrà altresì risultare nel **rigo B85**, mentre l'importo complessivo delle plusvalenze che si intende rateizzare dovrà risultare nel **rigo B84**.

Si precisa che la disposizione recata dal predetto art. 26, comma 7, del D.L. n. 69 del 1989 si applica altresì, per effetto dell'art. 3, comma 2, del D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, alle plusvalenze realizzate e/o sopravvenienze conseguite dal periodo d'imposta in corso al 20 settembre 1990 relative ai beni ammortizzabili acquistati anteriormente al 2 marzo 1989.

Pertanto, nel predetto **rigo B22** va ricompresa la quota indicata al **rigo B84** del prospetto delle plusvalenze e/o sopravvenienze nonché la somma delle quote di plusvalenze realizzate nei precedenti periodi d'imposta, indicate nel prospetto relativo alle dichiarazioni di tali periodi.

Si precisa che la rateizzazione delle plusvalenze non è ammessa nelle ipotesi di assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni diversi da quelli da cui derivano ricavi.

In tal caso, pertanto, nel **rigo B22** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze conseguite e non dovrà essere compilato l'apposito prospetto contenuto nella quarta facciata del modello.

Si fa infine presente che non concorrono a formare il reddito d'impresa, salvo che per i soggetti che utilizzano i beni stessi esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, le plusvalenze relative ai seguenti beni:

- a) aeromobili da turismo, navi ed imbarcazioni da diporto;
  - b) autoveicoli ed autoveicoli di cui alle lett. a) e c) dell'art. 26 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con motori di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici;
  - c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.
- Nel **rigo B23** vanno indicate le sopravvenienze attive derivanti da ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di componenti negativi dedotti o di passività iscritte in bilancio (con riguardo ai soggetti obbligati in anni precedenti alla tenuta della contabilità ordinaria), in precedenti esercizi ed i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite, ed oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

Nel **rigo B24** va indicata l'eccedenza delle indennità conseguite mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli da cui derivano ricavi, qualora l'indennità stessa abbia già concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. Detta eccedenza dovrà essere indicata nel **rigo B24** per l'intero ammontare ovvero per la quota costante, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del T.U.I.R. Se nel **rigo B23** viene indicata la quota costante detta quota nonché l'ammontare sul quale la quota è stata calcolata, dovrà risultare nell'apposito prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive contenuto nella quarta facciata del modello.

Nel **rigo B25** vanno indicate le altre sopravvenienze attive menzionate nell'art. 55, comma 3, del T.U.I.R. e cioè:

- le indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa di danni diversi da quelli relativi ai beni dell'impresa (es. quelle derivanti dalla concorrenza sleale o dalla violazione del patto di esclusiva, nonché gli indennizzi per la perdita dell'avviamento commerciale);
- i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributi o di liberalità, diversi da quelli che generano ricavi ai sensi dell'art. 53 del T.U.I.R.. Si ricorda che nei confronti dei soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R. non si rende applicabile la disposizione contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del T.U.I.R., in base alla quale l'ammontare di detti proventi può essere accantonato in apposito fondo del passivo e non concorrere a formare il reddito d'impresa fino a quando il fondo non sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio; ciò in quanto detti soggetti non sono tenuti a redigere il bilancio;
- il valore normale dei beni in locazione finanziaria, in caso di cessione del contratto.

Nel **rigo B26** va indicato l'ammontare dei proventi in denaro o in natura conseguiti in anni anteriori al 1992 da soggetti in contabilità ordinaria nell'esercizio 1991, a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi e accantonati in apposito fondo.

Nel **rigo B27** vanno indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in società personali ed in società a queste equiparate ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R., nonché quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Si precisa che gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del T.U.I.R. concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono percepiti e che ai soci compete il credito d'imposta sui dividendi.

Nel **rigo B28** vanno indicati gli interessi non assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta, conseguiti nell'esercizio dell'impresa, nella misura determinata per iscritto ovvero in base al saggio legale. Gli interessi che concorrono a formare il reddito di impresa sono quelli di qualsiasi tipo, anche se diversi da quelli derivanti da mutui, depositi e conti correnti, da obbligazioni o titoli similari o da altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari. In questo rigo vanno, altresì, indicati gli altri redditi di capitale di cui all'art. 41 del T.U.I.R. conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo B29** va indicato l'ammontare dei ricavi derivanti dall'attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985 n. 730.

Nel **rigo B30** va indicato l'ammontare dei redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della stessa.

Detti redditi concorrono a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato secondo le disposizioni concernenti i redditi fondiari, per gli immobili situati nel territorio dello Stato, e a norma dell'art. 84 del T.U.I.R. per quelli situati all'estero.

In questo rigo vanno altresì indicati i canoni di locazione spettanti alla società che abbia dato in locazione immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi i canoni dovranno essere assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento.

Nel **rigo B31** va indicato il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 1992 relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi in corso di esecuzione non di durata ultrannuale, da valutare in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso.

Nel **rigo B32** va indicato il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 1992, relative a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti.

Si ricorda che i contribuenti dovranno indicare nel registro I.V.A. acquisti, ovvero nell'apposito registro tenuto dai soggetti che non effettuano le operazioni ai fini dell'I.V.A., entro il termine di presentazione della dichiarazione, le rimanenze finali specificando distintamente per ciascuna categoria di beni in giacenza alla fine dell'esercizio, le quantità e i valori nonché i criteri seguiti per la valutazione. La distinta indicazione delle quantità e dei valori, nonché dei criteri di valutazione, può essere effettuata entro il predetto termine in apposito prospetto di dettaglio che deve essere conservato dal contribuente e non allegato alla dichiarazione.

Le imprese minori che si sono avvalse delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 38 della legge 30 dicembre 1992, n. 413 e che a norma dell'art. 33, comma 10, della legge stessa, hanno apportate, nella dichiarazione relativa ai redditi 1992, variazione in aumento alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui agli articoli 62 del D.P.R. n. 597 del 1973 e 59 del T.U.I.R., devono far concorrere alla formazione del reddito d'impresa nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione l'importo relativo alla seconda quota costante dell'ammontare relativo alle suddette variazioni o, comunque, la parte residua, nel caso sia cessata l'attività in detti periodi d'imposta.

La quota relativa al 1992 dovrà essere indicata nei **rigli B31e B32**, unitamente alle rimanenze finali ivi evidenziate con la specificazione, nell'apposito spazio, del relativo ammontare.

Nel **rigo B33** va indicato il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 1992 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione alla predetta data. Si ricorda che alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Nel **rigo B34** va indicato il valore delle rimanenze finali relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa.

Nel **rigo B35** va indicato l'ammontare accantonato nei fondi di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73 del T.U.I.R., indicati nei bilanci dei soggetti in regime ordinario nell'anno 1990, nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazioni ai fini di tale imposta.

In questo rigo va altresì indicato ogni altro provento, diverso da quelli indicati nei precedenti rigli, conseguito nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo B36** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi dei rigli da **B21** a **B35**.

Nel **rigli da B37** a **B61** sono elencati i componenti negativi.

Nel **rigo B37** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1992 relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale.

Nel **rigo B38** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1992 relative a materie prime e sussidiarie, a semilavorati, merci e prodotti finiti.

Nel **rigo B39** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1992 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Nel **rigo B40** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1992 relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari, ed altri titoli in serie o di massa.

Nei rigi da **B41** a **B43** va indicato il costo di acquisto dei beni e di acquisizione dei servizi sostenuti, in base alle regole dell'art 75 del T U I R nell'esercizio 1992 e cioè

— il costo di acquisto delle merci, delle materie prime, dei semilavorati ecc (rigo **B41**),

— il costo di acquisto delle azioni e titoli similari, delle obbligazioni e titoli similari e di altri titoli in serie o di massa (rigo **B42**),

— il costo per l'acquisizione dei servizi (rigo **B43**)

Nel rigo **B44** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno nonché delle partecipazioni agli utili. Per quanto riguarda gli accantonamenti di quiescenza e previdenza di cui all'art 70 del T U I R si fa presente che gli stessi sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri I V A ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta

Nel rigo **B45** vanno indicate le spese per altre prestazioni di lavoro diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, per i collaboratori coordinati e continuativi ecc.) L'ammontare da indicare in questo rigo è comprensivo dei compensi e delle quote di indennità di fine rapporto maturate nel periodo d'imposta. Per quanto riguarda gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia nonché di quelle spettanti agli sportivi professionisti, si osserva che gli stessi sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri I V A ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta

Nel rigo **B46** vanno indicate le partecipazioni agli utili spettanti agli associati di associazioni in partecipazione

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili è consentita

— se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico o da scrittura privata registrata che devono tra l'altro, contenere la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto,

— se il contratto di associazione in partecipazione non consiste nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante di titoli o certificati in serie o di massa i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell'art 5 del D L 30 settembre 1983, n 512 convertito con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n 649

Si rileva, infine che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da portare in diminuzione del reddito di impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di altri beni

Nel rigo **B47** vanno indicati gli interessi passivi nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art 63, commi 1, 2 e 3 del T U I R. Si ricorda che tra gli interessi passivi in esame, da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata, vanno compresi per intero quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto

Si osserva che, a norma del comma 3 dell'art 63 del T U I R, per i soggetti nei cui confronti, nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione sono maturati interessi e altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private, sottoscritte acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi sono ammessi in deduzione solamente per la parte che eccede l'ammontare di detti proventi, ivi compresi per la quota di propria spettanza quelli conseguiti dalle società di persone, di cui il dichiarante è socio se e nella misura in cui detti interessi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata e nel limite di cui all'art 63 senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dei proventi stessi. Fino a concorrenza degli interessi passivi non ammessi in deduzione il coefficiente di deducibilità risultante da tale rapporto si applica ai sensi dell'art 75 comma 5, del T U I R anche alle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e non computabili nella determinazione del reddito. Pertanto la parte deducibile di dette spese e altri componenti negativi va indicata nel rigo **B60**

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche o private e delle cedole staccate delle obbligazioni, possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonché dei relativi proventi. Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 28 gennaio 1985 pubblicato sulla G U n 27 del 1° febbraio 1985.

Nel rigo **B48** vanno indicate le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria. Si ricorda che le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa nonché l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D L 30 settembre 1992, n 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n 461 non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

I contributi ad associazioni sindacali o di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in base a formale deliberazione dell'associazione.

Nel rigo **B49** vanno indicate le spese relative ad opere o servizi — forniti direttamente o indirettamente — utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Tali spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (costituite da stipendi, salari, accantonamento di quiescenza e previdenza maturato nell'anno e relativi contributi) risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel rigo **B50** vanno indicate le minusvalenze dei beni relativi all'impresa. Dette minusvalenze, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la quantificazione delle plusvalenze, sono deducibili

— se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso,  
— se sono realizzate mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni,  
— se derivano da cessioni unitarie ed a titolo oneroso delle aziende, compreso il valore di avviamento.

Nel rigo **B51** vanno indicate le sopravvenienze passive che si configurano nelle ipotesi:

— di mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi,

— di sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

Nel rigo **B52** vanno indicate le perdite di beni la cui cessione avrebbe dato luogo a plusvalenze o minusvalenze.

Dette perdite sono deducibili in misura corrispondente al costo non ammortizzato dei beni medesimi e purché risultino da elementi certi e precisi.

Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Si ricorda che per gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nel 1990 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nell'anno 1991 al regime previsto dall'art 79 del T U I R, le perdite su crediti sono deducibili per la parte che eccede gli accantonamenti per rischi su crediti di cui all'art 71 del T U I R qualora l'ammontare degli accantonamenti stessi risulti iscritto nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'I V A, ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Nel rigo **B53** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa e, nell'apposito spazio, la parte di esse relative all'ammortamento anticipato e al valore di avviamento.

Si precisa che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art 79 del T U I R possono fruire del cosiddetto ammortamento anticipato a condizione che l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata, in aggiunta a quest'ultima, nel registro dei beni ammortizzabili. La misura dell'ammortamento, giusta quanto dispone il comma 3, secondo periodo, dell'art 67 del T U I R, come modificato, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° maggio 1990, dall'art 1, comma 1, lett. i), del D L 27 aprile 1990, n 90, convertito, con modificazioni, dalla legge n 165 del medesimo anno, può essere elevata, a titolo di ammortamento anticipato, fino a due volte, rispetto a quella ordinaria risultante dall'applicazione dei coefficienti indicati

nell'apposito decreto ministeriale, nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due esercizi successivi.

Si ricorda, che, in base al menzionato art. 1, comma 1, lett. i), del D.L. n. 90 del 1990, nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dall'ultimo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.

Tale disposizione non si applica nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, che sono entrati in funzione presso l'ultimo utilizzatore nel periodo d'imposta 1989, nel qual caso l'ammortamento anticipato da parte di detto utilizzatore può essere eseguito anche negli esercizi successivi a quello suindicato sempreché ricorrano le condizioni di cui all'art. 14, comma 2, del D.L. n. 90 del 1990.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (immobili strumentali per destinazione). Sono inoltre considerati strumentali (immobili strumentali per natura), ai sensi dell'art. 40, comma 2, del T.U.I.R., gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato, classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria, commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria.

Relativamente agli immobili strumentali per natura si precisa che la relativa quota di ammortamento va calcolata sul costo storico di acquisizione (per le unità immobiliari acquistate in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689). Si fa inoltre presente che se l'immobile strumentale per natura è stato acquistato in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente potrà portare in deduzione soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 mentre non possono essere in alcun modo computate in diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.

Non sono deducibili, sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, le quote di ammortamento e le spese di impiego e manutenzione relative ai seguenti beni:

- aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;
- autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c), dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici;
- motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Si precisa che per beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, devono intendersi quelli senza i quali l'attività di impresa non può essere esercitata (es. le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc.); gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto rispettivamente utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione).

Si ricorda infine che per le aziende in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Dette quote sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili, considerando già dedotte, per il 50% del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento già decorso. Qualora vi sia una deroga convenzionale alle norme dell'art. 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo della conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili, l'ammortamento non potrà essere effettuato dall'affittuario o dall'usufruttuario della azienda.

Si ricorda che per effetto del comma 10-bis, dell'art. 67, del T.U.I.R., aggiunto dall'art. 10 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (13 maggio 1991), le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature

terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo B54** va indicato l'ammontare delle spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a lire un milione.

Nel **rigo B55** vanno indicate le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non portate ad incremento del costo dei beni strumentali ai quali si riferiscono.

Dette spese sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.

Per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi.

In questo rigo vanno altresì indicati i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni. Si fa presente che detta modalità di deduzione delle spese per la manutenzione non ha carattere vincolante nel senso che l'imprenditore ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi secondo i criteri di cui al comma 7 dell'art. 67 del T.U.I.R.

Nel **rigo B56** vanno indicati i canoni di locazione anche finanziaria, e/o di noleggio di competenza dell'anno 1992.

Si precisa che la deduzione dei canoni di locazione finanziaria da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito negli appositi decreti ministeriali, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Relativamente ai contratti di locazione finanziaria relativa a beni immobili conclusi a partire dal 2 marzo 1989, la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a 8 anni.

Non sono deducibili, sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, i canoni di locazione anche finanziaria, e le spese di manutenzione relativa agli aeromobili, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture e agli autoveicoli ed ai motocicli per i quali non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento (si vedano al riguardo le istruzioni al **rigo B53**).

Nel **rigo B57** vanno indicate le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda e di rappresentanza sostenute nell'esercizio. Si precisa che per le spese relative a studi e ricerche la deduzione è ammessa nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto; mentre per quelle di pubblicità e propaganda la deduzione può avvenire nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.

Infine le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei due successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non eccedente lire cinquantamila.

I contribuenti che intendono dedurre le spese per studi e ricerche e/o quelle di pubblicità e propaganda in quote costanti, anziché nell'intero ammontare sostenuto, dovranno barrare le caselle poste a fianco alle corrispondenti diciture.

Nel **rigo B58** gli intermediari e rappresentanti di commercio e gli esercenti le attività indicate al primo comma, dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, pubblicato nella G.U. n. 288 del 22 ottobre 1979, devono indicare la deduzione forfetaria delle spese non documentate applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi di **rigo B21**: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire.

Nel **rigo B59** le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate, concessa per i trasporti personalmente effettuati dai

soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice oltre il comune in cui ha sede l'impresa, ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti nonché per quelli effettuati oltre tale ambito spèta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto indipendentemente dal numero dei viaggi.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi personalmente effettuati dai soci, della loro durata e della località di destinazione nonché degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.

Nel **rigo B60** vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili nella determinazione del reddito d'impresa quali:

- le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili o ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste per gli interessi passivi;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere o) e p) del comma 1 dell'art. 10 del T.U.I.R. nei limiti ed alle condizioni ivi indicate;
- il costo unitario dei registratori di cassa acquistati nell'anno se, al netto del relativo credito d'imposta, non è superiore a L. 1.500.000 e se non si è proceduto in via alternativa, all'ammortamento. Se detto importo di L. 1.500.000 è superato, il costo può essere soltanto ammortizzato. L'ammortamento del costo dei registratori di cassa, al netto del relativo credito d'imposta e degli eventuali interessi passivi corrisposti per il pagamento differito del prezzo, è calcolato in ragione del 25% a partire dall'anno di acquisto dell'apparecchio e con le modalità di cui all'art. 67 del T.U.I.R. (art. 3 della legge 26 gennaio 1983 n. 18).

Con effetto dal 1° gennaio 1992, il comma 7-bis aggiunto dall'art. 11 comma 12, della legge 30 dicembre 1991 n. 413, all'art. 76 del T.U.I.R. dispone l'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea e aventi un regime fiscale privilegiato (cfr. D.M. 24 aprile 1992), le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. La suddetta indeducibilità non opera, ai sensi del successivo comma 7-ter, qualora le imprese interessate forniscano la prova che le società estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione nonché, nel caso in cui, a norma del comma 13 del citato art. 11 l'operazione sia stata compiuta in conformità al parere espresso dall'amministrazione finanziaria, a seguito dell'esercizio del diritto di interpello di cui all'art. 21 della predetta legge n. 413 del 1991.

Nel **rigo B61** si indica il 75 dei ricavi derivanti dall'attività di agriturismo.

Nel **rigo B62** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi contenuti nei rigi da **B37** a **B61**.

Nel **rigo B63** va effettuata la differenza tra i componenti positivi il cui totale è indicato al **rigo B36** e i componenti negativi, il cui totale è indicato al **rigo B62**.

Il risultato di questa differenza deve essere diminuito delle erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 65, comma 2, del T.U.I.R., nonché di quelle di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370, a favore dell'Università di Siena per un ammontare non superiore alle percentuali ivi stabilite per ciascuna delle ipotesi previste, applicate al reddito d'impresa dichiarato. Sono, altresì, deducibili le erogazioni liberali indicate nell'art. 10 comma 1, lettera r) del T.U.I.R. per un ammontare non superiore, al 20% del reddito dichiarato con un limite di due miliardi annui.

Si ricorda che l'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ha introdotto nel comma 2 dell'art. 65 del T.U.I.R. la lettera c-bis), in base alla quale le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la

radiodiffusione sonora a carattere comunitario sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.

Le predette percentuali vanno calcolate sull'importo di **rigo B63** diminuito delle erogazioni stesse.

Nel **rigo B65** deve essere indicato il totale del reddito di impresa minore imponibile.

**Passaggio dal regime di determinazione del reddito di cui all'art. 80 del T.U.I.R. a quello semplificato.**

Per effetto dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a decorrere dal 10 gennaio 1992, il regime di determinazione forfetaria del reddito d'impresa di cui all'art. 80 del T.U.I.R. è stato soppresso e conseguentemente, le imprese che si avvalevano a tale data di detto regime sono traslate in quello semplificato disciplinato dall'art. 79 del T.U.I.R. Al riguardo, detti contribuenti per la determinazione del reddito relativa al periodo d'imposta 1992, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e dall'art. 2 del D.M. 27 aprile 1989, n. 352, devono osservare i seguenti criteri:

- concorrono a formare il reddito i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze la cui competenza economica si è verificata nel 1991 ma che hanno formato o avrebbero dovuto formare oggetto di registrazione nell'anno 1992, ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'IVA, sia avvenuta in detto anno;
- concorrono a formare il reddito le sopravvenienze attive imputabili all'anno 1992, anche se riferibili a costi e ricavi dell'anno 1991 o precedenti;
- non concorrono a formare il reddito i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni che sono state registrate o che avrebbero dovuto essere registrate ai fini dell'IVA nel corso dell'anno 1992 o precedenti, ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, sia avvenuta in detto anno, ancorché siano imputabili in base alle regole del regime ordinario, all'anno 1992 e successivi;
- le esistenze iniziali al 1° gennaio 1992 di merci e prodotti destinate alla vendita sono valutate attribuendo a ciascun bene un valore unitario pari al valore normale a tale data, indipendentemente dal periodo di formazione;
- le rimanenze finali al 31 dicembre 1992 relative ad acquisti effettuati in detto anno si valutano applicando i criteri di cui all'art. 59 del T.U.I.R.
- le esistenze iniziali al 1° gennaio 1992 relative a prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata intrannuale si valutano in base ai costi specifici sostenuti;
- tutti i costi inerenti ai ricavi e alle plusvalenze derivanti da operazioni registrate o che avrebbero dovuto essere registrate ai fini dell'IVA nell'anno 1991 o precedenti ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, sia avvenuta nel 1991 o precedenti, non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa dell'anno 1992 e successivi, ancorché la competenza, in base alle regole del regime ordinario, si verifichi in detti anni;
- i costi inerenti ai ricavi derivanti da operazioni che sono state in parte registrate o che avrebbero dovuto essere registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel 1991 ed in parte nell'anno 1992 e successivi, ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, sia avvenuta in parte nel predetto anno 1991 ed in parte nell'anno 1992 e successivi, sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa dell'anno 1992 e successivi, nella misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi che concorrono a formare il reddito dell'anno 1992 e successivi e l'ammontare complessivo dei ricavi stessi. Tale criterio si applica anche quando i costi su indicati ineriscono ai ricavi imputabili, in base alle regole del regime ordinario, al 1991, la cui registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, sia avvenuta in parte nel suddetto anno 1991 o precedenti ed in parte nell'anno 1992 e successivi.

**Determinazione del reddito ai fini della imposta locale sui redditi.**

I rigi da **B66** a **B83** riguardano la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Nel **rigo B66** va riportato l'importo di **rigo B63**.

Nei rigli da **B67** a **B69** vanno indicati gli importi che devono aggiungersi a quello contenuto nel precedente rigo **B66**, mentre nei rigli da **B71** a **B74** vanno indicati i componenti negativi.

Vanno indicati fra i componenti positivi:

— al rigo **B67**, le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'imposta locale sui redditi

— al rigo **B68** le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato giacché i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'imposta locale sui redditi,

— al rigo **B69** ogni altro componente positivo

Nel rigo **B70** va indicato il totale dei componenti positivi effettuando la somma degli importi indicati nei rigli da **B66** e **B69**

Fra i componenti negativi vanno indicati:

— al rigo **B71** i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate

— al rigo **B72** i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e società a queste equiparate residenti nel territorio dello Stato. In detto rigo devono essere altresì indicati i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche, i quali, in base a quanto dispone l'art 115, comma 2, lett a), del T U I R, sono esclusi dall'imposta locale sui redditi

— al rigo **B73** l'importo di rigo **B30** diminuito dell'ammontare dei proventi degli immobili strumentali per natura. Infatti i redditi degli immobili (terreni e fabbricati) che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, essendo soggetti all'imposta locale in via autonoma, vanno dichiarati, a tal fine, nel Quadro 750/ICI e 750/H e non devono concorrere alla determinazione del reddito d'impresa da assoggettare al tributo locale,

— al rigo **B74** ogni altro componente negativo

Nel rigo **B75** va indicato l'importo risultante dalla differenza tra il totale dei componenti positivi (rigo **B70**) ed il totale dei componenti negativi (rigo **B75**)

Nel rigo **B77** va indicato l'ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR

Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle spese di produzione relative. Circa le agevolazioni per il Mezzogiorno in particolare, si ricorda che i redditi ivi prodotti si desumono dalla prescritta contabilità separata, salva naturalmente la possibilità di ripartire i componenti comuni ad altre zone di produzione in rapporto all'ubicazione dei vari fattori produttivi

Per quanto riguarda la compilazione del prospetto delle esenzioni ai fini dell'ILOR si rinvia a quanto verrà detto nel paragrafo 27 delle presenti istruzioni

Nel rigo **B78** va indicato l'ammontare del contributo diretto lavorativo, escluso dall'ILOR ai sensi dell'art 62, comma 11 del D L 31 dicembre 1992, n 513

Nel rigo **B79** va indicato l'ammontare del reddito diminuito dei redditi esenti o esclusi ai fini dell'ILOR e al lordo delle erogazioni liberali. Da detto ammontare vanno sottratte le erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art 65, comma 2, comprese quelle di cui alla lettera c-bis) dello stesso comma aggiunta dall'art 23 della legge 6 agosto 1990, n 223, nonché quelle di cui all'art 3 della legge 29 novembre 1990, n 370, a favore dell'Università di Siena (effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa nei limiti ed alle condizioni ivi previste), e dell'art 10, comma 1, lett r) del T U I R (da indicare nel rigo **B80**). Si precisa che le menzionate erogazioni liberali sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all'importo risultante dall'applicazione delle relative percentuali sul reddito di rigo **B79** al netto delle erogazioni stesse

Si fa presente che l'importo da indicare nel rigo **B80** non può risultare superiore all'importo del rigo **B79**.

Nel rigo **B81** va indicato il totale del reddito imponibile risultante dalla differenza tra l'importo indicato al rigo **B79** e l'ammontare delle erogazioni liberali indicato nel rigo **B80**

Nei rigli **B82** e **B83** deve essere indicato l'ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art 120, commi 1 e 2, del T U I R

Si veda al riguardo il paragrafo 19 delle presenti istruzioni

10

## GENERALITÀ

Il modello 750/C va utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo, esso si compone del prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti e di una sezione

La Sezione va utilizzata per dichiarare i redditi di lavoro autonomo prodotti nel 1992 da parte delle società semplici o delle associazioni tra artisti e professionisti che hanno percepito, nel precedente periodo di imposta, compensi per un ammontare non superiore a L. 360 milioni

Per quanto attiene al regime contabile da adottare vanno tenute presenti le disposizioni contenute nell'art 8 del D L 27 aprile 1990, n 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n 165

Il comma 6-bis dell'articolo appena citato ha istituito il regime di contabilità ordinaria per gli esercenti arti e professioni, all'uopo aggiungendo due commi (il quarto ed il quinto) all'art 19 del D P R 29 settembre 1973, n 600, concernente le scritture contabili di tali contribuenti

A questo regime sono tenuti, oltre a coloro che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire, anche le società semplici e le associazioni esercenti arti e professioni che, pur non avendo percepito nell'anno precedente compensi per un ammontare superiore al predetto importo, optino per il regime di contabilità ordinaria

Tale opzione va esercitata nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente ovvero, per i contribuenti non soggetti all'obbligo della presentazione di tale dichiarazione, mediante raccomandata postale da inviare, entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, all'Ufficio delle imposte secondo le modalità stabilite nell'art 1, commi 1 e 2, del D M 27 settembre 1989. L'opzione ha

effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata, fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio

Le società semplici e le associazioni che hanno esercitato l'opzione per la tenuta della contabilità ordinaria devono barrare l'apposita casella posta in calce al Quadro C, contraddistinta dalla dicitura «Opzione a norma dell'art 10 del D L 2 marzo 1989, n 69, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n 154». Il regime di contabilità ordinaria comporta la tenuta dei seguenti registri e scritture

- il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito, integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all'esercizio dell'arte o professione, nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette,
- i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
- il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all'art 16, primo, secondo e terzo comma del citato D P R n 600 del 1973
- apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalità di cui all'art 21 del decreto richiamato nella precedente lettera c), i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti delle società semplici e associazioni esercenti l'arte o la professione, attività lavorativa non di lavoro dipendente

In relazione al registro sub a) il contribuente dovrà conformarsi ai criteri stabiliti con il D M 15 settembre 1990. Ai sensi del successivo D M 20 dicembre 1990 può essere utilizzato un unico tabulato meccanografico su modulo a striscia continua per la stampa del registro in questione, anche da parte dei soggetti incaricati della

elaborazione del registro stesso per più utenti. In quest'ultimo caso dovranno essere osservate le modalità stabilite nel decreto da ultimo citato. È peraltro consentita l'adozione del metodo contabile della partita doppia, nel rispetto del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito, sempreché vengano osservate le prescrizioni di cui all'art. 2 del citato D.M. del 20 dicembre 1990.

**Prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti.**

In questo prospetto vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi nonché per l'applicazione di quelli approvati con D.P.C.M. 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 2 del 4 gennaio 1993.

In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi si applica la pena pecuniaria da 600.000 a 6 milioni di lire. Al riguardo si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato D.C.P.M. 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito.

Nel **rigo C1** va indicato:

nella **colonna 1**: la descrizione dell'attività esercitata in conformità alla nuova classificazione delle attività economiche, approvata con l'art. 2 del D.M. 9 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 293 del 14 dicembre 1991 e contenuta integrata dall'art. 5 del D.M. 12 dicembre 1992 pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 294, del 15 dicembre 1992, in apposito fascicolo, disponibile presso i competenti Uffici Distrettuali delle imposte dirette.

Nella **colonna 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993, rilevabile dalla predetta nuova classificazione delle attività.

Nella **colonna 3**, il codice di attività in vigore per il periodo d'imposta 1990, desumibile dalla tabella allegata alle presenti istruzioni.

Nella **colonna 4**, l'eventuale subcodice relativo al codice di attività indicato nella colonna 3, precisando al riguardo, che, se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici, aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta, il contribuente deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività; tale indicazione è necessaria, ai fini dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi approvati con il D.P.C.M. 25 ottobre 1991.

In caso di esercizio di più attività i predetti codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo della entità dei compensi conseguiti. Per le associazioni tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni nel cui ambito operano associati esercenti attività contraddistinte da codici diversi si considera attività prevalente quella svolta dall'associato o dagli associati ai quali è imputata la maggiore entità del reddito.

Nella **colonna 5**, l'anno di inizio dell'attività, con riferimento a quello a partire dal quale la stessa è stata effettivamente esercitata.

Nella **colonna 6**, il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività, in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno.

Nel **rigo C2**, va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo. Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato, nell'apposito spazio, il luogo nel quale sono stati conseguiti i maggiori compensi e nella casella contrassegnata dal n. 5, il numero totale dei luoghi in cui viene esercitata l'attività; in uno specifico elenco, da allegare alla dichiarazione, devono essere, altresì, indicati anche gli altri luoghi con il relativo indirizzo.

Nel **rigo C3, colonna 1**, in relazione ai beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'arte o professione va indicato l'ammontare complessivo della spesa sostenuta facendo riferimento:

- 1 - al costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis del T.U.I.R., al lordo degli ammortamenti;
- 2 - all'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;
- 3 - al valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali: non si tiene conto degli immobili, va computato il valore dei beni il cui costo

unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione ed all'uso personale o familiare dei soci o associati vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso, tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo di imposta.

Nel **rigo C3, colonna 2**, va indicato l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive anche di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.).

Nel **rigo C4, colonne 1, 2 e 3**, va indicato, in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno (indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso), rispettivamente:

- il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno;
- il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1992;

— la spesa sostenuta nel periodo di imposta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario.

Nel **rigo C4, colonna 4** deve essere indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di energia elettrica.

Nel **rigo C5, colonne 1, 2 e 3** vanno indicate in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base a contratti di formazione lavoro) gli stessi dati richiesti per i lavoratori a tempo pieno riducendo a metà il numero delle giornate retribuite desumibili dai modelli DM 10 relativi al 1992.

Nel **rigo C5, colonna 4**, va indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel **rigo C6, colonne 1 e 2**, va indicato, rispettivamente, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno e l'ammontare dei compensi agli stessi corrisposti nel periodo di imposta.

Nel **rigo C6, colonne 3 e 4**, va indicato, relativamente a tutti gli addetti, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa sostenuta, comprensiva dei contributi.

Nel **rigo C6, colonna 5**, va indicato l'ammontare degli «altri costi» determinato sommando tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegata al D.P.C.M. 23 dicembre 1992.

Nel **rigo C6, colonna 6**, va indicato il numero delle fatture emesse ai fini dell'IVA, quale risulta dal prospetto «Documenti emessi» contenuto nella dichiarazione presentata per lo stesso anno ai fini della detta imposta.

Nel **rigo C7, colonna 1**, l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dal contribuente;

Nel **rigo C8, colonna 1**, il volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA;

Nel **rigo C8, colonna 2**, i compensi dichiarati al rigo C15.

Nel **rigo C9, colonna 1**, il totale dei componenti negativi di reddito esclusi di determinazione del reddito dall'esercente l'arte o professione.

Nel **rigo C9, colonna 2**, i componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività, che devono risultare da apposita documentazione allegata alla dichiarazione (al riguardo si rinvia a quanto precisato nel paragrafo 1 delle istruzioni comuni ai modelli 750/A, 750/B e 750/C relative al contributo diretto lavorativo);

Nel **rigo C10**, deve essere indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

Nel **rigo C11**, va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni.

**Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati.**

I dati per la compilazione di questa Sezione devono essere desunti dalle scritture contabili obbligatorie.

Nel **rigo C12** va dichiarato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro o in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'IVA, derivanti da attività professionali o artistiche percepiti nell'anno 1992, compresi quelli derivanti dall'esercizio delle attività svolte all'estero.

Nel rigo C13 vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione di redditi nonché le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte) salvo che trattasi di indennità per perdita di redditi relativi a più anni, per le quali è prevista la tassazione separata (vedi mod. 750/I).

Nel rigo C14 vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili relativi al 1991, che il contribuente, dichiara ai fini della non punibilità, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, così come sostituito dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154: per effetto di detta norma, la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di compensi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi del periodo di imposta in cui l'evento si è verificato, è subordinata alle condizioni che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle seguenti scritture contabili: negli appositi registri cronologici oppure nei registri degli incassi e per i pagamenti ovvero nei registri obbligatori ai fini dell'IVA, oppure che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i compensi non annotati risultino altresì compresi in questo rigo e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Nel caso in cui non si sia provveduto ad effettuare le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i compensi risultino compresi in questo rigo e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Occorre tuttavia che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i compensi siano stati compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche. Si rileva che ai sensi del citato art. 1, comma 4, lettera c) non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

Inoltre, per effetto del comma aggiunto all'art. 55 del D.P.R. n. 600 del 1973, dall'art. 4, comma 1, lett. d), della legge 413/1991, se i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi nello stesso rigo C14 e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecunarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei compensi non annotati. Gli estremi del predetto versamento devono essere annotati al rigo C30.

Ovviamente i compensi indicati in questo rigo saranno computati per la valutazione della congruità dei compensi dichiarati ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 23 dicembre 1992.

Si precisa, altresì, che ai sensi dell'art. 62, comma 12, del D.L. 31-12-1992, n. 513, sui compensi non annotati nelle scritture contabili, ma indicati nella dichiarazione dei redditi al fine di adeguarsi al disposto dell'art. 11-bis del D.P. 19-9-1992, n. 384 e per evitare l'accertamento deduttivo di cui all'art. 12 del D.L. 2-3-1989, n. 69 e successive modificazioni, non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo di essi. Conseguentemente, nel caso di cui il contribuente intenda avvalersi di tale facoltà, nel rigo C14 dovranno essere dichiarati anche i compensi relativi al cennato adeguamento specificandone tuttavia l'importo nell'apposito spazio dello stesso rigo.

Nel rigo C15 va riportata la somma dei compensi di cui ai tre righe precedenti.

Devono quindi essere indicati le spese e gli oneri sostenuti nel 1992 nell'esercizio dell'attività professionale o artistica, tenuto conto delle modifiche legislative introdotte dal D.L. n. 151 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 202 del 1991, e precisamente:

nel rigo C16, le spese per l'acquisto di beni mobili strumentali diversi da quelli per i quali è esclusa la deduzione di quote di ammortamento e dei canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio, ai sensi del comma 4 dell'art. 50 del T.U.I.R. (macchinari, attrezzature d'ufficio, ecc.), il cui costo unitario non sia superiore a L. 1.000.000. Se questi beni sono adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare dei soci o degli associati è deducibile un importo pari al 50 per cento del costo di acquisizione; nel rigo C17, le quote di ammortamento (nella misura stabilita, per

ciascuna categoria di beni strumentali, dal D.M. 29 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 dell'8 novembre 1974, se trattasi di beni strumentali il cui acquisto è avvenuto prima dell'1-1-1989 e nella misura stabilita nel D.M. 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989 se trattasi di beni strumentali acquistati dall'1-1-1989) dei beni strumentali il cui costo, per singolo bene, superi L. 1.000.000. Se questi beni sono adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare dei soci o degli associati l'ammortamento va calcolato nella misura del 50 per cento.

Per effetto del comma 3-bis, dell'art. 50, del T.U.I.R., aggiunto dall'art. 10, comma 1, del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (13 maggio 1991), le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Non sono deducibili le quote di ammortamento e le spese di impiego e manutenzione relative agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni di diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 c.c. e alle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 c.c. ovvero con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici. Per le autovetture ed autoveicoli di cilindrata non superiore a quella testè indicata, la deduzione delle quote di ammortamento e delle spese di impiego e manutenzione ad essi relative è ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente ad un solo automezzo, per ciascun associato o socio;

nel rigo C18, l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione (in danaro o in natura) al personale dipendente, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali, ivi compreso l'ammontare delle indennità per cessazione di rapporto di lavoro dipendente corrisposte nell'anno nonché dei relativi acconti e anticipazioni. Le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta e quelle relative ai collaboratori coordinati e continuativi sono deducibili e vanno sommate alle spese a titolo di retribuzione da esporre in questo rigo; dette quote devono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione. Negli anni successivi le indennità erogate saranno ammesse in deduzione per la sola parte non coperta dagli accantonamenti. I premi di assicurazione pagati alle compagnie di assicurazione, che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza maturate nell'anno, vanno compresi fra le spese da indicare in questo rigo;

nel rigo C19, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per servizi resi alla società semplice o associazione dichiarante in relazione all'esercizio dell'attività artistica o professionale;

nel rigo C20, i canoni di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, relativi ai beni immobili e ai beni mobili. A tale proposito si precisa quanto segue.

Beni immobili. Nel caso di locazione, anche finanziaria, di beni immobili utilizzati *esclusivamente* o *promiscuamente* (per l'esercizio dell'attività e per uso abitativo o altri usi) si deve avere riguardo alla disciplina vigente all'epoca in cui sono stati stipulati i relativi contratti e che può riassumersi come segue.

Immobili utilizzati *esclusivamente* per l'esercizio dell'arte o professione: in tal caso, se per l'immobile viene corrisposto un canone di locazione (non finanziaria), le somme corrisposte a detto titolo nel 1992 sono integralmente deducibili. Se per l'immobile viene corrisposto, invece, un canone di locazione finanziaria, bisogna distinguere a seconda che il relativo contratto sia stato stipulato prima del 15 giugno 1990 ovvero a decorrere da tale data: nel primo caso la deduzione del canone è ammessa integralmente nel periodo d'imposta secondo il periodo di maturazione, sempreché il contratto abbia una durata non inferiore ad otto anni. Questa limitazione, tuttavia, si applica soltanto ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 2 marzo 1989; nel secondo caso non è consentita la deduzione dei canoni ma solo quella di un importo pari alla rendita catastale.

Immobili utilizzati *promiscuamente*: in tal caso, se per l'immobile viene corrisposto un canone di locazione (non finanziaria) è deducibile

le una somma pari al 50 per cento delle somme corrisposte a detto titolo, a condizione però che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Se per l'immobile viene corrisposto invece, un canone di locazione finanziaria bisogna distinguere a seconda che il relativo contratto sia stato stipulato prima del 15 giugno 1990 ovvero a decorrere da tale data: nel primo caso la deduzione dei canoni è ammessa nella misura del 50 per cento delle somme corrisposte a detto titolo, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, nel secondo caso non è invece consentita la cennata deduzione dei canoni ma quella di una somma pari al 50 per cento della rendita catastale, ferma restando la sussistenza della cennata condizione.

Nella stessa misura in cui sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, afferenti gli immobili di cui sopra, sono altresì deducibili le spese per i servizi relativi a detti immobili (spese condominiali) che vanno indicate al **rigo C26** alla voce «altre spese documentate».

Per quanto concerne i *beni mobili*, la deduzione dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento ed ha luogo secondo il criterio di maturazione. In tutti i casi in cui la deduzione ha ad oggetto canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio il contribuente deve indicare anche le generalità ed il domicilio del soggetto cui sono dovute le relative somme. Qualora lo spazio a disposizione non fosse sufficiente, questi dati devono essere riportati su un apposito prospetto aggiuntivo da allegare alla dichiarazione.

Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 c.c. e, alle autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 c.c. o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici. Per le autovetture ed autoveicoli di cilindrata non superiore a quella testè indicata la deduzione dei canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione ad essi relative è ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente ad un solo automezzo per

ciascun associato o socio. Le spese relative alla locazione, anche finanziaria, o al noleggio di altri beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare degli associati o dei soci sono deducibili nella misura del 50 per cento.

nel **rigo C21**, gli interessi passivi per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale o per dilazioni nel pagamento di beni strumentali acquisiti,

nel **rigo C22**, i premi di assicurazione per rischi specificatamente inerenti all'attività artistica o professionale, esclusi quelli pagati alle compagnie di assicurazione per la corresponsione ai propri dipendenti o aventi causa delle somme a ciascuno di essi dovute per la cessazione del rapporto di lavoro, che vanno indicati al **rigo C15**,

nel **rigo C23**, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, indicato nel **rigo C15**. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo sostenuto,

nel **rigo C24**, le spese di rappresentanza effettivamente sostenute ed idoneamente documentate, deducibili nel limite dell'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, indicato nel **rigo C15**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo sostenuto,

nel **rigo C25**, le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili ovvero a corsi di aggiornamento professionale, ivi comprese quelle eventualmente sostenute per viaggio e soggiorno al fine della detta partecipazione, deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare,

nel **rigo C26**, ogni altra spesa inerente all'attività effettivamente sostenuta e debitamente documentata, tenendo presente che se trattasi di spese afferenti l'acquisto di beni e servizi di uso promiscuo, la deduzione è ammessa nella misura del 50 per cento,

nel **rigo C27**, va riportato il totale delle spese e oneri deducibili di cui ai rigi da **C16** a **C26**. Questo totale va dedotto algebricamente dal totale dei compensi di cui al **rigo C15**, per determinare la differenza, da indicare al **rigo C28**,

## 11 MOD. 750-D1 - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Questo quadro deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi derivanti dall'allevamento di animali ai sensi dell'articolo 78 del T.U.I.R., quando tale attività superi il limite indicato alla lettera b), del comma 2 dell'art. 29 dello stesso decreto. In base al predetto art. 78, per i soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite suindicato, il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare determinato mediante l'applicazione dei criteri e delle modalità fissati con il decreto ministeriale 26 gennaio 1993.

Nel citato decreto ministeriale sono stati, infatti, stabiliti criteri per determinare, rispettivamente, il numero di animali allevabili, per ciascuna specie, sul terreno e redditualmente riconducibili nell'ambito del reddito agrario ai sensi della lettera b), comma 2 dell'art. 29 del T.U.I.R., il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza nonché il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del T.U.I.R., ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente. Il computo di detti valori è effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto ministeriale che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggiere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale da adottarsi per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

Per esigenze di semplificazione nel presente quadro D1 è stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fasce di qualità e ad animali di diverse specie, ciò attraverso un processo di normalizzazione ad unità base di riferimento.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R., si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocavano (ordinaria o semplificata), purché in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto,
- 2) che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al D.M. 26 gennaio 1993 (riportata nel prospetto contenuto nelle presenti istruzioni).

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni dovrà essere determinato secondo i normali criteri di cui al titolo I, capo VI, del T.U.I.R., e dovrà formare oggetto di dichiarazione nel quadro A ovvero nel quadro B.

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non deve ritenersi esclusivo, nel senso che l'impresa di allevamento può determinare il reddito in modo ordinario ovvero a norma dell'art. 79 del T.U.I.R., in tal caso dovrà essere compilato esclusivamente il quadro A o B.

In ordine alla compilazione del presente quadro si precisa che le sezioni 1 e 2 contengono gli schemi di normalizzazione desunti dalle tabelle 2 e 3 allegate al citato D.M., il cui utilizzo consente di ovviare alle difficoltà di calcolo che si possono riscontrare in presenza di allevamenti riguardanti più specie animali od esercitati su terreni appartenenti a diverse fasce di qualità. In particolare, nella **sezione 2**

si indicherà il numero dei capi allevati per ciascuna specie, e, attraverso l'applicazione dei coefficienti a fianco indicati, si otterrà il **totale B** dei capi ridotti all'unità di misura assunta come base (piccioni ed altri volatili). Con lo stesso procedimento nella **sezione 1** si indicheranno i redditi agrari, riportati distintamente per fasce di qualità, e, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si otterrà il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (**totale A**).

Per ricavare il reddito imponibile ai sensi dell'art. 78 del TUIR, si deve sviluppare il seguente calcolo:

a) il reddito agrario normalizzato alla VI fascia (**totale A**) va moltiplicato per il valore 372,4, coefficiente che esprime la quantità di capi della specie presa a base (piccioni e altri volatili) allevabili nella VI fascia entro il limite dell'art. 29 e per 100.000 lire di R.A., tale valore, darà il numero di capi allevabili entro il limite dell'art. 29 del TUIR.

b) eseguendo la differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata (**totale B**) e quello dei capi allevabili si avrà il numero dei capi eccedenti espresso in unità base di allevamento.

c) il numero dei capi allevati in eccedenza dovrà essere moltiplicato per il coefficiente 33,33, che è l'imponibile di ogni capo eccedente nella specie base (tabella 3, colonna d), quindi per il coefficiente di maggiorazione stabilito in 2 dal D.M. 26 gennaio 1993 il prodotto dei due coefficienti dà 66,66, per cui sarà sufficiente moltiplicare il numero

dei capi eccedenti per tale ultimo indice per ottenere il reddito imponibile dell'impresa di allevamento esercitata in eccedenza ai limiti dell'art. 29 determinato ai sensi dell'art. 78 del TUIR.

Tale importo deve confluire, come componente del reddito d'impresa, nel mod. 750/A, in uno dei righe da A91 a A94 («altre variazioni in aumento») se trattasi di società che eserciti altre attività per le quali si rende necessaria la compilazione del detto mod. 750/A, altrimenti, va riportato nel mod. 750/L, rigo 6, colonna 1.

Si rammenta che l'art. 9, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, ha aggiunto all'art. 115 del TUIR la lettera e-bis), secondo cui sono esclusi dall'ILOR i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, dell'art. 87, del TUIR organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre.

Ai fini dell'esonero dall'ILOR si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di esonero sopra citate deve essere barrata l'apposita casella posta nel riquadro relativo alla determinazione del reddito ai fini dell'ILOR.

## 12 MOD. 750 F. REDDITI DI CAPITALE

Questo modello deve essere compilato dalle società o associazioni che nel corso dell'anno hanno percepito i redditi di capitale indicati nei righe da F1 a F13, ad esclusione delle società esercenti attività commerciali.

Nei righe da F1 a F5 vanno indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti da società per azioni in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici e dagli enti indicati alla lett. b), del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo.

Si rammenta che il credito d'imposta compete nella misura dei nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soci o partecipanti se la distribuzione è stata deliberata da società di capitale italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 ovvero, nel caso in cui trattasi di partecipazione in enti di cui all'art. 87, lett. b), del TUIR, se la delibera è stata adottata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988.

Il credito d'imposta continua, invece, a spettare nella misura di un terzo degli utili riscossi se la distribuzione è stata deliberata da società di capitale italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983.

Per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del TUIR, prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, nessun credito d'imposta può essere fatto valere.

Il credito d'imposta non compete se gli utili sono stati distribuiti da società estere non residenti, anche se il percettore è un soggetto residente.

Nel rigo F1 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitale italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, il credito d'imposta, nella misura di 9/16 delle somme percepite, l'importo delle ritenute subite.

Nel rigo F2 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitale italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, il credito d'imposta, nella misura di 1/3 delle somme percepite, l'importo delle ritenute subite.

Nel rigo F3 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del TUIR dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, il credito d'imposta nella misura di 9/16 delle somme percepite, l'importo delle ritenute subite.

Nel rigo F4 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del TUIR prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, (per i quali non compete il credito d'imposta) e l'importo delle ritenute subite.

Nel rigo F5 vanno indicati l'ammontare degli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, al lordo delle ritenute, e l'importo delle ritenute subite.

Nel rigo F6 vanno indicati gli utili, anche in natura, derivanti dalla partecipazione in enti non commerciali di cui all'art. 87, lett. c), del TUIR, e l'importo delle ritenute subite.

Nel rigo F7 vanno indicati gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo, indipendentemente dal tipo o dalla forma del contratto, esclusi quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Se la misura non è determinata per iscritto, gli interessi vanno computati al saggio legale del 10% annuo. Se nel titolo non sono stabilite le scadenze, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. La presunzione degli interessi non vale per le somme versate, in «conto capitale», dai soci, dagli associati e dai partecipanti, rispettivamente, alle società commerciali, alle associazioni ed ai consorzi, purché dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi non risulti che i versamenti siano stati fatti ad altro titolo. Si intendono versate «in conto capitale» non soltanto le somme destinate a copertura di un aumento di capitale (attuale o futuro), ma anche quelle che vengono acquisite al patrimonio sociale senza che ne derivi un obbligo di restituzione a carico della società. Non devono essere dichiarati, perché esenti, gli interessi dei mutui contratti all'estero per i quali, anteriormente al 1° gennaio 1974 sia stato acquisito il diritto all'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile. In questo rigo vanno indicati anche gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data in deposito. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al rigo F8 vanno indicate le rendite perpetue, cioè le prestazioni periodiche (di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili) dovute in perpetuo a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, ovvero imposte quali oneri al donatario (art. 1861 cod. civ.), sono equiparate alle rendite perpetue tutte le altre prestazioni annue perpetue, a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 cod. civ.). Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al rigo F9 vanno indicati i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (ipoteche, pegni) assunte in favore di terzi. Tali compensi (provvigioni, commissioni, premi, ecc.) sono di regola percepiti da imprese nell'esercizio dell'attività loro

propria (per lo più aziende ed istituti di credito ed imprese assicurative) ed in tal caso non costituiscono redditi di capitale ma componenti del reddito d'impresa. Quando il compenso è percepito da un soggetto non imprenditore o anche da un imprenditore ma per garanzie prestate al di fuori dell'attività imprenditoriale, costituisce reddito di capitale e deve essere dichiarato nel presente modello. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al rigo F10 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro. Trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associata. Nello stesso rigo F10 vanno, altresì, indicati gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 del cod. civ. e cioè gli utili derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e sia dai contratti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Attesa la natura di reddito di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle perdite testè considerati, l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa non può essere dedotta dal reddito complessivo del partecipante. Le ritenute subite vanno indicate a colonna 3.

Al rigo F11 vanno indicati gli utili corrisposti ai mandanti e fiduciari ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al rigo F12 va dichiarato ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, ad eccezione degli interessi diversi da quelli già considerati nel precedente rigo F7 e da quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva e da quelli esenti. In questo rigo vanno indicati anche gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data in deposito. In questo

rigo vanno anche indicati i redditi di capitale su cui si applica la ritenuta di cui all'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché i proventi derivanti dai «titoli atipici» di cui all'art. 5 del D.L. n. 512 del 1983. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al rigo F13 vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al rigo F14 vanno indicati i totali delle colonne 1, 2 e 3 dei rigi da F1 a F13. I totali delle colonne 1, 2 e 3 devono essere riportati nel rigo 8 del mod. 750/L, rispettivamente nelle colonne 1, 4 e 2.

Il successivo riquadro è destinato alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi (ILOR).

Tale imposta si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia, ne sono esclusi i redditi derivanti da partecipazioni a società ed enti, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Pertanto, la determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad ILOR si effettua deducendo dall'ammontare complessivo dei redditi, così come riportato al rigo F15, gli utili di cui ai rigi da F1 a F6 nonché i redditi prodotti all'estero (e cioè i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero, tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia).

L'importo di rigo F19 deve essere riportato al rigo 21 colonna 2 del mod. 750/O.

Per i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono essere allegati alla dichiarazione, in originale, i certificati dei sostituti d'imposta (e i modelli RAD per i dividendi) attestanti le somme pagate e le ritenute effettuate. Si ricorda che in mancanza dei certificati non sarà concessa la detrazione delle ritenute di acconto subite.

Nel caso in cui siano stati dichiarati utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEF, deve essere compilata l'apposita distinta, nella quale dovranno essere indicati anche i dati relativi alle azioni gratuite ricevute o all'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già possedute.

## 13 MOD. 750 G - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo modello deve essere compilato dalle società o associazioni che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività e che partecipano in qualità di soci a società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti.

I redditi (o le perdite) delle anzidette società o associazioni sono accertati unitariamente nei confronti delle stesse, le quali devono, pertanto, provvedere a dichiararli nel proprio Mod. 750, ma sono assoggettati all'imposta personale sul reddito in capo ai singoli soci o associati proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del T.U.I.R., come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1991, n. 102 di conversione del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata che qualora non sia mutata nel 1992 la compagine dei soci, deve essere di data anteriore all'inizio del periodo di imposta. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci, se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Di conseguenza, ciascuno dei soci, se società di persone o equiparata, deve dichiarare nel presente modello la quota del reddito (o della perdita) della società o associazione, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli è proporzionalmente imputabile, eccezione fatta per il caso che la partecipazione alla società sia stata assunta nell'esercizio di un'impresa in regime ordinario, ovvero il cui reddito è determinato ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R., nel qual caso la corrispondente quota di reddito deve risultare nel mod. 750/A ovvero nel mod. 750/B, sezione prima, come componente del reddito d'impresa.

Nel primo riquadro devono essere indicati, rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro sottostante i dati relativi alla società partecipata (codice fiscale, ragione sociale, eventuale iscrizione nell'apposito albo delle imprese artigiane, codice di attività e indirizzo) rilevabile dall'apposito prospetto rilasciato dalla stessa.

Nel secondo riquadro va indicato per ciascuna società cui si riferisce la partecipazione:

- nella colonna 1 il reddito totale della società o associazione, preceduto dal segno «—» in caso di perdita,
- nella colonna 2, la percentuale di partecipazione agli utili spettanti alla società o associazione dichiarante,
- nella colonna 3, l'ammontare della quota del reddito (o della perdita) della società o associazione imputabile alla società o associazione dichiarante,
- nella colonna 4, l'ammontare della quota delle ritenute d'acconto subite dalla società o associazione imputabile alla società o associazione dichiarante,
- nella colonna 5, la quota del credito d'imposta sugli utili spettante alla società o associazione dichiarante,
- nella colonna 6, l'ammontare della quota del credito di imposta per i registratori di cassa spettante alla società o associazione dichiarante, nonché il credito di imposta spettante ai sensi degli artt. 3, comma 4 e 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, nel caso in cui i beni rivalutati, ai sensi di tale legge, siano ceduti, assegnati ai soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita e nel caso in cui il saldo di rivalutazione venga distribuito ai soci.

## 14 MOD. 50 H REDDITI DIVERSI

Nel primo riquadro del modello vanno dichiarati i "redditi diversi" che non hanno già formato oggetto di dichiarazione negli altri modelli. Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti:

Al **rigo H1** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla vendita anche parziale dei terreni che hanno formato oggetto di lottizzazione o di esecuzione di opere intese a renderli edificabili, nonché degli edifici costruiti sui terreni stessi. Al **rigo H8** va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Al **rigo H2** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'ivm, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione.

Al **rigo H10** va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Al **rigo H3** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 81, comma 1, lett. c).

Al **rigo H11** va indicato il prezzo di acquisto delle partecipazioni. Per la determinazione degli elementi da indicare nei **rigli H3 e H11** si fa rinvio alle circolari n. 16 del 10 maggio 1985 e n. 14 dell'11 aprile 1991.

Al **rigo H4** vanno indicati i censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotto del fondo o commisurati ad essi e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, per l'ammontare percepito nel periodo di imposta.

Al **rigo H5** vanno indicati i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero per l'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, nel caso di difformità di periodi di imposizione per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano, i redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Al **rigo H6** vanno indicati i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. Al **rigo H12** vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al **rigo H6**.

Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei **rigli da H9 a H13** non possono in ogni caso superare gli ammontari a ciascuno di essi corrispondenti, indicati nei **rigli da H1 a H7**.

Nei **secondo riquadro**, il reddito ai fini dell'ILOR si determina sottraendo dall'importo di **rigo H17** gli importi dei **rigli H18 e H19**.

Nel **terzo riquadro** al **rigo H22**, qualora la società abbia scelto la tassazione sostitutiva, vanno indicati gli estremi di pagamento della 2ª rata dell'imposta relativa alle plusvalenze, indennità e altre somme di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali, a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione. Sono pertanto interessate alla presente disposizione le società semplici nei cui confronti siano stati emessi gli atti o provvedimenti, di seguito specificati. Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato ed irreversibilmente destinandolo a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso. In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme dovevano essere dichiarate nel corrispondente mod. 750/1-91 a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.

Era altresì necessario che, in conseguenza di atti (accettazione della somma offerta, cessioni volontarie, ecc.) o provvedimenti (decreti, sentenze, ecc.) emessi successivamente al 31 dicembre 1968 e fino al 31 dicembre 1991, la percezione fosse comunque avvenuta entro quest'ultima data.

Nei **rigli da H23** va indicato, qualora la società abbia optato per la tassazione nei modi ordinari, gli estremi di versamento della seconda rata dell'ILOR dovuta.

## 15 MOD. 750 H REDDITI SOCIETÀ A TASSAZIONE SEPARATA

Nel primo riquadro del modello, devono essere dichiarati, i redditi che vanno attribuiti ai soci persone fisiche o associati distintamente dagli altri redditi della società o associazione, in quanto assoggettati a tassazione separata ai fini dell'IRPEF.

Il riquadro è diviso in sei sezioni. Le prime quattro devono essere utilizzate esclusivamente dalle società semplici o associazioni tra artisti e professionisti, mentre nella quinta vanno indicati, da parte di tutti i soggetti tenuti alla presentazione del modello 750 gli eventuali redditi di capitale di fonte estera di cui al comma 3-bis dell'art. 8 della legge n. 227 del 1990, la sesta va invece utilizzata sia per le plusvalenze di cui alla lettera g-bis del comma 1 dell'art. 16 del T.U.I.R. introdotta dalla legge n. 413 del 30 dicembre 1991 sia per le plusvalenze, indennità e somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della legge n. 413 del 1991.

Si ricorda che, in base all'art. 16, comma 2, del T.U.I.R., i redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dello stesso articolo sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice ed equiparate. Pertanto, possono fruire della tassazione separata ai fini dell'IRPEF soltanto i soci di società semplici e gli associati in associazioni ad esse equiparate, i quali, in base all'art. 16, comma 3, del T.U.I.R., possono non avvalersi della detta modalità di tassazione optando per la tassazione ordinaria nel mod. 740/M.

Nella prima Sezione vanno indicate le indennità di cui all'art. 16, comma 1, lettera i), del T.U.I.R., spettanti alla società o associazione a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni.

Nella seconda Sezione vanno indicati i redditi di cui all'art. 16, comma 1, lettera l), del T.U.I.R., conseguiti in qualità di soci di società di persone costituite da più di cinque anni, in dipendenza di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale.

Nella terza Sezione vanno dichiarati i redditi di cui all'art. 16, comma 1, lettera m), del T.U.I.R., conseguiti in qualità di soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in dipendenza di recesso, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale.

Nella quarta Sezione vanno indicati i redditi di cui all'art. 16, comma 1, lettera n), del T.U.I.R., compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti di associazione in partecipazione e di quelli indicati nell'art. 2554, comma 1, del codice civile.

In ciascuna delle predette sezioni vanno indicati nella colonna 1 i soggetti eroganti, nella colonna 2 l'anno di insorgenza del diritto; nella colonna 3 l'ammontare del reddito o indennità, nella colonna 4 le ritenute d'acconto spettanti. Nella colonna 5 della sezione terza va indicato l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi spettante ai soci.

Nella quinta Sezione vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera di cui al comma 3-bis dell'art. 8 della legge n. 227 del 1990.

Nella sesta Sezione vanno dichiarate le plusvalenze di cui all'art. 16, comma 1, lettera g-bis) del T.U.I.R. realizzate dalla società mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si

intendono quelle aree che sono state qualificate come edificabili dal piano regolatore generale, o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti

Analogamente vanno indicati in tale sezione qualora non si intenda usufruire della tassazione sostitutiva anche le plusvalenze, indennità ed altre somme di cui all'art 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 percepite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazione acquisitiva compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione

In tal caso la società dovrà preventivamente determinare la base imponibile secondo le seguenti indicazioni:

Le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime come avanti individuate compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'articolo 82, comma 2, del TUIR

Le somme, invece, percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della citata legge n. 413, a redditi diversi di cui all'articolo 81 del TUIR e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare

Nella colonna 1 di tale sezione va indicato l'ente erogante le somme summenzionate (Stato e altri enti pubblici o privati). Nella colonna 2 deve essere indicato il codice 1 per le indennità di esproprio, il codice 2 per le indennità di occupazione, il codice 3 per le somme percepite a seguito di cessione volontarie, il codice 4 per le somme percepite a titolo di risarcimento danni da occupazione acquisitiva ovvero il codice 5 per ogni altro titolo diverso dai precedenti, barrando la relativa casella

Nella colonna 3 va indicato il totale delle plusvalenze e dei predetti altri redditi

Nella colonna 4 va indicata la ritenuta d'acconto subita

Deve essere altresì allegata la copia degli attestati o distinte di versamento relativi alla seconda rata di imposta

## 16 MOD 750 L REDDITI DELLE SOCIETÀ O ASSOCIAZIONI DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

In questo modello vanno riepilogati i redditi dichiarati dalle società o associazioni negli appositi modelli contrassegnati con le lettere da A ad I, dei quali si è già accennato in precedenza

Nella colonna 1 va riportato l'ammontare del reddito (o della perdita) risultante dai quadri staccati in corrispondenza del rigo relativo al tipo di reddito e, per quanto riguarda i redditi dominicali, agrari e di fabbricati, dalla apposita dichiarazione redatta sia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) sia ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta straordinaria sugli immobili, da allegare alla presente dichiarazione dei redditi

Nella colonna 2 devono essere indicate le ritenute d'acconto subite dalla società o associazione per ciascun tipo di reddito

Nella colonna 3 va indicato l'ammontare delle imposte pagate all'estero

Circa le imposte pagate all'estero si precisa che occorre indicare in apposito allegato i redditi prodotti all'estero, distintamente per Stato di provenienza, nonché le corrispondenti imposte ivi pagate nell'anno in via definitiva, intendendosi per tali quelle non suscettibili di modificazione a favore del contribuente né di rimborsi e, quindi, con esclusione delle imposte pagate in acconto in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale

Se le imposte pagate all'estero relative ai redditi del 1992 saranno, in tutto o in parte, pagate negli anni successivi in via definitiva anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà richiedere la detrazione nella dichiarazione relativa all'anno in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel 1992. Ove nel 1992 siano stati effettuati pagamenti in via definitiva o abbiano acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero negli anni dal 1974 al 1991 compresi nelle dichiarazioni presentate per tali anni, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nelle apposite distinte, unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato dallo Stato estero per ciascuno degli anni predetti

Nella colonna 4 va indicato l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi in denaro o in natura (distribuiti dalle società per azioni, dalle società in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative e dalle società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato nonché dagli enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), percepiti nel periodo d'imposta cui, si riferisce la dichiarazione dei redditi

Il credito di imposta sui dividendi, che concorre pro-quota a formare il reddito imponibile dei singoli soci, è pari al 9/16 (56,25 per cento) degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti nel caso in cui la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 nonché, nel caso in cui trattasi di partecipazioni in enti di cui all'art 87, lett b) del TUIR, quando la delibera sia stata adottata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988

Il credito d'imposta continua, invece, a spettare nella minor misura di un terzo degli utili riscossi se la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983

Per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art 87, lett b), del TUIR, prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, nessun credito d'imposta può essere fatto valere

Il credito di imposta non spetta sui dividendi per i quali è stata applicata la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (cedolare secca opzionale ovvero ritenuta sui dividendi attribuiti su azioni di risparmio o distribuiti da società cooperative di cui all'art 14 del DPR n. 601), né se gli utili siano stati distribuiti da società estere non residenti

Inoltre il credito d'imposta non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione è stata deliberata prima della data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società ed enti di cui all'art 87, lettere a) e b) del TUIR né per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato (art 7-bis, commi 6-bis e 7-bis, del decreto legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni dalla legge 5 novembre 1992, n. 429)

In base all'art 122, comma 4, del TUIR, il credito di imposta di cui all'art 14 dello stesso TUIR spetta anche ai soci di società di persone risultanti dalla trasformazione di società soggetta all'IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, in relazione ai fondi o riserve (esclusi quelli di cui al comma 1 dell'art 44 del TUIR) costituiti prima della trasformazione, i quali sono imputati ai soci stessi a norma dell'art 5 del TUIR

a) nel periodo d'imposta in cui vengono distribuiti o utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritti in bilancio con indicazione della loro origine,

b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritti in bilancio o vi siano iscritti senza la detta indicazione

Ai soci compete in entrambe le ipotesi il credito di imposta di cui all'articolo 14 del T.U.I.R. a condizione che la dichiarazione dei redditi della società rechi le indicazioni prescritte nel comma 7 dell'articolo 105 dello stesso T.U.I.R. (che vanno fornite nell'apposito prospetto contenuto nella quarta pagina del modello fondamentale).

Il credito di imposta non spetta per le riserve o fondi:

— formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983;

— che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società.

Il credito di imposta è, invece, ridotto al 36 per cento per le riserve o fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso.

Nella **colonna 5**, va indicato il credito d'imposta previsto dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, per l'acquisto o l'acquisizione in locazione finanziaria dei registratori di cassa, nonché il credito d'imposta spettante ai sensi degli artt. 3, comma 4 e 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, nel caso in cui i beni rivalutati ai sensi di tale legge, siano ceduti, assegnati ai soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita e nel caso in cui il saldo di rivalutazione venga distribuito ai soci.

Per quanto riguarda il suddetto credito d'imposta per i registratori di cassa, i soggetti obbligati all'uso dei medesimi devono indicare il credito d'imposta spettante, ai fini dell'imposta personale dovuta dai soci o associati, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto degli apparecchi medesimi non eccedente lire 2.000.000.

In caso di locazione finanziaria il credito d'imposta è commisurato alla parte del prezzo d'acquisto non eccedente lire 2.000.000 ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'indicato importo complessivo.

Si avverte che detto credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti ed è commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti.

Alla dichiarazione devono essere allegati, a pena di inammissibilità del credito d'imposta, i documenti probatori, in originale o in copia fotostatica, degli eseguiti pagamenti del prezzo d'acquisto o del canone di locazione, dai quali devono risultare le generalità del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento nonché l'ammontare del prezzo o canone pagato.

In caso di locazione finanziaria alla dichiarazione deve essere allegato, in originale o in copia fotostatica, il contratto di locazione contenente l'indicazione del prezzo di acquisto dell'apparecchio misuratore desunto dal listino di vendita vigente alla data di stipula del contratto.

Nella **colonna 6** vanno indicati:

— l'INVIM decennale di cui all'art. 64, comma 2, del T.U.I.R., come sostituito dall'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 29 novembre 1991, n. 377.

— la quota parte spettante alla società dichiarante dell'INVIM decennale pagata dalle società partecipate;

— i seguenti oneri di cui all'art. 10, comma 1, del TUIR sostenuti dalle stesse società: le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali (lettera n); i contributi destinati ai paesi in via di sviluppo (lettera q); le indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione (lettera s).

L'importo complessivo dei predetti oneri deducibili, va indicato nella casella «Totale 1» e la relativa quota di spettanza dei singoli soci va ripartita nella **colonna 10** del quadro M.

Nelle successive due caselle vanno indicati i seguenti oneri di cui all'art. 10, comma 1, del TUIR, sostenuti dalla società e per i quali compete ai soci, ai fini dell'IRPEF, una detrazione d'imposta, in luogo della deduzione dal reddito complessivo, nella misura del 27 per cento degli oneri stessi, ridotta al 22 per cento e al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare degli oneri stessi eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli altri oneri, e il limite superiore rispettivamente del secondo e del primo scaglione di reddito (art. 10, comma 1 e 2 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni della legge 14 novembre 1992, n. 438):

— il 20 per cento delle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari, residenti sul territorio dello Stato o aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per l'acquisto o la vendita di fabbricati, per un importo complessivamente non superiore a 3 milioni (art. 11, comma 1, lettera a), L. 30 dicembre 1991, n. 413); gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie (entro il limite del reddito dei terreni dichiarato, per i prestiti contratti a decorrere dal 1° gennaio 1990), nonché di mutui garantiti da ipoteca su immobili (lettere c) e d); le spese sostenute e rimate a carico in ottemperanza all'obbligo di manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate (lettera o); le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute (lettera p); le erogazioni liberali in denaro a favore dello spettacolo (lettera r);

— la quota parte degli oneri sopraindicati, sostenuti dalla società partecipata, spettante alla società dichiarante.

L'importo complessivo degli oneri per i quali compete una detrazione d'imposta, in luogo della deduzione dal reddito, va indicato nella casella «Totale 2» e la relativa quota di spettanza dei singoli soci va ripartita nella **colonna 11** del quadro M.

Nel **rigo 11** del quadro L deve essere indicato, da parte delle società che non compilano il mod. 750/A, l'ammontare delle imposte di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione e degli altri oneri dedotti dai soci e successivamente rimborsati alla società.

Deve essere, ad esempio, indicato in questo rigo l'ammontare dell'ILOR a suo tempo pagata dalla società e dedotta pro-quota dal reddito complessivo dei singoli soci della quale si sia conseguito il rimborso nell'anno cui si riferisce la dichiarazione, anche per effetto dell'utilizzo dell'eccedenza.

Nel **rigo 12** del quadro L le società che non compilano il modello 750/A devono indicare, in seguito alla trasformazione da società soggette all'IRPEG in società di persone (avvenuta dopo il 31 dicembre 1987), l'ammontare delle riserve o fondi costituiti prima della trasformazione stessa, con esclusione di quelli di cui al comma 1 dell'art. 44 del T.U.I.R. (cioè quelli costituiti con soprapprezzi di emissione delle azioni o quote; interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote; avanzi di fusione; versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale; saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 122, comma 4, del T.U.I.R., i detti fondi e riserve sono imputati ai soci a norma dell'art. 5 dello stesso T.U.I.R. in quanto non più iscritti in bilancio. Ai soci compete il credito di imposta di cui all'art. 14 del T.U.I.R. qualora ricorrano le condizioni precisate in sede di istruzioni per la compilazione della colonna 4.

Per l'esatta compilazione del quadro L si precisa che i redditi fondiari (redditi dominicali e agrari dei terreni e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni merce), di capitale, di partecipazione e diversi vanno sommati al **rigo 13** (in quanto non inclusi nel reddito complessivo) solo se posseduti da società semplici, associazioni fra artisti e professionisti.

I suindicati redditi posseduti dai soggetti in regime ordinario o che determinano il reddito in base all'art. 79 del T.U.I.R., non vanno indicati separatamente in questo modello in quanto già compresi nel reddito di impresa.

I redditi soggetti a tassazione separata ai fini IRPEF riportati dal mod. 750/I restano esclusi dalla sommatoria di quelli di altra natura contenuti nello stesso Mod. 750/L e vanno indicati al **rigo 14**.

## 17 MOD 750/M - IMPUTAZIONE DEI REDDITI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI

Il mod 750/M va utilizzato per indicare tutti i soci associati, o membri che rivestono tale qualità alla chiusura dell'esercizio ed ai quali vanno, pertanto imputati pro-quota i redditi o le perdite, le ritenute, i crediti d'imposta, gli oneri deducibili e le deduzioni ai fini dell'ILOR di cui al mod 750/L. Il modello è diviso in tre riquadri.

Nella **colonna 1 del primo riquadro** vanno indicati, nell'ordine, il numero di codice fiscale, le generalità dei soci, associati o membri e la qualifica rivestita, tenendo presente che per le persone fisiche si deve riportare il cognome, il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di nascita, mentre per i soggetti diversi è necessario indicare l'esatta denominazione o ragione sociale.

Gli amministratori che non rivestono la qualifica di soci o associati vanno indicati nel mod 750/N.

Se i soci sono più di undici la loro indicazione potrà essere proseguita su un foglio aggiunto indicandovi i richiesti dati ed elementi nello stesso ordine sopra detto. In questa ipotesi al **rigo 47** del mod 750/M vanno indicati (dalla colonna 3 in poi) i dati cumulativi relativi a quei soci, elencati nel detto foglio aggiunto, in capo ai quali va calcolata la deduzione dai redditi agrari o d'impresa, in quanto i soci stessi esercitano la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisce la loro attività prevalente per contro al **rigo 48** vanno indicati i dati cumulativi relativi a quei soci, anch'essi elencati nel detto foglio aggiunto, che non prestano alcuna opera nell'impresa o, se la prestano, essa non costituisce la loro occupazione prevalente. Detto foglio aggiunto va debitamente datato e sottoscritto. Nella **colonna 2**, con una S oppure con una N va precisato se per il socio l'attività svolta nell'impresa costituisce l'occupazione prevalente e ciò ai fini delle deduzioni di cui all'art 120, commi 1 e 2, del T U I R, da effettuare dal reddito assoggettabile ad ILOR. Nella **colonna 3** va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili. Le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata che qualora non sia mutata nel 1992 la compagine dei soci deve essere di data anteriore all'inizio del periodo di imposta. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci, se il valore dei conferimenti non risulta determinato le quote si presumono uguali.

Nella **colonna 4** indicare il numero dei mesi di esercizio dell'attività, se inferiore all'anno.

Nella **colonna 5** indicare il numero degli anni di esercizio dell'attività professionale.

Il **secondo riquadro** del quadro M deve essere utilizzato dalla società o associazione al fine di indicare, per ciascun socio che non apporta esclusivamente capitale o per ciascun associato i dati relativi all'attività svolta.

Qualora la società svolga più attività, (con distinta annotazione dei ricavi) per ciascuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare va compilato un rigo per ognuna delle attività esercitate da ciascun socio.

Ai fini della compilazione del prospetto si precisa quanto segue.

Nella **colonna 6** va indicato il numero d'ordine del socio o associato al quale si riferiscono i dati, rispettando la corrispondenza con il riquadro soprastante.

Nella **colonna 7** deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza rilevabile dalla tabella D contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C.

Nella **colonna 8** deve essere indicato per ciascun socio o associato l'anno di inizio dell'attività esercitata.

Nella **colonna 9** deve essere indicata la causa di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-bis del D.L. n 384 del 1992, riportando i seguenti valori relativi alle ipotesi di esclusione già elencate nel paragrafo 1 delle istruzioni comuni ai modelli 750/A, 750/B e 750/C (contraddistinte dalla lettere di seguito riportate).

- 1 - per i casi di cui alla lettera a),
- 2 - per i casi di cui alla lettera b),
- 3 - per i casi di cui alla lettera c),
- 4 - per i casi di cui alla lettera d),
- 5 - per i casi di cui alla lettera e),
- 6 - per i casi di cui alla lettera f),
- 7 - per gli altri casi.

Nella **colonna 10** deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività, rilevabile dalla tabella E contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C.

La **colonna 11** deve essere barrata in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40% rilevante ai fini dell'attività svolta.

Nella **colonna 12** deve essere indicato il periodo di normale svolgimento dell'attività pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.

Nella **colonna 13** deve essere indicato il numero di giorni di effettivo svolgimento dell'attività, indicando 312 in caso di attività svolta per l'intero anno.

Le **colonne 14, 15 e 16** devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente. In particolare, nella **colonna 14** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la casella di **colonna 15**, se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno, ovvero la casella di **colonna 16** in caso di attività svolta a tempo parziale.

Nella **colonna 17** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttive di reddito agrario.

Nella **colonna 18** va indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette al contributo diretto lavorativo diverse da quelle delle **colonne da 14 a 17** e nella **colonna 19** deve essere indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività.

Nella **colonna 20** deve essere indicato l'ammontare dei ricavi relativi all'attività indicata a **colonna 7**.

Nella **colonna 21** va indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a **colonna 7**.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione comprovante:

- le cause di esclusione dell'applicazione del contributo diretto lavorativo contraddistinte dai valori (indicate nella **colonna 9**) 3, 4 e 6 (limitatamente all'ipotesi di affitto o usufrutto dell'azienda),
- l'invalidità comportante una riduzione della capacità lavorativa del socio o associato superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta (che può risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio),
- lo svolgimento, da parte del socio o associato, di un'attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività (mediante documentazione e attestazioni rese da soggetti diversi dal contribuente),
- l'ammontare dei componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività (ai riguardo si rinvia a quanto precisato nel paragrafo 1 delle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C).

Nel **terzo riquadro** le quote di reddito o perdita spettanti a ciascuno dei soci o associati, già complessivamente esposte nel precedente mod 750/L ed emergenti dai quadri staccati da A ad H, vanno indicate nella **colonna 22**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art 8, comma 2, del T U I R, le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale possono essere dedotte da parte dei soli soci accomandatari.

Nella **colonna 23** va indicata la quota di ritenute d'acconto spettante a ciascun socio od associato, calcolata sulla somma degli importi indicati al rigo 13, colonna 2, del quadro L.

Nella **colonna 24** va ripartito, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili di ciascun socio od associato, il credito d'imposta sui dividendi indicato a colonna 4 del rigo 13 del mod 750/L.

Nella **colonna 25** va ripartito il credito d'imposta, spettante per l'acquisto o la locazione finanziaria dei registratori di cassa, nonché il credito d'imposta spettante ai sensi degli artt 3, comma 4 e 4, comma 5, della legge n 408 del 1990, nel caso in cui i beni rivalutati ai sensi di tale legge, siano ceduti, assegnati ai soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita e nel caso in cui il saldo di rivalutazione venga distribuito ai soci, già indicati a colonna 5 del rigo 13 del mod 750/L, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili di ciascun socio o associato.

Nella **colonna 26** vanno indicate al primo totale le quote spettanti a ciascun socio degli oneri, il cui totale risulta indicato al totale 1 di **colonna 6**, sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 del T.U.I.R., i quali, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello stesso T.U.I.R., si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci.

Nella **colonna 27** vanno indicate le quote degli oneri per i quali compete una detrazione d'imposta, in luogo della deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche. L'ammontare di tali oneri deve essere ripartito tra i soci proporzionalmente alla quota di reddito a ciascuno di essi imputabile.

Le successive **colonne 28 e 29** riguardano le deduzioni spettanti. A tale riguardo si avverte che ai sensi dell'art. 62, comma 11 del D.L. 31 dicembre 1992, n. 513 i redditi di impresa dei soggetti nei cui confronti trova applicazione la disciplina di cui all'art. 11-bis della legge n. 438/92 sono esclusi dall'ILOR fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato ai sensi del D.P.C.M. 18 dicembre 1992.

Pertanto i soggetti che beneficiano della menzionata esclusione dall'ILOR non possono fruire dalle deduzioni previste dall'art. 120 del T.U.I.R..

Nella **colonna 28** va riportato l'ammontare della deduzione spettante a ciascun socio o associato, così come calcolato ai sensi dell'art. 120, comma 1, del T.U.I.R., nei singoli modelli staccati ed indicata nel rigo 25, colonna 3, del mod. 750/O.

Tale deduzione è fissata nella misura del 50% della quota spettante a ciascun socio o associato ed in ogni caso per un ammontare non inferiore a L. 8.000.000 e non superiore a L. 16.000.000, salvo il ragguglio ad anno.

Nella **colonna 29** va riportato l'ammontare della ulteriore deduzione dal reddito d'impresa concessa, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del T.U.I.R., in aggiunta a quella prevista nel comma 1 dello stesso articolo:

- alle imprese artigiane iscritte nel relativo albo;
- alle imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione o di rappresentanza commerciale, alberghiera o di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi e in mense aziendali;
- alle imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

Tale ulteriore deduzione è pari al 30% della quota di reddito spettante a ciascun socio al netto della deduzione ex art. 120, comma 1, del T.U.I.R., con un minimo di L. 2.000.000 ed un massimo di L. 4.000.000, salvo il ragguglio ad anno. Le predette misure sono elevate a L. 3.000.000 e a L. 6.000.000 ovvero a L. 4.000.000 e a L. 8.000.000 per le imprese artigiane di cui alla precedente lettera a) che hanno impiegato per la maggior parte del periodo di imposta rispettivamente uno ovvero due o più apprendisti.

Si sottolinea che le deduzioni in questione vengono concesse purché dal socio sia stata prestata nella società, in qualità di socio, la propria personale opera e che questa non sia estrinsecata in un qualsiasi modo, ma sia stata tale da rappresentare l'occupazione prevalente. Ciò comporta che ad uno stesso soggetto non può essere riconosciuta detta condizione in più di una società, essendo il termine prevalente riferito all'occupazione potenziale del socio e non all'attività della società, per cui non è possibile, in concreto, più di un'occupazione prevalente con riferimento alla medesima persona.

Il campo di applicazione dei benefici è, pertanto, limitato ai soci che prestano la loro opera nella società in modo prevalente rispetto alle altre eventuali diverse occupazioni ed alla quota di reddito a ciascuno di essi spettante.

Si ricorda che qualora i soci di società di persone percepiscano un compenso specifico per la loro attività di amministratori e quest'ultima costituisca la loro attività prevalente, la società non può fruire, in relazione ai detti soci, delle deduzioni ai fini dell'ILOR.

Le suddette deduzioni previste ai fini ILOR per i redditi agrari o d'impresa si applicano a condizione che la società dichiarante attesti che sussistono i requisiti sopra specificati in capo a ciascun socio per il quale sono state calcolate le deduzioni e che all'uopo risulti sottoscritta la dichiarazione predisposta nel riquadro sottostante il mod. 750/O.

Si fa presente che, in caso di falsità dell'attestazione, si applicano, ai sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto-legge n. 853 del 1984, convertito nella legge n. 17 del 1985, le sanzioni penali previste dall'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 e successive modificazioni.

A maggior chiarimento si formulano i seguenti esempi:

**1° esempio:** Società esercente attività di commercio al minuto.

Quattro soci di cui due prestano la propria opera nella società e tale prestazione costituisce la loro occupazione prevalente.

Quote uguali	
Reddito netto.....	L. 60.000.000
— Calcolo deduzione ex art. 120, comma 1, del T.U.I.R.: quote reddito individuale (L. 60.000.000 : 4).....	» 15.000.000
Deduzione per ciascun socio lavoratore (50% della propria quota di reddito con un minimo di L. 8.000.000).....	» 8.000.000
— Calcolo deduzione ex art. 120, comma 2, del T.U.I.R.: 30% della quota di reddito di ciascun socio lavoratore, al netto della deduzione ex art. 120, comma 1, con minimo di L. 2.000.000 (30% di 8.000.000).....	» 2.400.000
Riepilogo:	
Reddito netto.....	» 60.000.000
deduzioni ex art. 120, commi 1 e 2 (L. 10.400.000 × 2).....	» 20.200.000
Reddito imponibile ILOR...	L. 49.200.000

**2° esempio:**

Quattro soci di società esercente attività diversa da quelle di cui all'art. 120, comma 2, del T.U.I.R., dei quali due prestano la propria opera nella società e tale prestazione costituisce la loro occupazione prevalente.

Quote uguali	
Reddito netto.....	L. 16.000.000
— Quota reddito per ogni socio (L. 16.000.000 : 4). Deduzione per ciascun socio lavoratore (50% della propria quota di reddito con un minimo di L. 7.000.000).....	» 4.000.000
» 4.000.000	
Riepilogo:	
Reddito netto.....	» 16.000.000
deduzioni ex art. 120, comma 1, del T.U.I.R.: intera quota spettante perchè inferiore al minimo deducibile (L. 4.000.000 × 2).....	» 8.000.000
Reddito imponibile ILOR...	L. 8.000.000

**Prospetto da rilasciare ai soci o associati.**

Sulla base dei dati risultanti dal mod. 750/M, la società o associazione rilascerà a ciascun socio o associato un prospetto da cui risultino la propria ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale ed il codice di attività desumibile dalla classificazione delle attività economiche; l'eventuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane; i dati identificativi del socio o associato; il reddito (o la perdita) totale dichiarato agli effetti dell'IRPEF; la quota di partecipazione agli utili spettante al singolo socio o associato; le quote di reddito (o perdita), di ritenute di acconto, di imposte pagate all'estero (indicando anche la quota di reddito prodotto all'estero), di crediti d'imposta sui dividendi, di crediti per registratori di cassa, di crediti spettanti ai sensi degli artt. 3, comma 4 e 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, e di deduzioni ai fini dell'ILOR di cui all'art. 120, commi 1 e 2, del T.U.I.R., imputabili al singolo socio o associato, distinguendo i dati relativi ai redditi soggetti all'IRPEF a tassazione ordinaria, da riportare nel quadro 740/H, da quelli soggetti a tassazione separata, (da indicare evidenziando a quale delle cinque tipologie individuate nelle sezioni del modello 750/I appartengano) da riportare nel mod. 740/M.

Devono altresì, essere imputati ai singoli soci, distintamente dagli altri redditi, quelli derivanti da plusvalenze ed altri redditi diversi relativi a indennità ed altre somme percepite a seguito di procedimenti espropriativi o di occupazioni acquisitive di cui all'art. 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per i quali i singoli soci, nel modello 740/L possono optare per la tassazione separata ovvero per la tassazione ordinaria.

Le società semplici devono, altresì, evidenziare nel prospetto gli oneri di cui al comma 3 dell'art. 10 del T.U.I.R. dalle stesse sostenuti, indicando separatamente, in due distinti gruppi, ciascun ammontare degli oneri deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche di

quelli per i quali compete ai soci una detrazione d'imposta, in luogo della deduzione dal reddito, già individuati in sede di istruzioni per la compilazione della **colonna 6** del quadro L.

Analogo prospetto va rilasciato quando partecipa sia una società di capitali o altra società di persone.

In detto prospetto deve altresì essere specificato:

— se la società ha determinato il reddito ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R. ovvero è in regime ordinario. Nel primo caso è consentito al socio di fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 4, del T.U.I.R., mentre nel caso in cui sia stata tenuta la contabilità ordinaria il socio può portare in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, la differenza tra l'ammontare delle perdite d'impresa in regime ordinario e l'ammontare dei redditi;

— la quota spettante alle imprese socie (società commerciali o persone fisiche) degli interessi e altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, che non sono stati già portati a riduzione degli interessi passivi deducibili in sede di determinazione dell'imponibile della società. Le

imprese socie devono computare tra gli interessi e altri proventi esenti da imposta sopra menzionati di propria spettanza (fino a concorrenza del cui ammontare gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione ai sensi dell'art. 63, comma 3, del T.U.I.R.), anche quelli conseguiti per il tramite di società di cui all'art. 5 del T.U.I.R.

Si ricorda che il credito di imposta spettante agli autotrasportatori di cui al D.L. n. 90 del 1990 è fruibile soltanto dalla società e quindi non va indicato nel prospetto da rilasciare ai soci.

#### **Compilazione del modello 750 M da parte dei GEIE e del prospetto da rilasciare ai membri.**

Il modello 750 M, con gli opportuni adattamenti, deve essere utilizzato dai GEIE per l'indicazione dei membri e l'imputazione agli stessi dei redditi ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR.

In particolare, si fa presente che qualora l'ammontare del reddito imponibile ai fini dell'ILOR diverga da quello imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG, dovranno essere specificate in apposito allegato le quote di reddito imponibile ai fini dell'ILOR da imputare a ciascun membro. Conseguentemente, nel prospetto da rilasciare ai membri del GEIE dovrà essere indicata, oltre alla quota di reddito imponibile agli effetti dell'imposta personale anche quella imponibile ai fini dell'ILOR da imputare a ciascun membro.

### **18 MOD. 750/O - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR E CALCOLO DELL'IMPOSTA**

#### **a) Redditi e deduzioni**

Dai modelli relativi alle singole categorie di reddito e, per quanto riguarda i redditi dominicali, agrari e di fabbricati, dalla apposita dichiarazione redatta sia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) sia ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta straordinaria sugli immobili, da allegare alla presente dichiarazione dei redditi, si devono riportare, rispettivamente alle **colonne 2, 3 e 4** del mod. 750/O, i redditi e le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2 del T.U.I.R..

Nel rigo **24** del mod. 750/O le società che non compilano il modello 750/A devono indicare, in seguito alla trasformazione da società soggette all'IRPEG in società di persone, l'ammontare delle riserve o fondi costituiti con somme non assoggettate a tassazione prima della trasformazione stessa (in quanto trattasi di riserve o fondi in sospensione d'imposta di cui al rigo 59 dell'apposito prospetto posto nella quarta pagina del modello fondamentale), con esclusione di quelli di cui al comma 1 dell'art. 44 del T.U.I.R. (cioè quelli costituiti con soprapprezzi di emissione delle azioni o quote; interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote; avanzi di fusione; versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale; saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta).

Si ricorda che i redditi esposti in questo quadro non possono in alcun caso essere negativi e che le deduzioni non possono mai superare il relativo reddito.

Per quanto riguarda le menzionate deduzioni, gli importi indicati al **rigo 25, colonne 3 e 4**, devono coincidere, rispettivamente, con i totali di colonne 28 e 29, rigo 49, del mod. 750/M.

La somma delle dette deduzioni va indicata al **rigo 26**, colonna 4, e tale importo va sottratto dal reddito di rigo 25, colonna 2; il risultato ottenuto va indicato al **rigo 27**.

Si fa presente che i GEIE non essendo tenuti al pagamento dell'ILOR devono compilare solo il rigo 15 riportandolo al rigo 25. L'imponibile ILOR determinato unitariamente in capo al GEIE va imputato ai singoli membri nella proporzione prevista nel contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. La quota parte del reddito imponibile ILOR imputabile a ciascun membro deve essere opportunamente evidenziata in apposito prospetto che il GEIE è tenuto a rilasciare a ciascun membro.

#### **b) Calcolo e versamento dell'ILOR.**

Al **rigo 28** va indicata l'imposta dovuta che è pari al 16,2% dell'importo di rigo 27.

Al **rigo 29** va riportato l'importo del credito d'imposta di cui all'art. 13 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, utilizzato ai fini del pagamento dell'ILOR risultante dalla somma degli importi indicati nei **rigli 35 e 41** del modello 750/S.

Al **rigo 30** va indicato l'importo dell'eccedenza di ILOR risultante dalla precedente dichiarazione per la quale è stato chiesto il computo in diminuzione dall'imposta dovuta nella presente dichiarazione (rigo 35 del quadro O del Mod. 750/92).

Ai **rigli 31 e 32** vanno indicati gli importi degli acconti eventualmente versati nei mesi, rispettivamente, di maggio e di novembre dell'anno 1992, trascrivendo, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti (data e codice banca o codice ufficio postale o codice concessione) desunti dalle attestazioni rilasciate dalle aziende di credito o dagli uffici postali o dalle distinte di versamento rilasciate dai concessionari della riscossione, che devono essere allegate alla dichiarazione ed elencate nella "distinta dei prospetti e documenti allegati alla dichiarazione mod. 750/93" - mod. 750/R.

Va quindi eseguita la differenza tra l'importo di rigo 28 e l'ammontare degli importi dei rigli 29, 30, 31 e 32; se il valore ottenuto è positivo, si avrà l'importo dell'ILOR da versare a saldo, che deve essere indicato al **rigo 33**; se il valore ottenuto è negativo, si avrà l'importo del credito di imposta che può essere portato in diminuzione dagli acconti dovuti per la successiva dichiarazione. Pertanto l'importo risultante dal rigo 33 diminuito dell'eventuale quota che s'intende utilizzare per compensare l'imposta da versare, va indicato al **rigo 34** se si sceglie di computarlo in diminuzione da quella relativa al periodo di imposta successivo ovvero al **rigo 35** qualora se ne chieda il rimborso.

Al **rigo 33** oltre all'importo del saldo versato vanno indicati gli estremi di versamento (data; codice banca o codice ufficio postale o codice concessione) desunti dalle attestazioni rilasciate dalle aziende di credito o dagli uffici postali o dalle distinte di versamento rilasciate dai concessionari della riscossione.

Vanno allegate alla dichiarazione le attestazioni rilasciate dalle aziende di credito o dagli uffici postali o la distinta di versamento rilasciata dal concessionario della riscossione, nel caso in cui il versamento stesso sia stato effettuato a quest'ultimo - gli estremi dei predetti documenti vanno menzionati anche nella "distinta dei prospetti e documenti allegati alla dichiarazione Mod. 750/93" - Mod. 750/R.

Naturalmente nessuna documentazione dovrà essere allegata per la parte di ILOR che ha formato oggetto di compensazione con l'eccedenza d'imposta del periodo precedente o con il credito d'imposta accordato agli esercenti autotrasporto di merci per conto terzi.

Si ricorda che i versamenti non vanno effettuati se l'imposta da versare a saldo non supera le lire 20.000.

L'inservanza totale o parziale dell'obbligo di versamento dell'imposta dovuta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi comporta il pagamento degli interessi di mora nella misura del 9% annuo sulle somme non versate, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza della prima rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata, nonché l'applicazione della soprattassa, pari al 40% delle somme non versate.

Se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a tre giorni, detta soprattassa si applicherà nella misura del 3%.

## 19 MOD. 750/P — RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA

Il **Quadro P** va utilizzato dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate che hanno proceduto, ai sensi della legge 30 novembre 1991, n. 413, alla rivalutazione dei fabbricati e delle aree fabbricabili, relativi alle attività commerciali esercitate indicati nell'art. 24 della citata legge, acquisiti entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

L'imposta sostitutiva, pari al 16% dell'ammontare della rivalutazione operata, poteva essere versata in tre rate:

- la prima pari al 34%, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita;
- la seconda, pari al 34%, entro il quarto mese successivo a detto termine;

- la terza, pari al 32%, entro l'undicesimo mese successivo al citato termine.

Pertanto, nel presente modello deve essere indicato:

- al rigo P1 l'importo della seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione, nonché gli estremi di detto versamento (data, codice banca o codice ufficio postale o codice concessione);
- al rigo P2 l'importo della terza rata di detta imposta, nonché gli estremi del versamento (data, codice banca o codice ufficio postale o codice concessione).

• Alla dichiarazione vanno allegate le attestazioni rilasciate dalle aziende di credito o dagli uffici postali o la distinta di versamento rilasciata dal concessionario del servizio della riscossione nel caso in cui il versamento stesso sia stato effettuato a quest'ultimo.

## 20 MOD. 750/S — CREDITI DI IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE (DA ALLEGARE AL QUADRO 750/A O AL QUADRO 750/B)

Tale modello deve essere compilato dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto terzi, iscritte all'albo degli autospportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ai fini della determinazione del credito di imposta ad esse spettante nel 1992 e 1993 ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive integrazioni e da ultimo ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.L. 26 gennaio 1993, n. 19, in corso di conversione.

Il suindicato credito vale ai fini del pagamento dell'ILOR e dell'IVA e non concorre alla formazione del reddito imponibile; tale credito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 68, può essere fatto valere anche ai fini del versamento delle ritenute alla fonte operate sulla retribuzione dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo.

Il modello 750/S è strutturato in tre prospetti. Il primo, suddiviso in tre sezioni, riguarda i crediti d'imposta concessi a favore delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi. Gli altri due prospetti riguardano rispettivamente, il credito di imposta per le imprese distributrici di carburanti e il credito di imposta concesso ai sensi della legge n. 317 del 1991.

La prima sezione del primo prospetto è destinata alla determinazione analitica del credito d'imposta per il 1993, la seconda, alla determinazione per masse del credito per l'anno 1993; la terza deve essere compilata ai fini della rideterminazione del credito d'imposta spettante per il 1992 e il 1993.

Si precisa che l'art. 13 del D.L. 26 gennaio 1993, n. 19, ha incrementato i limiti di spesa, già stabiliti per il 1992 con D.M. 7 marzo 1992, del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro delle Finanze, al fine di consentire la concessione del credito d'imposta suddetto. Occorre, pertanto, procedere alla rideterminazione dell'ammontare globale del credito d'imposta attribuibile per ciascun autoveicolo, per l'anno 1992, sulla base dei criteri stabiliti con D.M. 16 gennaio 1993 del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro delle Finanze.

Si ricorda che l'art. 14 del D.L. 26 gennaio 1993, n. 19, ha previsto un nuovo stanziamento di spese per l'anno 1993, ai fini della concessione del credito d'imposta per dette imprese, rinviando ad un momento successivo (90 giorni dalla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 19/1993) l'emanazione del decreto interministeriale che dovrà stabilire gli elementi e i criteri necessari per la sua determinazione.

Pertanto, ai fini della compilazione delle sezioni I e II si rinvia alle istruzioni che saranno fornite, con apposita circolare.

Al fine di agevolare la rideterminazione del credito d'imposta 1992 è stato predisposto il seguente prospetto, di cui si consiglia l'utilizzo per l'esatta rideterminazione del credito stesso, secondo i nuovi criteri stabiliti dal D.M. 16 gennaio 1993, (che non va allegato alla dichiarazione).

Al riguardo, si fa presente che il citato D.M. 16 gennaio 1993, individua le seguenti categorie di autoveicoli per ciascuno dei quali relativa-

mente al 1992, è attribuibile il seguente credito d'imposta massimo:

autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi . . . . .	L.	819.000
autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi . . . . .	»	1.680.000
autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi . . . . .	»	4.800.000
autoveicoli per trasporto di cose di massa superiore a 24.000 chilogrammi . . . . .	»	8.200.000

Per ulteriori chiarimenti, si rinvia alle istruzioni fornite con le circolari n. 13 del 10 maggio 1990, n. 23 del 14 novembre 1990, n. 8 del 3 aprile 1991 e n. 7 del 15 aprile 1992.

Dopo aver rideterminato il credito d'imposta spettante per il 1992 (utilizzando lo schema sopra riportato) si potrà procedere alla compilazione della sezione III per l'utilizzo del suddetto credito d'imposta.

In tale sezione deve essere indicato:

— al rigo S32, il credito di imposta non utilizzato a compensazione dell'ILOR dei versamenti relativi agli acconti e ai saldi dovuti per l'anno 1991 e dei versamenti ai fini dell'IVA dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa a detto anno;

— al rigo S33, l'incremento del credito d'imposta spettante per il 1992. Tale incremento si otterrà dalla differenza tra l'ammontare del credito d'imposta rideterminato indicato nel rigo 36 del prospetto contenuto nelle istruzioni e l'ammontare del credito d'imposta spettante indicato nel rigo 36 del Mod. 750/S-1992 relativo alla dichiarazione dei redditi del 1991;

— al rigo S34, il totale del credito di imposta residuo spettante, pari alla somma dei rigli S32 ed S33;

— al rigo S35, l'ammontare del credito d'imposta utilizzato ai fini dell'acconto ILOR dovuto per il 1992;

— al rigo S36, l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta in sede di liquidazione mensile o trimestrale e dell'acconto per l'anno 1992;

— al rigo S37, l'ammontare del credito d'imposta utilizzato ai fini del versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo a decorrere dal 27 febbraio 1992.

Si fa presente che qualora l'ammontare del credito utilizzato ai fini dell'acconto ILOR supera l'ammontare dell'imposta dovuta con la presente dichiarazione (rigo 028), l'importo del credito effettivamente utilizzato del predetto versamento di acconto va indicato nel prospetto in misura pari all'ammontare della relativa imposta risultante al predetto rigo 028

— al rigo S38 la somma degli importi dei rigli da S35 a S37 che rappresenta il totale del credito d'imposta utilizzato nel 1992;

Prospetti per la rideterminazione del credito d'imposta  
per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi  
(in base ai criteri stabiliti dal D.M. 16 gennaio 1993)

SEZIONE I - PROSPETTO PER LA RIDETERMINAZIONE ANALITICA DEL CREDITO D'IMPOSTA (ANNO 1992)							
N. ORD.	Targa	Massa complessiva (*)	Categoria	Periodo di possesso (**)	Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991	Credito spettante	
1					000	000	
2					000	000	
3					000	000	
4					000	000	
5					000	000	
6					000	000	
7					000	000	
8					000	000	
9					000	000	
10					000	000	
11					000	000	
12					000	000	
13					000	000	
14					000	000	
15					000	000	
16					000	000	
17					000	000	
18					000	000	
19					000	000	
20					000	000	
21					000	000	
22					000	000	
23					000	000	
24					000	000	
25					000	000	
26					000	000	
27					000	000	
28					000	000	
29					000	000	
30	<b>Totale</b>				000	000	
SEZIONE II - PROSPETTO PER LA RIDETERMINAZIONE PER MASSE DEL CREDITO D'IMPOSTA (ANNO 1992)							
31	Ammontare del credito massimo spettante					2	000
32	Spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991				1	000	
33	Abbattimento forfetario delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991 relativo a numero [ ] autoveicoli di massa non superiore a 3 500 Kg				000		
34	Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991 al netto dell'abbattimento forfetario (sottrarre dall'importo di rigo 32 l'importo di rigo 33)				000		
35	30% delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991 al netto dell'abbattimento forfetario					000	
36	Credito d'imposta spettante (riportare il minore tra l'importo di rigo 31 e l'importo di rigo 35)					000	

— al **rigo S39** la differenza tra l'importo del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione, indicato nel **rigo S32** incrementato del credito spettante per il 1992, indicato nel **rigo S33**, e quello relativo al credito utilizzato nel 1992, che rappresenta il credito d'imposta residuo del 1992.

— al **rigo S40** l'ammontare del credito di imposta spettante per il 1993 (determinato in base ai criteri da stabilirsi con apposito decreto interministeriale) aumentato del credito residuo del 1992 di cui al **rigo S39**.

— al **rigo S41** l'ammontare del credito di imposta di cui di cui al **rigo S40** utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta a saldo per l'anno 1992 in base alla presente dichiarazione.

— al **rigo S42** l'ammontare del credito di imposta di cui al **rigo S40** utilizzato a compensazione dei versamenti ai fini dell'IVA dovuta nel periodo dal 1° gennaio 1993 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

— al **rigo S43** l'ammontare del credito di imposta utilizzato ai fini del versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo a decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

— al **rigo S44** la sommatoria degli importi da **rigo S41** a **rigo S43**.

— al **rigo S45** la differenza tra l'importo di **rigo S40** e quello di **rigo S44** da utilizzare nel corso dei mesi successivi.

Si ricorda che sulla base di quanto precisato nella citata circolare n. 7 del 1992, l'eccedenza del credito d'imposta determinata annualmente, non assorbibile per i versamenti da effettuare nel relativo periodo d'imposta, può essere scomputata sui versamenti da effettuare nel periodo d'imposta successivo.

Va precisato, inoltre, che il credito d'imposta in esame non può essere scomputato dalle rate relative all'imposta sostitutiva riguardante la rivalutazione dei beni immobili delle imprese di cui agli artt. da 24 a 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dai versamenti effettuati sulla base della dichiarazione di opzione presentata ai sensi dell'art. 58, comma 2 della citata legge n. 413.

Si fa altresì presente che a norma dell'art. 2 del citato decreto interministeriale 16 gennaio 1993 i soggetti beneficiari del credito di imposta di cui trattasi devono conservare, ai fini della successiva presentazione, per ogni veicolo fotocopia autenticata della carta di circolazione dalla quale si desume la validità dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo, oggetto del titolo autorizzativo medesimo, nonché fotocopia autenticata documentante l'avvenuto versamento della tassa di possesso del medesimo veicolo.

Detta documentazione, agli effetti fiscali, deve essere conservata fino a quando non siano definiti gli accertamenti, relativi al corrispondente periodo di imposta, così come stabilisce l'art. 22 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Il secondo prospetto, deve essere compilato dalle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, ai fini della determinazione del credito d'imposta ad esse spettanti, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 (G.U. del 23 gennaio 1993, n. 16).

Tale credito, da valere ai fini del pagamento dell'ILOR e dell'IVA, per gli anni 1992 e 1993, non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Tenuto conto che alla data di approvazione del presente modello non è ancora intervenuta la conversione in legge del decreto legge sopra citato, le istruzioni relative alla determinazione del credito d'imposta spettante, al suo utilizzo e alle modalità di compilazione del prospetto saranno fornite con successiva circolare.

Il terzo prospetto deve essere compilato dalle piccole imprese per l'indicazione e l'utilizzo del credito di imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è stato concesso il beneficio, alla stessa dichiarazione dei redditi deve essere allegata, altresì la comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, della citata legge.

Il credito di imposta può essere utilizzato ai fini del pagamento dell'ILOR e dell'IVA dovuta per il periodo di imposta stesso e sino a concorrenza dell'imposta suddetta. L'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.

Per quanto riguarda la compensazione con i versamenti IVA, si ricorda che detto credito di imposta è computato in diminuzione dei versamenti successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

In detto prospetto deve essere indicato:

— al **rigo S58** l'ammontare del credito di imposta concesso nel 1992.

— al **rigo S59** l'ammontare del credito di imposta utilizzato per l'acconto ILOR relativo al 1992.

— al **rigo S60** l'ammontare del credito utilizzato ai fini del saldo ILOR relativo al periodo di imposta 1992.

— al **rigo S61** la sommatoria degli importi dei **rigli S58** e **S60** che rappresenta il totale del credito di imposta utilizzato.

— al **rigo S62** la differenza tra l'importo di **rigo S58** e quello di **rigo S61** che rappresenta il credito di imposta residuo da utilizzare nel 1993.

21 MOD. 756 U PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA - (page 25 giugno 1993 n. 12)

Questo modello deve essere compilato dalle società semplici, nonché dagli altri soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R. per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendite a pronti o a termine.

Deve essere altresì compilato per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato, tenendo conto che si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice quivi residenti realizzate dalle società di fatto con oggetto non commerciale, nonché dalle società ed associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia) dalle società di ogni tipo, nonché dagli enti commerciali non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

In questo modello non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfettaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991 n. 27 convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1991 n. 102 relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma.

Si fa tuttavia presente che l'opzione predetta, da esercitare all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta e valida per tutte le altre operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta, non può essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 81 del T.U.I.R., escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società a seconda che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, tenendo conto, per il computo della percentuale della partecipazione ceduta, di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Ricorrendo tale ipotesi, l'eventuale imposta sostitutiva pagata ai sensi del citato art. 3 del provvedimento anteriormente al superamento delle percentuali predette costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del provvedimento stesso.

Ai sensi dell'art. 7 del D.L. 9 settembre 1973, n. 372, convertito con modificazioni dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, l'imposta sostitutiva in questione non è dovuta per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto e fino al riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale. Ne deriva che in detto

quadro dovranno essere dichiarate le plusvalenze di che trattasi realizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 9 novembre 1992, ancorché liquidate dopo tale data.

Per la compilazione del modello e la determinazione dell'imposta sostitutiva si forniscono i seguenti chiarimenti.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta, (bolli, commissioni, imposte, ecc, con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere).

Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto è incrementato, per ciascun periodo di dodici mesi interi, o frazione superiore a sei mesi, decorsi dalla data dell'acquisto, di un ammontare commisurato al tasso composto di variazione del deflatore del prodotto interno lordo rilevato dall'anno anteriore a quello in cui si è verificato l'acquisto a quello della cessione.

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del decreto-legge n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta del soggetto interessato il valore alla data di entrata in vigore del D.L. n. 27 del 1991, risultante da apposita valutazione peritale.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25% ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto.

Ciò premesso, per la redazione del Mod. 750-U si forniscono le seguenti istruzioni, tenendo comunque presente che la società è tenuta ad allegare al presente modello un apposito prospetto, indicando, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei correlativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del deflatore del P.I.L. come sopra determinato ed il risultato del calcolo effettuato. Naturalmente, nel caso in cui sia stata assunta la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti, dovrà essere specificata tale circostanza.

Al **rigo U1** va indicato il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel 1992, per l'importo effettiva-

mente percepito, ivi incluse le somme percepite precedentemente a titolo di anticipazione.

Al **rigo U2** va indicato l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato, come sopra indicato, dell'ammontare commisurato al tasso composto di variazione del deflatore del prodotto interno lordo. Qualora il contribuente non abbia percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, in tale rigo dovrà essere indicato il costo fiscalmente rilevante, incrementato come sopra indicato, proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai predetti righi si precisa che in essi dovranno essere indicati rispettivamente i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati come sopra indicato, relativi a tutte le cessioni del periodo di imposta, ivi comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 3, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfettario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 81 del T.U.I.R. comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

Al **rigo U3** vanno indicate le plusvalenze imponibili, che si ottengono per differenza tra l'importo del **rigo U1** e quello del **rigo U2**. Nel caso in cui l'importo del **rigo U2** è superiore a quello del **rigo U1** la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali medesime plusvalenze realizzate nel quinquennio successivo.

Ricorrendo questa ipotesi il contribuente indicherà «zero» al **rigo U3** e nel **rigo U11** la somma algebrica degli importi indicati nei predetti **righe U1** e **U2**, preceduta dal segno meno.

Al **rigo U4** va indicata, fino a concorrenza dell'importo di **rigo U3**, l'eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze derivanti dalla cessioni effettuate nel precedente periodo di imposta.

Al **rigo U5** va indicata l'imposta sostitutiva, pari al 25% dell'importo di **rigo U3**, se il risultato ivi indicato è di segno positivo.

Al **rigo U7** va indicato il credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfettario relativamente alle cessioni indicate nel presente modello, per la quali è stato superato il limite percentuale sopraindicato.

Al **rigo U8** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva da versare e gli estremi del versamento.

Al **rigo U9** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso, quando l'importo di **rigo U7** è superiore a quello di **rigo U5**.

Al **rigo U10** va indicata l'eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze derivanti da cessioni effettuate nel precedente periodo di imposta non computata in diminuzione al **rigo U4**.

Al **rigo U11** va indicata la differenza di cui al **rigo U3** nel caso in cui l'importo di **rigo U2** è superiore a quello di **rigo U1**.

## 22 MOD 750/W - TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

Il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ha introdotto un sistema di rilevazione dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.

Tale disciplina — resasi necessaria in conseguenza del processo di liberalizzazione dei movimenti di capitale, realizzato attraverso le norme contenute nel decreto ministeriale del 27 aprile 1990 (G.U. n. 100 del 2 maggio 1990) — prevede, fra l'altro, l'obbligo a carico delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti di cui all'art. 5 del T.U.I.R., fiscalmente residenti in Italia, di indicare nella dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione, su apposito modello conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, i trasferimenti dall'estero, verso l'estero e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, sempreché l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta (computando, quindi, tutti i trasferimenti suddetti e cioè anche gli eventuali disinvestimenti) abbia superato l'importo di 20 milioni di lire; tale obbligo, peraltro, sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti

interessati non detengano investimenti all'estero, né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Il cennato meccanismo di rilevazione non concerne le sole operazioni di natura finanziaria ma comprende tutte le transazioni di denaro, titoli o valori — sia in lire che in valuta — indipendentemente dalla causale delle stesse, come emerge dal comma 2 dell'art. 5 della citata legge n. 227, e dalle modalità con le quali le transazioni hanno avuto luogo; vi rientrano, pertanto, oltre a quelle effettuate con l'intervento degli intermediari residenti, anche quelle poste in essere attraverso soggetti non residenti e quelle eseguite in forma diretta, sia pure attraverso l'emissione di assegni o la girata di titoli trasferibili con tale mezzo.

Nel caso in cui le operazioni in questione siano eseguite in valuta estera il contribuente dovrà indicarne il controvalore in lire, all'uopo utilizzando il cambio indicato nel D.M. 30 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1992.

Lo stesso D.L. n. 167 prevede in particolare l'obbligo di indicare sia le consistenze degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso dell'anno — prescindendo, quindi, dal fatto che relativamente ad essi non siano intervenute movimentazioni o che gli stessi traggano origine da cause diverse dai cennati trasferimenti (sono da ricomprendere fra le consistenze in questione anche quelle derivanti da donazioni, successioni, ecc.) — e sia i flussi, cioè le singole operazioni di trasferimento suddette.

L'obbligo di dichiarazione in discorso sussiste anche nel caso in cui le operazioni di che trattasi siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali ed ancorché essi operino in regime di contabilità ordinaria e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale.

Pertanto il presente modulo dev'essere presentato dalle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparata nonché dalle associazioni tra artisti e professionisti residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, sussistendo i presupposti dianzi precisati.

Nel caso in cui sussiste l'obbligo di presentazione del modello 750, il presente modulo dev'essere allegato a detto modello.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il presente modulo deve essere autonomamente presentato con le modalità e nei termini previsti per la presentazione del mod. 750 (cioè entro il 10 giugno 1993).

Ciò premesso in via generale, si precisa, con riferimento ai singoli articoli del citato D.L. n. 167 concernenti la soggetta materia, che le società semplici e le associazioni fiscalmente residenti in Italia:

a) qualora abbiano effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso soggetti non residenti, senza il tramite degli intermediari — sia istituzionali che professionali — residenti, sono tenute ad indicare nella propria dichiarazione annuale dei redditi i trasferimenti medesimi sempreché l'ammontare complessivo degli investimenti all'estero o delle attività estere di natura finanziaria abbia superato, al termine del periodo d'imposta, l'ammontare di 20 milioni di lire. Identico obbligo sussiste nel caso in cui l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno per cause diverse da quelle riguardanti i cennati investimenti ed attività finanziarie abbia superato il suddetto importo di 20 milioni di lire (art. 2, comma 1; art. 4, comma 5 e art. 3, comma 2);

b) qualora al termine del periodo d'imposta detengano investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria devono indicarli nella propria dichiarazione dei redditi sempreché l'ammontare complessivo risulti superiore a 20 milioni di lire. Nella stessa dichiarazione, inoltre, gli interessati sono tenuti ad indicare l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero, che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria; questo specifico obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengano gli investimenti e le attività suddetti (art. 4, commi 1, 2 e 5).

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere a) e b) non sussistono — per espressa previsione legislativa — per gli investimenti all'estero e per le attività estere di natura finanziaria a condizione che essi siano produttivi di redditi di capitale o di redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1 lettera C ter) del T.U.I.R. (Plusvalenze derivanti da cessione a termine di valute estere), sempreché tali redditi:

1. siano esenti dalle imposte sui redditi. Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero, fino al 9 settembre 1992;

2. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50% ovvero, fino al 9 settembre 1992, del 30 per cento ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni. Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri, percepiti mediante l'intervento dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che nella specie assumono la veste di sostituto d'imposta, ovvero conseguiti attraverso cessione dei predetti titoli con l'intervento — a qualsiasi titolo — di tali sostituti d'imposta, e dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti in Italia per il tramite dei citati sostituti. Identica disciplina si applica con riferimento agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari

di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati a ritenuta ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del citato D.P.R. n. 600 del 1973;

3. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973. Trattasi degli utili su titoli partecipativi esteri, sempreché percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, siccome chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Quadro F;

4. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento ai sensi dell'art. 8 del D.L. 30.9.1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.11.1983, n. 649. Trattasi dei proventi derivanti dai titoli e certificati (cc.dd. «titoli atipici»), emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati;

5. siano assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento, a titolo di imposta, di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni, da parte dei soggetti che comunque intervengono anche se non in qualità di acquirenti nella cessione a termine dei titoli di cui al precedente punto 2.

Inoltre i predetti obblighi di dichiarazione non sussistono per le quote di organismo collettivo in valori mobiliari di diritto estero:

i) già autorizzati al collocamento in Italia prima dell'entrata in vigore del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, ai quali continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, ai sensi del comma 2 dell'art. 10-ter della L. n. 77 del 1983 e successive modificazioni;

ii) situati negli stati membri della CEE, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis della citata L. n. 77/1983, diversi da quelli di cui alla precedente lettera i), i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 12,50%, che deve essere operata, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, della medesima legge, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni (cfr. art. 10-ter, comma 4, L. n. 77/1983);

iii) diversi da quelli di cui alle precedenti lettere i) e ii), sempreché i relativi proventi siano stati percepiti in Italia e assoggettati alla ritenuta d'acconto del 12,50% di cui al comma 6 dell'art. 10-ter della predetta legge n. 77/1983.

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere a) e b) non sussistono, infine, per le operazioni di compravendita di valute estere allorquando le plusvalenze derivanti dalla cessione a termine delle valute scontino la ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta di cui all'art. 3 del citato D.L. n. 378 del 1992.

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistano le condizioni di esonero elencate nei precedenti punti da 1 a 5, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella Sezione V del modello 750/I, secondo le istruzioni ivi fornite.

Per espressa previsione normativa si intendono compresi fra gli investimenti esteri comprese le valute estere e le attività estere di natura finanziaria i titoli ed i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari di cui all'art. 1 del D.L. n. 167.

Vanno altresì comprese le obbligazioni ed i titoli similari di cui all'art. 31 del citato D.P.R. n. 601, e quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

Si richiama altresì l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. appena citato, che prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, con riguardo alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Il presente modulo si compone di 3 sezioni: nella sezione I vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria; nella sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività di natura finanziaria detenute all'estero al termine del periodo di imposta; nella sezione III vanno

indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati (attraverso, cioè, sia i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta) che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria

La Sezione I si compone di 11 campi in essi gli interessati devono indicare, rispettivamente per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati

— nei campi 1 e 2 le generalità complete (cognome e nome, se trattasi di persone fisiche, denominazione, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione,

— nel campo 3 il paese estero di residenza del soggetto non residente,

— nel campo 4 la tipologia dell'operazione, indicando il codice «1» oppure «2» a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia o viceversa,

— nei campi 5 e 6, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione «in codice» dello stesso. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 6 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 5, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni,

— nei campi 7 e 8 il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es. denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il codice «1», «2» o «3», a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi,

— nel campo 9 la causale in codice dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni,

— nel campo 10 la data dell'operazione,

— nel campo 11 l'importo dell'operazione. Al riguardo si precisa che, qualora le operazioni siano state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1991, come dall'apposito decreto ministeriale

La Sezione II si compone di 5 campi. In essi gli interessati devono indicare, distintamente per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare si dovrà indicare

— nei campi 1 e 2, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione «in codice» dello stesso. A quest'ultimo fine il

dichiarante dovrà indicare nel campo 2 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 1, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni,

— nei campi 3 e 4, rispettivamente la causale, in chiaro ed in codice, dell'operazione. Per l'indicazione «in codice» della causale si dovrà utilizzare la tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni. La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia

— nel campo 5, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I

La Sezione III si compone di sei campi in esse gli interessati devono indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da, verso e sull'estero i dati qui di seguito elencati

— nei campi 1 e 2 della prima colonna, rispettivamente, la descrizione in chiaro ed in codice dello stato estero. A quest'ultimo fine la società o associazione dichiarante dovrà indicare nel campo 2 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 1, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle presenti istruzioni,

— nel campo 3 la tipologia dell'operazione indicando il codice «1» oppure «2» oppure «3» a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero o dall'estero sull'estero,

— nel campo 4 la causale «in codice» dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni, la casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia,

— nel campo 5 la data in cui è intervenuta l'operazione,

— nel campo 6 l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della sezione I

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati ivi richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella casella posta nella prima pagina del modulo. Si richiama l'attenzione del dichiarante sull'esigenza di barrare una delle 2 caselle poste in calce al presente quadro per segnalare la modalità di presentazione dello stesso

## 23

## PROSPETTO DELLE RISERVE O FONDI FORMATI PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ SOGGETTE ALL'IRPEG IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione di una società soggetta all'IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, di fruire del credito di imposta relativamente ai fondi o riserve (diversi da quelli di cui al comma 1 dell'art. 44 del T.U.I.R.) costituiti prima della trasformazione, i quali sono imputati ai soci stessi a norma dell'art. 5 del T.U.I.R. a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuiti o utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritti in bilancio con indicazione della loro origine, b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritti in bilancio o vi siano iscritti senza la detta indicazione

Ai soci compete in entrambe le ipotesi il credito di imposta di cui all'articolo 14 del T.U.I.R., pari a 9/16, a condizione che la dichiarazione dei redditi della società rechi, nel presente prospetto, le indicazioni prescritte nel comma 7 dell'articolo 105 dello stesso T.U.I.R.

Il credito di imposta non spetta per le riserve o fondi

a) formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983,

b) che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società

Il credito d'imposta è, invece, ridotto al 36 per cento per le riserve o fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso

Ai fini della compilazione del prospetto si fa presente che, in relazione a ciascuna categoria di riserve o fondi, va indicato nella colonna 1 il saldo esistente all'inizio del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, che deve essere pari al saldo finale risultante dall'ultimo bilancio della società di capitale, qualora la riserva o fondo dopo la trasformazione non sia stata iscritta in bilancio, ovvero sia stata iscritta senza l'indicazione della propria origine, deve essere in ogni caso indicato il saldo esistente al termine dell'ultimo periodo di imposta della società di capitale

Nella colonna 2 vanno indicate le somme utilizzate nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione per la copertura delle perdite d'esercizio, le quali non devono essere imputate ai soci

Nella colonna 3 va, invece, indicato l'ammontare delle somme distribuite o utilizzate nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, le quali devono essere imputate ai soci. Qualora la riserva o fondo, dopo la trasformazione, non sia stata iscritta in bilancio, ovvero sia stata iscritta senza l'indicazione della propria origine, deve essere riportato in questa colonna l'intero importo indicato nella colonna 1, senza compilare la colonna 2

Nella colonna 4 va indicato l'ammontare risultante dopo aver sottratto gli importi delle colonne 2 e 3 da quello della colonna 1

Nel rigo 56 vanno indicati distintamente per ciascuna colonna, gli importi sopra evidenziati relativi alle riserve o altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 con utili o proventi assoggettati all'IRPEG con aliquota normale

Nel **rigo 57** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983, ad esclusione di quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo 58** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, ad esclusione di quelli che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito

imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo 59** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve o altri fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.

Nel **rigo 60** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve o altri fondi che, in caso di distribuzione, non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.

## 24 PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

Questo prospetto va compilato in aggiunta all'allegato concernente gli stessi redditi, di cui si è già fatto cenno al punto 17. Al **rigo 61** va indicato l'ammontare complessivo del reddito prodotto all'estero,

mentre al **rigo 62** va riportato soltanto l'ammontare del reddito in relazione al quale sono state pagate imposte all'estero in via definitiva.

## 25 PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

Il Prospetto dei conferimenti agevolati interessa le sole imprese che in esercizi precedenti abbiano operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si dovrà provvedere alla compilazione di un allegato riportando i dati riepilogativi al **rigo 63**. Quanto alle voci delle distinte colonne si precisa che:

— per valore attribuito all'azienda è da intendersi quello risultante dalla perizia di stima (se il conferimento è operato verso società di capitali) ovvero quello risultante dall'atto di conferimento (nelle altre ipotesi);

— il costo fiscale di riferimento alla data del conferimento è dato dalla somma algebrica delle attività e passività conferite assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti a quella data;

— l'importo da riportare nella colonna «valore della partecipazione iscritta in bilancio», è, ovviamente, quello assunto in bilancio a detto titolo;

— in ordine alla evidenziazione dei realizzati si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta. Tale rilevazione va operata distintamente per i realizzati dell'esercizio e per quelli complessivamente riferibili ad esercizi anteriori.

## 26 PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nelle **colonne 1 e 7** i contribuenti che richiedono l'esenzione o che hanno già richiesto l'esenzione devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il codice da scegliere nella **tabella H**, di seguito riportata.

Il contribuente che ha più attività agevolate indicherà per ciascuna le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui trattasi delle medesime disposizioni.

Nelle **colonne 2 e 8** deve essere indicato lo stato della richiesta utilizzando i diversi codici di cui alla **tabella I**, di seguito riportata, da apporre nell'apposita casella a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.

Nelle **colonne 3 e 9** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.

Nelle **colonne 4 e 10** deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1992 relativa all'anno 1991 indicherà l'anno 1992.

Nelle **colonne 5 e 11** deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.

Nelle **colonne 6 e 12** va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito.

Le **colonne 3, 4, 9 e 10** non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Della richiesta dell'esenzione, fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno sia informato il competente

Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta di esenzione) deve essere inviata con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito, compresa quella prescritta dal 3° comma dell'art. 102 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 50 della legge della Regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35 e dell'art. 10 della successiva legge di modifica 15 maggio 1991, n. 20, le agevolazioni fiscali di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e della legge 1 marzo 1986, n. 64 sono concesse nell'ambito della Regione Sicilia, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa istanza documentata.

I soggetti interessati possono essere ammessi a beneficiare, in via provvisoria, delle agevolazioni predette mediante apposita dichiarazione da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi unitamente alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione regionale attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza.

### TABELLA H) TIPO DI ESENZIONE

	<b>Mezzogiorno</b> (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258 convertito dalla legge 5 agosto 1988, n. 337)
01	Esenzione totale ILOR (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
03	Esenzione ILOR 100% utili reinvestiti (art. 14, 4° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)
04	Esenzione ILOR 70% utili reinvestiti (art. 102, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
	<b>Zone depresse Centro Nord e Polesine</b> (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879).

- 20 Esenzione totale ILOR
- 21 Esenzione parziale ILOR
- Province di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Ausa Corno** (art 29 D P R 29 settembre 1973, n 601) art 4 legge 27 dicembre 1975, n 700, art 30, 2° comma, del D P R 29 settembre 1973, n 601, art 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n 156, legge 29 gennaio 1986, n 26)
- 30 Esenzione totale ILOR
- 31 Esenzione parziale ILOR
- Altri territori** (art 1, commi 8 e 9, D L 22 dicembre 1981, n 790, convertito in legge 23 febbraio 1982, n 47, art 3 terdecies D L 1° ottobre 1982, n 696, convertito in legge 29 novembre 1982, n 883 art 73 del D L G S 30 marzo 1990, n 76, legge 10 maggio 1983, n 190, art 11, commi 1, 2 e 3 legge 2 maggio 1990, n 102)

- 50 Esenzione totale ILOR
- 51 Esenzione parziale ILOR
- 62 Esenzione 50% utili reinvestiti

**TABELLA I) STATO DELL'ESENZIONE**

- A Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta
- B Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi
- C Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza
- D Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio
- E Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione

**27 RIQUADRO PER IL VISTO DI CONFORMITÀ**

Questo riquadro è riservato al visto di conformità del Centro autorizzato di assistenza fiscale o del professionista che presta l'assistenza fiscale o professionale richiesta dal contribuente

**TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO**

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI		segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI		segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI	
A - ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA	A001	N - SERVIZI AZIENDALI	6679	U - TRASPORTI	0204
B - VENDITE		• ricerche di mercato	6679	• biglietti aerei	0204
• vendita di merce "allo stato estero"	B001	• servizi di consulenza fiscali e contabili	6680	• biglietti marittimi	0202
• vendita di merce che non viene esportata	B002	• servizi legali	6681	• biglietti terrestri	0212
• vendita diretta a turisti non residenti	B003	• servizi pubblicitari	6682	• bunkeraggi e provviste di bordo	0218
C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO	C001	• servizi ricerca e sviluppo	6683	• noli e noleggi aerei	0219
D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA		• spese per rappresentanza	6684	• noli e noleggi marittimi	0201
• "a termo"	D001	• altri servizi aziendali	6685	• noli e noleggi terrestri	0205
• "in conto commissioni"	D002	O - SERVIZI CULTURALI	1300	• noli e noleggi vari	0207
• "in conto deposito"	D003	• opere letterarie (diritti d'autore)	1202	• servizi di assistenza e spese varie	0213
• annullamento di contratto	D004	• opere musicali (diritti d'autore)	1201	• trasporti aerei	0214
• counter trade (fornitura di merci/servizi compensate per contratto)	D005	• altri diritti d'autore	1203	• trasporti ferroviari	0215
• donazione, eredità, legati	D006	• diritti d'immagine	1300	• trasporti marittimi	0217
• investimento con apporto di merce	D007	• sfruttamento cinematografico	1300	• trasporti stradali	0217
• permuta (scambio di merci con merci e/o servizi)	D008	• spese di produzione televisiva	1304	V - VIAGGI ALL' ESTERO	0318
• prestiti d'uso	D009	• diritti d'immagine	1305	• buoni benzina turisti	0318
• restituzione o sostituzione	D010	• altri servizi culturali	1306	• trasferimenti di banche italiane	0319
E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI	E001	P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE	6632	• regolamenti tra enti emittenti carte di credito	0319
F - LEASING	F001	• compensi di mediazione	6632	• viaggi per affari	0304
G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)		• compensi per contratti agenzia	6633	• viaggi per cura	0305
• esecuzione lavori in Italia o all'estero	G001	• compensi per contratti di commissione	6634	• viaggi per studio	0306
• manifestazione pubblicitaria/propaganda	G002	• compensi vari	6631	• storno viaggi affari	0314
• partecipazione a mostre, fiere, fiera	G003	Q - SERVIZI INFORMATICI	1113	• storno viaggi per cura	0315
H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)		• manutenzione e riparazione computers	1113	• storno viaggi per studio	0316
• "traffico internazionale" in genere	H001	• servizi di data processing e data base	1114	• storno viaggi per turismo	0313
• noleggio	H002	• servizi vari informatici	1115	• altri servizi turistici	0312
• per tentare la vendita	H003	R - SERVIZI VARI	6686	• storno di altri servizi turistici	0317
I - ASSICURAZIONI		• assegni, effetti, altri valori cambiari non onorati	6686		
• premi lordi su assicurazioni vita	6671	• canoni o fitti	6630		
• premi lordi su altre assicurazioni/assicurazioni	6672	• contributi previdenziali	6605		
• risarcimenti su altre assicurazioni/assicurazioni	6673	• depositi cauzionali	6650		
• risarcimenti su assicurazioni vita	6674	• escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili	6668		
• indennizzi SACE	6675	• escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili	6667		
J - COMUNICAZIONI		• escussione fidejussioni - operazioni finanziarie	6668		
• servizi di telecomunicazioni	6676	• esposto o rimpatrio definitivo	6624		
• servizi postali	6677	• imposte o tasse	6638		
• servizi vari di comunicazioni	6678	• indennizzi, penali, risarcimento danni	6681		
K - INTERESSI ED UTILI		• ingaggio e premi a sportivi	6682		
• interessi su operazioni correnti mercantili	0513	• operazioni di transito	6612		
• interessi su operazioni correnti non mercantili	0514	• patrocini professionali	6687		
• redditi su valori mobiliari	0515	• pensioni	6601		
• redditi su partecipazioni	0516	• perdite di esercizio	6690		
• altri redditi	0517	• recupero crediti	6692		
• interessi su prestiti	0512	• ricerche petrolifere	6629		
L - LAVORI		• rimborso spese	6606		
• grandi lavori ed impianti	0108	• rimesse emigrati/immigrati	6689		
• lavori di costruzione e riparazione	0107	• saldi e stipendi	6647		
• altri lavori	0109	• saldi operazioni di compensazione	6691		
M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI		• scioglimento di contratto, pagamenti indebiti	6691		
• margini su futures di merci	6800	• storni - operazioni correnti mercantili	0901		
• margini su futures di titoli	6801	• storni - operazioni correnti non mercantili giurisdizionali	0902		
• margini su futures di titoli azionari	6802	• storni - operazioni finanziarie	0903		
• margini su altri futures	6803	• successioni e donazioni	6693		
• premi per opzioni su titoli	6805	• sussidi e regalie	6635		
• premi per opzioni su valuta	6806	• trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali	6650		
• premi su altre operazioni finanziarie	6807	• servizi non classificati	6650		
• liquidazione per differenza su opzioni	6808	S - TECNOLOGIA	1100		
• liquidazione per differenza su futures	6810	• brevetti	1100		
• liquidazione per differenza su altre operazioni a termine	6811	• disegni	1105		
• altre liquidazioni per differenza	6812	• invenzioni	1106		
• altri depositi e cauzioni su contratti a termine	6804	• know-how	1102		
		• licenze su brevetti	1101		
		• licenze su know-how	1103		
		• marchi di fabbrica	1104		
		• software	1107		
		• assistenza tecnica concessa	1110		
		• formazione del personale	1110		
		• invio di tecnici ed esperti	1109		

**TABELLA PAESI ESTERI**

ABU DHABI	238	CROAZIA	261	LIBIA	045	SAHARA OCCIDENTALE	168
AFGHANISTAN	002	CUBA	020	LIECHTENSTEIN	090	SAINT LUCIA	199
ALGERIA	003	DANIMARCA	021	LUSSEMBURGO	059	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	131
ALBANIA	087	DOMINICA	192	MADAGASCAR	104	SALOMONE, ISOLE	181
ALGERIA	003	DOMINICANA REPUBBLICA	063	MALACCA	059	SALVADOR	064
AMERICA SAMOA	148	DUBAI	240	MADAGASCAR	104	SAMOA	037
ANDORRA	004	EGITTO	023	MALAWI	056	SAN MARINO	131
ANGOLA	133	ESTONIA	257	MALAYSIA	106	SANT'ELENA	254
ANGUILLA	209	FALKLAND	190	MALDIVI	127	SAO TOME E PRINCIPE	187
ANTIGUA E BARBUDA	187	FAR OER, ISOLE	204	MALDIVI	127	SENEGAL	152
ANTILLE OLANDESI	251	FIJI ISOLE	181	MALTA	149	SEYCHELLES	152
ARABIA SAUDITA	005	GIAPPONE	028	MAROCCO	107	SHARJAH	243
ARGENTINA	006	GUAYANA FRANCESE	112	MARSHALL, ISOLE	217	SIERRA LEONE	153
ARMENIA	212	GUINEA	164	MARTINICA	213	SINGAPORE	147
ARUBA	212	GUINEA BISSAU	167	MARTINICA	213	SIRIA	065
ASCENSION	027	GUINEA EQUATORIALE	153	MARTINICA, ISOLE SETTENTRIONALI, ISOLE	107	SLOVENIA	260
AUSTRALIA	027	HAWAII	034	MARTINICA	213	SOMALIA	068
AUSTRIA	008	HONG KONG	103	MARTINICA	213	SOMALIA	068
AZERBAIGIAN	288	INDIA	114	MARTINICA	213	SOMALIA	068
AZZORRE, ISOLE	234	INDONESIA	129	MARTINICA	213	SOMALIA	068
BAHAMA	180	IRAQ	038	MARTINICA	213	SOMALIA	068
BAHREIN	169	IRLANDA	040	MARTINICA	213	SOMALIA	068
BANGLADESH	130	ISLANDIA	041	MARTINICA	213	SOMALIA	068
BARBADOS	118	ISRAELE	182	MARTINICA	213	SOMALIA	068
BELGIO	009	JERSEY	202	MARTINICA	213	SOMALIA	068
BELIZE	198	JUGOSLAVIA	043	MARTINICA	213	SOMALIA	068
BENIN	158	KAMPUCHEA	135	MARTINICA	213	SOMALIA	068
BERMUDA	207	KAZAKHSTAN	289	MARTINICA	213	SOMALIA	068
BRITANNIA	097	KENYA	116	MARTINICA	213	SOMALIA	068
BIELORUSSIA	264	KIRIBATI	194	MARTINICA	213	SOMALIA	068
BOLIVIA	010	KUWAIT	128	MARTINICA	213	SOMALIA	068
BOSNIA ERZEGOVINA	274	LABUAN	095	MARTINICA	213	SOMALIA	068
BOTSWANA	008	LESTONIA	089	MARTINICA	213	SOMALIA	068
BRASILE	011	LIBANO	146	MARTINICA	213	SOMALIA	068
BRUNEI	125	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
BULGARIA	012	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
BURKINA FASO	142	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
BURUNDI	025	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
CAMERUN	119	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
CAMPIONE D'ITALIA	139	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
CANADA	013	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
CANARIE, ISOLE	100	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
CAPO VERDE	188	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
CAROLINE, ISOLE	256	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
CAYMAN ISLANDS	211	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
CECOSLOVACCHIA	014	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
CENTROAFRICANA REPUBBLICA	143	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
CEUTA	248	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
CHAD	230	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
CHAGOS, ISOLE	255	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
CIAD	144	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
CILE	015	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
CINA REPUBBLICA POPOLARE	016	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
CIPRO	101	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
CITTA' DEL VATICANO	083	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
CLIPPERTON	223	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
COLOMBIA	017	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
COMORE, ISOLE	178	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
CONGO	145	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
COOK, ISOLE	257	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
COREA DEL NORD	074	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
COREA DEL SUD	064	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
COSTA D'AVORIO	146	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068
COSTARICA	019	LIBERIA	019	MARTINICA	213	SOMALIA	068


TABELLA - C) CODICI DI ATTIVITÀ 1993

<p><b>AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA</b></p> <p>0110 Agricoltura 0120 Foreste 0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri 0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata 0150 Esercizio di macchine agricole 0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura 0210 Pesca e allevamenti in acque dolci 0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari 0300 Zootecnia 0310 Caccia e cattura di animali</p>	<p><b>Segue a) COMMERCIO ALL'INGROSSO</b></p> <p>4006 Pelli gregge 4007 Cuori e peli conciate (escluso quelle da pellicceria) 4008 Pelli gregge e conciate per pellicceria 4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine 4010 Carni congelate bovine, suine, equine ecc. 4011 Pollame conigli caccagione selvaggina e altri volatili (vivi o morti vivi) 4012 Prodotti della pesca freschi 4013 Prodotti della pesca congelati surgelati, secchi e conservati 4014 Salsumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluso le conserve a base di pesce), alimenti surgelati vegetali 4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati 4016 Latte burro e formaggi 4017 Oli e grassi alimentari 4018 Bevande alcoliche ed analcoliche a base minerali, alcoli per liquori e aceto 4019 Prodotti ortofrutticoli 4020 Zuccheri, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere 4021 Dolciumi di ogni genere 4022 Prodotti alimentari non altrove classificati 4023 Combustibili solidi 4024 Carburanti e lubrificanti 4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione) 4026 Anati ferrosi e non ferrosi, semilavorati 4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali 4028 Prodotti chimici per l'agricoltura 4029 Colori e vernici 4030 Legami 4031 Materiali da costruzione 4032 Articoli di installazione 4033 Lastre di vetro e di cristallo 4034 Macchine ed attrezzi agricoli 4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra 4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento 4037 Macchine per l'edilizia 4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio 4039 Veicoli, accessori e ricambi 4040 Macchine per scrivere, macchine calcolatrici e altre 4041 Materiali per ufficio 4042 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche) 4043 Articoli in ferro ed altri metalli, coltellerie e posateria 4044 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi 4045 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cerami e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo) 4046 Articoli in legno, sughero, vimini e simili 4047 Sapone, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili 4048 Carte da parati e stucchi 4049 Tessuti per abbigliamento 4050 Tessuti ed articoli di arredamento 4051 Filati, cuccini, mercerie e pesamanere 4052 Vestiario biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento 4053 Pellicce 4054 Calzature e accessori per calzature 4055 Articoli da viaggio, pelletterie e marocchinerie 4056 Medicinali 4057 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione 4058 Articoli da profumeria e cosmetici 4059 Apparecchi ottici e fotografici 4060 Gioielli e altre preziose 4061 Orologerie e finiti e forniture ed accessori per orologi 4062 Dacchi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori 4063 Giocattoli 4064 Libri, giornali e riviste 4065 Articoli di cartoleria e cancelleria 4066 Carte e cartoline in genere (escluso le carte da parati) 4067 Spaghi, cordami, mercurie e pesamanere 4068 Prodotti non alimentari non altrove classificabili 4069 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi di animali ecc.) esclusi i rottami metallici 4070 Rottami metallici 4071 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili 4072 Materiale elettrico</p>	<p><b>Segue b) COMMERCIO AL MINUTO</b></p> <p>4238 Articoli da regalo, bigottiera, articoli profumatori e affini 4239 Articoli di arredamento mobili, apparecchi e materiali per la casa non altrove classificati 4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati) 4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati) 4242 Distributori di carburanti e lubrificanti 4243 Farmacie 4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici, ortobionte 4245 Profumerie e prodotti per toilette e per igiene della persona 4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili 4247 Sapone, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili 4248 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio 4249 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione 4249 Librerie 4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste 4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluso la orologeria) 4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e affini 4253 Gioielleria, pelletterie, argenteria e orologeria 4254 Armi e munizioni 4255 Combustibili per uso domestico 4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini 4257 Articoli di gomma e di cuoio e articoli di vestiario gommati 4258 Materiali da costruzione 4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di juta 4260 Fiori, piante ornamentali e semi da giardino 4261 Annuali, vivai 4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura 4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico 4264 Forniture di bordo di cassarmaggio di case di prevenzione e pena 4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato) 4266 Articoli vari non altrove classificati</p>
<p><b>INDUSTRIA E ARTIGIANATO</b></p> <p><b>a) ALIMENTARI</b></p> <p>0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione 0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte 0700 Bevande alcoliche 0710 Bevande analcoliche e idrominerali 0800 Prodotti della molitura e della pasticceria 0810 Prodotti dolciari 0820 Grassi vegetali e animali 0830 Lavorazione e conservazione di prodotti alimentari della pesca 0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti 0843 Produzione e raffinazione dello zucchero 0845 Torrefazione di caffè 0850 Altri prodotti alimentari</p>	<p><b>DI ESTRATTIVE DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE</b></p> <p>1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokelazione 1100 Petrolio greggio e gas naturali 1110 Prodotti petroliferi raffinati 1200 Combustibili nucleari 1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi, esclusi giuranderi 1400 Prodotti di prima trasformazione di minerali ferrosi e non ferrosi 1500 Estrazione di minerali non metalliferi 1510 Estrazione di minerali di cavea 1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di caveamento: ceramica, marmi, gres, vetro ecc. 1600 Energie elettrica e vapore d'acqua 1700 Produzione e distribuzione di gas 1710 Raccolta e distribuzione di acqua</p>	<p><b>ci ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI</b></p> <p>4400 Commercio ambulante di generi alimentari 4410 Commercio ambulante di generi non alimentari 4500 Intermediari e rappresentanti di commercio 4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare 4520 Agenzie di viaggio e turismo 4600 Alberghi 4605 Pensioni 4606 Locande e affittacamere 4607 Esercizi albergo-ristoranti (campeggio, riunioni, centri di vacanza, ecc.) 4610 Ristoranti 4615 Bar e pubblici esercizi 4700 Noleggio di beni mobili, mezzi di trasporto senza autisti (macchine), ecc. (escluso il noleggio di macchine agricole) 4710 Automobili</p>
<p><b>d) MANIFATTURIERE</b></p> <p>2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria 2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione di ottica e simili (esclusi strumenti per fotocine-proiezione) 2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per fotocine-proiezione 2210 Estrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici 2300 Meccanica-fonderia di seconda fusione 2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, ferri, caldaie ed apparecchi termici 2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto 2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine 2340 Manutenzione, elastiche, lustrame, bulionerie e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni 2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici di telecomunicazioni e affini 2360 Prodotti di metallo, acciaio e pietra preziose 2400 Materiali e forniture elettriche elettrodomestici 2500 Autoveicoli e relativi motori 2600 Altri mezzi di trasporto 2700 Prodotti chimici di base 2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura 2720 Prodotti farmaceutici di base 2725 Prodotti di cartoleria 2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale 2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche, radiografiche ecc.) 2740 Detersivi 2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche) 2800 Prodotti di gomma 2810 Prodotti di materie plastiche 2900 Industrie tessili 2910 Industrie cotoniere 2920 Industrie della seta 2930 Industrie della canapa del lino della juta e simili 2940 Industrie della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche) 2945 Industrie della maglieria e delle calze 2950 Altre industrie tessili 2950 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affini 3000 Carte e prodotti cartotecnici 3100 Stampa poligrafica, editoria e simili 3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini 3200 Cuoro e pelli in pelle (escluso le manifatture di cui al codice 3201, 3202, 3203) 3201 Confezione e riparazione pellicce 3202 Concia e lami pelli per pellicceria 3203 Concia e lami pelli per pelletteria e cuoio 3210 Calzature 3300 Legno, sughero e affini 3310 Veicoli e carpenteria navale in legno 3320 Mobili e arredamento in legno 3400 Tabacchi lavorati 3500 Costruzioni edizie residenziali 3503 Costruzioni edizie non residenziali 3505 Costruzioni opere pubbliche 3510 Installazione impianti 3600 Beni di recupero 3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzione di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontoiatrici, ortopedici, calzolari ecc.) 3700 Altri prodotti industriali</p>	<p><b>DI COMMERCIO AL MINUTO</b></p> <p>4201 Carni fresche e congelate 4202 Pollame conigli selvaggina, caccagione e uova 4203 Salsumi, pizzicherie, salamandiere e affini, rostiti e frittate 4204 Pesce e frutti di mare freschi 4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari 4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi 4207 Panna (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari) 4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa pasticceria, negozi di confetteria) 4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini 4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè) 4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluso le meschie) 4212 Sali, tabacchi e altri generi di monopolio 4213 Supermercati 4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate) 4215 Generi alimentari vari non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie 4216 Tessuti per abbigliamento 4217 Filati e mercerie 4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestire in cuoio) 4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento cravatte e affini 4220 Calzature 4221 Cuoio, pellami, accessori per calzature e affini 4222 Pelletterie e articoli da viaggio 4223 Cappelli e ombrelli 4224 Pellicce e pelli per pellicceria 4225 Articoli vari di abbigliamento non altrove classificati 4226 Tessuti per arredamento e tendaggi 4227 Biancheria per la casa 4228 Mobili (escluso quelli per ufficio e materassi) 4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi 4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta 4231 Attori sacri e articoli religiosi, monete, medaglie e decorazioni 4232 Stucchi e carte da parati 4233 Articoli cancelleria, vetrerie, cristallerie e ceramiche 4234 Ferramenta, utensileria e casellari 4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadine, apparecchi e materiali per impianti idraulici, caldaie, riscaldamento 4236 Dacchi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori 4237 Chincaglieria (strumenti, bazar e simili)</p>	<p><b>TRASPORTI E COMUNICAZIONI</b></p> <p>5000 Trasporti aerei 5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali 5100 Trasporti su strada di persone e merci 5200 Altri trasporti compresi quelli per otobolito e gasdotto 5300 Attività connesse con i trasporti (escluso quelle di cui ai codici 4520 e 4710) 5400 Comunicazioni</p>
<p><b>COMMERCIO</b></p> <p><b>a) COMMERCIO ALL'INGROSSO</b></p> <p>4001 Cereali e legumi secchi 4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi 4003 Fiori, piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino 4004 Fibre tessili, annuali e vegetali (grasse e di prima lavorazione) e fibre chimiche 4005 Animali vivi (esclusi pollame conigli selvaggina ed altri volatili)</p>	<p><b>DI COMMERCIO AL MINUTO</b></p> <p>4201 Carni fresche e congelate 4202 Pollame conigli selvaggina, caccagione e uova 4203 Salsumi, pizzicherie, salamandiere e affini, rostiti e frittate 4204 Pesce e frutti di mare freschi 4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari 4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi 4207 Panna (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari) 4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa pasticceria, negozi di confetteria) 4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini 4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè) 4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluso le meschie) 4212 Sali, tabacchi e altri generi di monopolio 4213 Supermercati 4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate) 4215 Generi alimentari vari non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie 4216 Tessuti per abbigliamento 4217 Filati e mercerie 4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestire in cuoio) 4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento cravatte e affini 4220 Calzature 4221 Cuoio, pellami, accessori per calzature e affini 4222 Pelletterie e articoli da viaggio 4223 Cappelli e ombrelli 4224 Pellicce e pelli per pellicceria 4225 Articoli vari di abbigliamento non altrove classificati 4226 Tessuti per arredamento e tendaggi 4227 Biancheria per la casa 4228 Mobili (escluso quelli per ufficio e materassi) 4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi 4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta 4231 Attori sacri e articoli religiosi, monete, medaglie e decorazioni 4232 Stucchi e carte da parati 4233 Articoli cancelleria, vetrerie, cristallerie e ceramiche 4234 Ferramenta, utensileria e casellari 4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadine, apparecchi e materiali per impianti idraulici, caldaie, riscaldamento 4236 Dacchi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori 4237 Chincaglieria (strumenti, bazar e simili)</p>	<p><b>CREDITO E ASSICURAZIONI</b></p> <p>6000 Aziende di credito ordinario 6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie 6110 Imprese di gestione esattoriale 6200 Assicurazioni</p>
<p><b>ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE</b></p> <p>8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assammati) 8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori, assistenti) 8200 Medici 8300 Dietetiche, infermieri e assistenti 8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali 8410 Notai 8500 Commercialisti e localisti 8510 Consulenti del lavoro, amministratori e assistenti 8600 Ingegneri e architetti 8700 Matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi, ingegneri 8900 Geometri, periti, industriali, disegnatori e assistenti 9000 Atleti, allenatori e assistenti 9100 Agenti di borsa e assistenti 9200 Agronomi, veterinari, periti agrari e assistenti 9400 Altre attività professionali</p>	<p><b>TRASPORTI E COMUNICAZIONI</b></p> <p>5000 Trasporti aerei 5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali 5100 Trasporti su strada di persone e merci 5200 Altri trasporti compresi quelli per otobolito e gasdotto 5300 Attività connesse con i trasporti (escluso quelle di cui ai codici 4520 e 4710) 5400 Comunicazioni</p>	<p><b>CREDITO E ASSICURAZIONI</b></p> <p>6000 Aziende di credito ordinario 6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie 6110 Imprese di gestione esattoriale 6200 Assicurazioni</p>
<p><b>SERVIZI</b></p> <p>6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti da liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100, 9300) 6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti da liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300) 6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni, ecc.) 6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri, parrucchieri, istitutisti di bellezza ecc.) 6422 Servizi per la lavanderia e servizi affini ed ausiliari 6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca, desinabili alla vendita 6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli di cui ai codici 8100, 8200, 8300, 8400, 8500) 6610 Spettacoli di circhi e spettacoli teatrali (soggetti all'imposta sugli spettacoli) 6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non desinabili alla vendita 6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili 6800 Servizi di pompe funebri 6820 Servizi di vigilanza 6900 Servizi vari non altrove classificabili</p>	<p><b>SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>7000 Amministrazione centrale dello Stato (escluso le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche) 7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri di previdenza e assistenza sociale) 7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni, province, regioni) 7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri di previdenza e assistenza sociale) 7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici 7500 Enti di previdenza e assistenza sociale 7600 Altri enti pubblici non commerciali</p>	<p><b>SERVIZI</b></p> <p>6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti da liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100, 9300) 6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti da liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300) 6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni, ecc.) 6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri, parrucchieri, istitutisti di bellezza ecc.) 6422 Servizi per la lavanderia e servizi affini ed ausiliari 6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca, desinabili alla vendita 6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli di cui ai codici 8100, 8200, 8300, 8400, 8500) 6610 Spettacoli di circhi e spettacoli teatrali (soggetti all'imposta sugli spettacoli) 6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non desinabili alla vendita 6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili 6800 Servizi di pompe funebri 6820 Servizi di vigilanza 6900 Servizi vari non altrove classificabili</p>
<p><b>ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE</b></p> <p>8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assammati) 8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori, assistenti) 8200 Medici 8300 Dietetiche, infermieri e assistenti 8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali 8410 Notai 8500 Commercialisti e localisti 8510 Consulenti del lavoro, amministratori e assistenti 8600 Ingegneri e architetti 8700 Matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi, ingegneri 8900 Geometri, periti, industriali, disegnatori e assistenti 9000 Atleti, allenatori e assistenti 9100 Agenti di borsa e assistenti 9200 Agronomi, veterinari, periti agrari e assistenti 9400 Altre attività professionali</p>	<p><b>ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE</b></p> <p>8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assammati) 8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori, assistenti) 8200 Medici 8300 Dietetiche, infermieri e assistenti 8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali 8410 Notai 8500 Commercialisti e localisti 8510 Consulenti del lavoro, amministratori e assistenti 8600 Ingegneri e architetti 8700 Matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi, ingegneri 8900 Geometri, periti, industriali, disegnatori e assistenti 9000 Atleti, allenatori e assistenti 9100 Agenti di borsa e assistenti 9200 Agronomi, veterinari, periti agrari e assistenti 9400 Altre attività professionali</p>	<p><b>ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE</b></p> <p>8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assammati) 8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori, assistenti) 8200 Medici 8300 Dietetiche, infermieri e assistenti 8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali 8410 Notai 8500 Commercialisti e localisti 8510 Consulenti del lavoro, amministratori e assistenti 8600 Ingegneri e architetti 8700 Matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi, ingegneri 8900 Geometri, periti, industriali, disegnatori e assistenti 9000 Atleti, allenatori e assistenti 9100 Agenti di borsa e assistenti 9200 Agronomi, veterinari, periti agrari e assistenti 9400 Altre attività professionali</p>

TABELLA - G)

## Subcodici di attività

Codice attività	SUBCODICI	Codice attività	SUBCODICI
0140	Aziende agricole associate: Trasformazione 1 - Conservazione 2	4210	Drogheria 1 - Torrefazione senza mescolta e somministrazione al pubblico 2
0210	Raccolta 3	4215	Generi alimentari vari 1 - Pasta fresca con annesso laboratorio 2
0220	Acque dolci: Pesca 1 - Allevamento 2	4228	Mobili (esclusi quelli per ufficio) 1 - Materassi 2
0500	Acque marine e lagunari: Pesca 1 - Allevamento 2	4230	Oggetti d'arte 1 - Artigianato artistico 2 - Case di vendita all'asta 3
0800	Carni fresche 1 - Carni conservate 2 - Altri prodotti della macellazione 3	4235	Elettrodom. e radio-TV 1 - Macchine per cucire e maglieria 2 - Elettricità 3 - Termoidraulica 4
0850	Prodotti della molitura 1 - Prodotti della pastificazione 2	4236	Dischi, nastri 1 - Strumenti musicali e relativi accessori 2
1100	Produzione di pane e pasticceria 1 - Altri prodotti alimentari 2	4241	Motoveicoli e biciclette 1 - Natanti e accessori 2 - Ricambi e accessori per veicoli 3
1400	Estrazione, trasformazione e distribuzione di petrolio greggio 1 - Gas naturali 2	4244	Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici 1 - Erboristerie 2
1520	Prodotti di prima trasformazione: Minerali ferrosi 1 - Minerali non ferrosi 2	4246	Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli 1 - Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura 2
2100	Prodotti della lavorazione: Minerali non metalliferi 1 - Materiali di cava 2	4248	Cartolerie 1 - Negozi di francobolli per collezione 2
2310	Macchine per ufficio 1 - Strumenti di precisione 2 - Strumenti ottici 3	4251	Apparecchi ottici, fotografici 1 - Macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie) 2
2320	Carpenteria metallica 1 - Mobili e arredi metallici 2 - Forni caldaie ed apparecchi termici 3	4253	Argenteria 1 - Gioielleria, oreficeria 2 - Orologeria 3
2330	Macchine motrici 1 - Variatori di velocità 2 - Apparecchi di sollevamento e di trasporto 3	4258	Materiali da costruzione escluso piastrelle e sanitari 1 - Piastrelle ed articoli sanitari 2
2340	Macchine utensili 1 - Utensileria per macchine 2	4264	Forniture di bordo 1 - Forniture di casermaggio, di case di prevenzione e pena 2
2400	Minuteria metallica, fustame, bulloni a molle 1 - Stoviglie e vasellame 2	4265	Mobili usati 1 - Indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato) 2
2400	Armi da fuoco 3	4500	Intermediari 1 - Rappresentanti di commercio 2
2400	Materiali e forniture elettriche 1 - Elettrodomestici 2	4600	Alberghi con ristorante 1 - Alberghi senza ristorante 2
2960	Prodotti per l'abbigliamento di vestiario 1 - Arredamento tessile e affini 2	4607	Campeggi 1 - Rifugi alpini 2 - Centri di vacanza 3 - Agriturismo 4 - Stabilimenti balneari 5
3100	Stampe, poligrafia e simili 1 - Editoria 2	4610	Ristorazione con servizio ai tavoli 1 - Ristorazione rapida, self service, fast food 2
3610	Officine: Meccanici 1 - Carrozzeri 2 - Idraulici 3 - Elettricisti 4	4615	Bar e torrefazioni con mescolta con produzione di gelati e/o dolci 1 - Bar, torrefazioni con mescolta senza produzione di gelati e/o dolci 2 - Gelateria 3 - Bottiglierie ed enoteche con somministrazione 4
4004	Calzoiari 3 - Altri 3	6421	Igiene ed estetica della persona: Barbieri 1 - Parrucchieri 2 - Istituti di bellezza 3
4004	Fibre tessili, animali e vegetali 1 - Fibre chimiche 2	6600	Servizi ricreativi 1 - Servizi culturali 2 - Servizi dello spettacolo 3
4009	Carni fresche: Bovine 1 - Suine 2 - Equine 3 - Ovine e caprine 4	6610	Locali notturni e discoteche 1 - Sale da gioco 2
4013	Prodotti della pesca: congelati, surgelati 1 - Secchi e conservati 2	8000	Autori: Scrittori 1 - Giornalisti 2 - Pubblicisti e assimiliti 3
4014	Salumi 1 - Conserve alimentari e prodotti affini 2 - Alimenti surgelati vegetali 3	8100	Artisti: Registi 1 - Attori 2 - Musicisti 3 - Pittori 4 - Scultori 5
4016	Latte 1 - Burro e formaggi 2	8300	Ostetriche 1 - Infermieri 2
4018	Bevande alcoliche 1 - Bevande analcoliche 2	8400	Avvocati 1 - Procuratori 2 - Patrocinatori legali 3
4020	Zucchero 1 - Caffè 2 - Droghe e spezie in genere 3	8500	Dottori commercialisti 1 - Ragionieri liberi professionisti 2 - Altri professionisti 3 - Non iscritti ad albi professionali 4
4025	Minerali metalliferi 1 - Minerali non metalliferi 2	8510	Consulenti del lavoro 1 - Amministratori 2
4026	Metalli ferrosi semilavorati 1 - Metalli non ferrosi semilavorati 2	8600	Ingegneri 1 - Architetti 2
4027	Prodotti chimici per l'industria 1 - Olii e grassi industriali 2	8700	Matematici 1 - Statistici 2 - Economisti 3 - Fisici 4 - Chimici 5 - Biologi 6
4031	Materiali da costruzione escluso piastrelle e sanitari 1 - Piastrelle ed articoli sanitari 2	8800	Geometri 1 - Periti industriali 2 - Disegnatori 3
4039	Veicoli 1 - Accessori e ricambi 2	9000	Atleti 1 - Allenatori ed assimiliti 2
4040	Macchine per scrivere e calcolatrici 1 - Attrezzature per l'ufficio 2	9100	Agenti di borsa 1 - Assimiliti 2
4042	Articoli in ferro ed altri metalli 1 - Coltelleria e posateria 2	9300	Veterinari 1 - Agronomi 2 - Periti agrari 3 - Assimiliti 4
4043	Elettrodomestici 1 - Apparecchi radio e televisivi 2		
4044	Vetriere, e cristallerie 1 - Ceramiche 2 - Cornici e affini 3		
4054	Articoli da viaggio 1 - Pelletteria e marocchinerie 2		
4056	Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici, materiali da medicazione (escluse le forniture dentali) 1 - Forniture dentali 2		
4061	Dischi, nastri 1 - Strumenti musicali e relativi accessori 2		
4063	Libri 1 - Giornali e riviste 2		
4201	Carni fresche 1 - Carni congelate 2		
4203	Salumerie, pizzicherie ed affini 1 - Rosticcherie e friggitorie 2		
4208	Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione) 1 - Negozi di confetteria 2		



ESEMPLARE PER LE PLACCAZZIONI AUTONOME //ATA

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di servizio \_\_\_\_\_ } N \_\_\_\_\_  
 oppure \_\_\_\_\_ }  
 Ufficio delle imposte \_\_\_\_\_ }

Presentata al Comune di \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

SE IL PERIODO DI IMPOSTA È INFERIORE ALL'ANNO INDICARNE LE DATE

**DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE**

NUMERO DI CODICE FISCALE		SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE		TELEFONO (prefisso) (numero)	
RAGIONE SOCIALE (1)					
<input type="checkbox"/>					
SEDE LEGALE (2)		COMUNE		PROVINCIA (sigla)	
mese _____ anno _____		FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.	
DOMICILIO FISCALE (2) (se diverso dalla sede legale)		COMUNE		PROVINCIA (sigla)	
mese _____ anno _____		FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.	
STATO <input type="checkbox"/> VEDERE TAB A	NATURA GIURIDICA <input type="checkbox"/> VEDERE TAB B	DEDUZIONE di cui all'art. 120 comma 1 <input type="checkbox"/> BARRARE LA CASELLA	IMPRESSE ARTIGIANE di cui all'art. 120 comma 2 <input type="checkbox"/> BARRARE LA CASELLA	SITUAZIONE <input type="checkbox"/> VEDERE TAB C	IN CASO DI FUSIONE INDICARE IL CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE
					EVENTI SOCIETARI <input type="checkbox"/>

**DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE**

NUMERO DI CODICE FISCALE		COGNOME (per le donne quello da nubile)		NOME (senza abbreviazione)	
SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno _____ mese _____ anno _____	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV. NASCITA (sigla)	CODICE CARICA (1) (2) (3) (4)
RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE		COMUNE		PROVINCIA (sigla)	TELEFONO (prefisso) (numero)
		FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.	

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Numero di Codice Fiscale (4) \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

nato in (4) \_\_\_\_\_ # (4) \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ Frazione, via e numero civico \_\_\_\_\_

domiciliato in (4) \_\_\_\_\_

dichiaro con questo atto in qualità di \_\_\_\_\_ i redditi della suddetta società o associazione quali risultano dai modelli (5) **A B C D1 F G H I L M O** e dai prospetti riepilogativi

Dichiaro altresì di aver compilato i modelli (5) **N P R S T U W** e il prospetto relativo alle operazioni di fusione  dichiaro altresì di aver inserito nella dichiarazione il Mod 750/K  e la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati

La presente è una dichiarazione completa e veritiera

Il dichiarante

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

1) Barrare la casella se l'attuale ragione sociale è diversa da quella riportata sull'ultima certificazione rilasciata dall'ufficio IVA o dall'ufficio Imposte Dirette, la ragione sociale deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta (es. S.n.c. per Società in nome collettivo)  
 2) Indicare la data di variazione se i dati sono mutati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno. Indicare solo l'anno '93 se nel 1992 non è stata presentata dichiarazione  
 3) Data di decorrenza della carica, da indicare solo se il rappresentante è variato rispetto alle dichiarazioni dello scorso anno  
 4) Completare soltanto se i dati sono diversi da quelli indicati nel riquadro relativo al RAPPRESENTANTE.  
 5) Barrare le caselle che interessano  
**AVVERTENZA.** Ove non diversamente specificato, gli articoli richiamati si riferiscono al Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

QUADRO L REDDITI DELLA SOCIETA O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI								
N. ord.	TIPO DI REDDITO (O PERDITA)	QUADRI	1 AMMONTARE DEL REDDITO O DELLA PERDITA (1)	2 RITENUTE D'ACCONTO	3 IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO	4 CREDITI D'IMPOSTA		5 ONERI DEDUCIBILI
						4 SUI DIVIDENDI	5 ALTRI CREDITI	
01	D'impresa in regime ordinario	(A)	.000	.000	.000	.000	.000	INVIM
02	D'impresa in contabilità semplificata	(B)	.000	.000	.000		.000	.000
03	Di lavoro autonomo	(C)	.000	.000	.000			INVIM da partecipazione
04	Dominicale dei terreni	(*)	.000					.000
05	Agrario	(*)	.000					altri oneri
06	Di allevamento	(D1)	.000					.000
07	Dei fabbricati	(*)	.000					TOTALE 1
08	Di capitale	(F)	.000	.000	.000	.000		.000
09	Di partecipazione	(G)	.000	.000	.000	.000	.000	DETRAZIONI
10	Diversi	(H)	.000	.000	.000			Detrazioni di imposta per oneri
11	Rimborsi, restituzioni e sgravi (art. 10, comma 5) (2)		.000					.000
12	Riserve o fondi costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4) (3)		.000				.000	Detrazioni di imposta per oneri da partec.
13	Totale		.000	.000	.000	.000	.000	.000
14	Soggetti a tassazione separata	(I)	.000	.000				TOTALE 2
			.000	.000		.000		.000

QUADRO O DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI ILOR E CALCOLO DELL'IMPOSTA					
N. ord.	TIPO DI REDDITO	1 QUADRI	2 REDDITI	3 DEDUZIONI art. 120, comma 1	4 DEDUZIONI art. 120, comma 2
16	D'impresa in contabilità semplificata	(B)	.000	.000	.000
17	Dominicale dei terreni	(*)	.000		
18	Agrario	(*)	.000	.000	
19	Di allevamento	(D1)	.000	.000	
20	Dei fabbricati	(*)	.000		
21	Di capitale	(F)	.000		
22	Diversi	(H)	.000		
23	Soggetti a tassazione separata	(I)	.000	.000	
24	Riserve o fondi non tassati costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4) (4)		.000		
25	TOTALI		.000	.000	.000
26	Totale deduzioni (somma delle colonne 3 e 4 di rigo 25)			.000	.000
27	Reddito imponibile ILOR (sottrarre il rigo 26 dal rigo 25, col. 2)				.000
28	ILOR DOVUTA (calcolare il 16,20% dell'importo di rigo 27)				.000
29	Credito d'imposta per le imprese ex art. 13 D.L. 27-4-1990, n. 90, L. 5-10-1991, n. 317 e art. 8 D.L. 23-1-1993, n. 16				.000
30	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione				.000
31	Prima rata di acconto	data	92	codice	.000
32	Seconda rata di acconto	data	92	codice	.000
33	IMPOSTA versata a saldo (5)	data	92	codice	.000
34	CREDITO DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DALL'ACCONTO O DALL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO				.000
35	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (5)				.000

**ATTESTAZIONE DEDUZIONI ILOR**

Si attesta che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi richieste nella presente dichiarazione.

Il dichiarante .....

**NOTE ALLA COMPILAZIONE DEI QUADRI L ED O**

(1) La perdita va indicata preceduta dal segno meno.  
 (2) Le imposte di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione e gli altri oneri dedotti e successivamente rimborsati vanno indicati in questo rigo soltanto dalle Associazioni o dalle Società che non compilano il quadro 750/A.  
 (3) Le riserve o fondi costituiti prima della trasformazione e da imputare ai soci ai sensi dell'art. 122, comma 4, vanno inseriti in questo rigo soltanto dalle società che non compilano il mod. 750/A.  
 (4) Le società che non compilano il Mod. 750/A devono indicare in questo rigo le riserve o fondi in sospensione d'imposta (di cui al rigo 59, colonna 3, del "PROSPETTO" posto in quarta pagina) costituiti prima della trasformazione, che devono concorrere a formare il reddito della società ai sensi dell'art. 122, comma 4.  
 (5) L'imposta non è dovuta, o non è rimborsabile, se l'importo non supera L. 20.000 (Legge n. 121 del 1986).  
 (\*) Da dichiarazione dei terreni e dei fabbricati.



PROSPETTO DELLE RISERVE O FONDI FORMATI PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETA SOGGETTA ALL'IRPEG IN SOCIETA DI PERSONE						
N. ord.	1	2	3	3	3	3
	SALDO INIZIALE	DECREMENTI PER COPERTURA DELLE PERDITE	ALTRI DECREMENTI			SALDO FINALE
50	Riserve o fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, assoggettati ad Irpeg ad aliquota normale.					
	.000	.000	.000			.000
51	Riserve o fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, non assoggettati ad Irpeg, esclusi quelli di cui ai rigli 53 e 54.					
	.000	.000	.000			.000
52	Riserve o fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso esclusi quelli di cui ai rigli 53 e 54.					
	.000	.000	.000			.000
53	Riserve o fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.					
	.000	.000	.000			.000
54	Riserve o fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.					
	.000	.000	.000			.000

PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO	
55	AMMONTARE COMPLESSIVO DEL REDDITO .000
56	AMMONTARE DEL REDDITO PER IL QUALE COMPETE IL CREDITO D'IMPOSTA .000

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI						
N. ord.	SOCIETA' CONCENTRATARIA	1	2	3	REALIZZO DELLA PARTECIPAZIONE	
		Valore attribuito all'Azienda	Costo fiscale alla data del conferimento	Valore partecipazione iscritta in bilancio	4 Esercizi precedenti	5 Nell'esercizio
57	DENOMINAZIONE					
	NUMERO DI CODICE FISCALE					

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI (vedere istruzioni)												
N. ord.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tipo di esenzione	Stato della esenzione	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	REDDITO ESENTE	Tipo di esenzione	Stato della esenzione	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	REDDITO ESENTE
58			10	10		.000			10	10		.000
59			10	10		.000			10	10		.000
60			10	10		.000			10	10		.000
61			10	10		.000			10	10		.000

VISTO DI CONFORMITA' (Riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza fiscale)

C.A.A.F.	Codice fiscale		Denominazione del C.A.A.F.				N. iscrizione all'albo	
	Domicilio fiscale	Comune	Provincia	Frazione, via e numero civico			C.A.P.	
Direttore tecnico del C.A.A.F. o professionista	Codice fiscale			Cognome			Nome	
	Data di nascita gg mm aa		Comune di nascita				Provincia	

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni e integrazioni

Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4 comma 7 del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992

Firma (\*) \_\_\_\_\_

Firma del direttore tecnico del C.A.A.F. o del professionista \_\_\_\_\_

(\*) Firma del direttore tecnico del C.A.A.F. o del professionista.



SE IL PERIODO DI IMPOSTA È INFERIORE ALL' ANNO INDICARNE LE DATE

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di servizio _____ oppure Ufficio delle imposte _____	} N _____
Presentata al Comune di _____	
il _____ n _____	
dal _____	al _____

**DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE**

NUMERO DI CODICE FISCALE		SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE		TELEFONO (prefisso) (numero)	
RAGIONE SOCIALE (1)					
SEDE LEGALE (2)		COMUNE			PROVINCIA (sigla)
mese _____ anno _____ mese _____ anno _____		FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO			C.A.P.
DOMICILIO FISCALE (2) (se diverso dalla sede legale)		COMUNE			PROVINCIA (sigla)
mese _____ anno _____ mese _____ anno _____		FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO			C.A.P.
STATO	NATURA GIURIDICA	DEDUZIONE	IMPRESA ARTIGIANE	SITUAZIONE	IN CASO DI FUSIONE INDICARE IL CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE
VEDERE TAB A	VEDERE TAB B	BARRARE LA CASELLA	BARRARE LA CASELLA	VEDERE TAB C	EVENTI SOCIETARI

**DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE**

NUMERO DI CODICE FISCALE		COGNOME (per le donne quello da nubile)		NOME (senza abbreviazione)	
SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV. NASCITA (sigla)	CODICE CARICA
VEDERE TAB A	giorno _____ mese _____ anno _____				① ② ③ ④
RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE		COMUNE		PROVINCIA (sigla)	TELEFONO (prefisso) (numero)
		FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO			C.A.P.

Cognome		Nome			
Il sottoscritto					
Numero di Codice Fiscale (4)		Comune		Prov	Data di nascita
		nato in (4)			giorno _____ mese _____ anno _____
domiciliato in (4)		Comune		Prov	Frazione, via e numero civico
dichiara con questo atto in qualità di _____					I redditi della suindicata società
o associazione quali risultano dai modelli (5)					A B C D I F G H I L M O e dei prospetti riepilogativi
Dichiara altresì di aver compilato i modelli (5)					N P R S T U W e il prospetto relativo alle operazioni di fusione
il Mod. 750/K _____ e la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati _____					dichiara altresì di aver inserito nella dichiarazione
La presente è una dichiarazione completa e veritiera					

Data \_\_\_\_\_

Il dichiarante

1) Barrare la casella se l'attuale ragione sociale è diversa da quella riportata sull'ultima certificazione rilasciata dall'ufficio IVA o dall'ufficio Imposte Dirette. La ragione sociale deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta (es. S n c per Società in nome collettivo).  
 2) Indicare la data di variazione se i dati sono mutati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno. Indicare solo l'anno 03 se nel 1992 non è stata presentata dichiarazione.  
 3) Data di decorrenza della carica. Da indicare solo se il rappresentante è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno.  
 4) Compilare soltanto se i dati sono diversi da quelli indicati nel riquadro relativo al RAPPRESENTANTE.  
 5) Barrare la casella che interessa.  
**AVVERTENZA.** Ove non diversamente specificato, gli articoli richiamati si riferiscono al Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1985, n. 917, e successive modificazioni.

QUADRO L REDDITI DELLA SOCIETA O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI								
N. ord.	TIPO DI REDDITO (O PERDITA)	QUADRI	1 AMMONTARE DEL REDDITO O DELLA PERDITA (1)	2 RITENUTE D'ACCONTO	3 IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO	CREDITI D'IMPOSTA		6 ONERI DEDUCIBILI
						4 SUI DIVIDENDI	5 ALTRI CREDITI	
01	D'impresa in regime ordinario	(A)	.000	.000	.000	.000	.000	INVIM
02	D'impresa in contabilità semplificata	(B)	.000	.000	.000		.000	
03	Di lavoro autonomo *	(C)	.000	.000	.000			INVIM da partecipazione
04	Dominicale dei terreni	(*)	.000					altri oneri
05	Agrario	(*)	.000					
06	Di allevamento	(D1)	.000					
07	Dei fabbricati	(*)	.000					TOTALE 1
08	Di capitale	(F)	.000	.000	.000	.000		
09	Di partecipazione	(G)	.000	.000	.000	.000	.000	DETRAZIONI
10	Diversi	(H)	.000	.000	.000			Detrazioni di imposta per oneri
11	Rimborsi, restituzioni e sgravi (art. 10, comma 5) (2)		.000					
12	Riserve o fondi costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4) (3)		.000			.000		Detrazioni di imposta per oneri da partic.
13	Totale		.000	.000	.000	.000	.000	TOTALE 2
14	Soggetti a tassazione separata	(I)	.000	.000		.000		

QUADRO O DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI ILOR E CALCOLO DELL'IMPOSTA						
N. ord.	TIPO DI REDDITO	1 QUADRI	2 REDDITI	3 DEDUZIONI art. 120, comma 1	4 DEDUZIONI art. 120, comma 2	
						15
16	D'impresa in contabilità semplificata	(B)	.000	.000	.000	
17	Dominicale dei terreni	(*)	.000			
18	Agrario	(*)	.000	.000		
19	Di allevamento	(D1)	.000	.000		
20	Dei fabbricati	(*)	.000			
21	Di capitale	(F)	.000			
22	Diversi	(H)	.000			
23	Soggetti a tassazione separata	(I)	.000	.000		
24	Riserve o fondi non tassati costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4) (4)		.000			
25	TOTALI		.000	.000	.000	
26	Totale deduzioni (somma delle colonne 3 e 4 di rigo 25)					.000
27	Reddito imponibile ILOR (sottrarre il rigo 26 dal rigo 25, col. 2)					.000
28	ILOR DOVUTA (calcolare il 18,20% dell'importo di rigo 27)					.000
29	Credito d'imposta per le imprese ex art. 13 D.L. 27-4-1990, n. 90, L. 5-10-1991, n. 317 e art. 8 D.L. 23-1-1993, n. 16					.000
30	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione					.000
31	Prima rata di acconto	data	92	codice		.000
32	Seconda rata di acconto	data	98	codice		.000
33	IMPOSTA versata a saldo (5)	data	99	codice		.000
34	CREDITO DA COMPUTARE IN DIMINUIZIONE DALL'ACCONTO O DALL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO					.000
35	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (5)					.000

**ATTESTAZIONE DEDUZIONI ILOR**

Si attesta che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi richieste nella presente dichiarazione.

Il dichiarante .....

**NOTE ALLA COMPILAZIONE DEI QUADRI L ED O**

(1) La perdita va indicata preceduta dal segno meno.  
 (2) Le imposte di cui sia stato conseguito lo sgravio o le restituzioni e gli altri oneri dedotti e successivamente rimborsati vanno indicati in questo rigo soltanto dalle Associazioni o dalle Società che non compilano il quadro 750/A.  
 (3) Le riserve o fondi costituiti prima della trasformazione e da imputare ai soci ai sensi dell'art. 122, comma 4, vanno inseriti in questo rigo soltanto dalle società che non compilano il mod. 750/A.  
 (4) Le società che non compilano il Mod. 750/A devono indicare in questo rigo le riserve o fondi in sospensione d'imposta (di cui al rigo 59, colonna 3, del "PROSPETTO" posto in quarta pagina) costituiti prima della trasformazione, che devono concorrere a formare il reddito della società ai sensi dell'art. 122, comma 4.  
 (5) L'imposta non è dovuta, o non è rimborsabile, se l'importo non supera L. 20.000 (Legge n. 121 del 1986).  
 (\*) Da dichiarazione dei terreni e dei fabbricati.



PROSPETTO DELLE RISERVE O FONDI FORMATI PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETA SOGGETTA ALL'IRPEG IN SOCIETA DI PERSONE						
N. ord.	SALDO INIZIALE	DECREMENTI PER COPERTURA DELLE PERDITE	ALTRI DECREMENTI			SALDO FINALE
50	Riserve o fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, assoggettati ad Irpeg ad aliquota normale.					
51	Riserve o fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, non assoggettati ad Irpeg, esclusi quelli di cui ai rigli 53 e 54.					
52	Riserve o fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso esclusi quelli di cui ai rigli 53 e 54.					
53	Riserve o fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.					
54	Riserve o fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.					

PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO	
55	AMMONTARE COMPLESSIVO DEL REDDITO .000
56	AMMONTARE DEL REDDITO PER IL QUALE COMPETE IL CREDITO D'IMPOSTA .000

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI					
N. ord.	SOCIETA' CONCENTRATARIA	1	2	3	REALIZZO DELLA PARTECIPAZIONE
	DENOMINAZIONE	Valore attribuito all'Azienda	Costo fiscale alla data del conferimento	Valore partecipazione iscritta in bilancio	4 Esercizi precedenti 5 Nell'esercizio
57	NUMERO DI CODICE FISCALE				

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI (vedere istruzioni)												
N. ord.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tipo di esenzione	Stato della esenzione	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	REDDITO ESENTE	Tipo di esenzione	Stato della esenzione	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	REDDITO ESENTE
58			19	19					19	19		
59			19	19					19	19		
60			19	19					19	19		
61			19	19					19	19		

POSTO DI CONFORCITA' (Reservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza fiscale)

C.A.A.F.	Codice fiscale		Denominazione del C.A.A.F.				N. iscrizione all'albo	
	Domicilio fiscale	Comune	Provincia	Frazione, via e numero civico			C.A.P.	
Direttore tecnico del C.A.A.F. o professionista	Codice fiscale			Cognome			Nome	
	Data di nascita	Comune di nascita						Provincia

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni e integrazioni

Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4 comma 7 del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992

Firma (\*) \_\_\_\_\_

Firma del direttore tecnico del C.A.A.F. o del professionista \_\_\_\_\_

(\*) Firma del direttore tecnico del C.A.A.F. o del professionista.